

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
GIUSTIZIA (II) .....	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	24
DIFESA (IV) .....	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	43
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	58
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	70
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	81
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	91
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	105

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE .....	»	140
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	141

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo ( <i>Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma</i> ) .....	3
---	---

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

#### Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

*(Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma).*

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e III, nella riunione del 15 dicembre 2010, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo, la cui sca-

denza era inizialmente fissata alla fine del mese di dicembre 2010. Nella medesima riunione l'ufficio di presidenza ha convenuto sulla necessità di integrare il programma dell'indagine conoscitiva con l'audizione del Ministro della gioventù. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone quindi di deliberare la proroga del termine di conclusione dell'indagine al 30 aprile 2011 e l'integrazione del programma dell'indagine nei termini sopra indicati.

Le Commissioni deliberano di prorogare al 30 aprile 2011 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva e di integrarne il programma nei termini indicati dal presidente.

#### La seduta termina alle 13.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	6

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Giacomo CALIENDO.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 1° dicembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 10 gennaio prossimo, e che il 1° dicembre scorso le Commissioni riunite hanno svolto l'audizione informale

del dottor Domenico Vulpiani, Coordinatore della sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'Interno, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo trasmesso dal Senato (*vedi allegato*).

Avverte altresì che ai sensi dell'articolo 70, comma 2 del Regolamento, sono stati considerati irricevibili gli articoli aggiuntivi presentati dal relatore per la II Commissione e dall'onorevole Rao, rispettivamente sull'istituzione di un registro informatico riportante i nomi dei condannati per delitti di pedofilia e su una serie di modifiche alla legge n. 269 del 1988, in quanto non vertenti sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera in prima lettura.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a formulare i pareri di competenza.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *vicepresidente della II Commissione*, in attesa del relatore per la II Commissione, onorevole Angela Napoli, esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 4.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 4.2, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 5.7, parere favorevole sugli identici

emendamenti 5.1 del relatore per la II Commissione, Di Pietro 5.8, Contento 5.6 e Ferranti 5.7. Esprime parere contrario sull'emendamento Rao 5.10, parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 5.3, ove riformulato prevedendo la sostituzione, anziché la soppressione, delle parole « primo comma » con le parole « primo e secondo comma », e Ferranti 5.4 e 7.1.

Giacomo CALIENDO, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, esprime parere conforme al relatore, salvo che per l'emendamento Ferranti 4.2, che contiene delle precisazioni pleonastiche.

Donatella FERRANTI (PD) interviene sul suo emendamento 4.1 diretto a reintrodurre nel testo la formulazione della Camera in relazione al delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, ritenendo più opportuna la pena individuata dalla Camera nonché la scelta di considerare la commissione del fatto con il mezzo della stampa o con l'impiego di strumenti informatici come un elemento costitutivo del reato, anziché come una circostanza aggravante.

Giacomo CALIENDO, *sottosegretario di Stato alla giustizia*, in relazione all'emendamento 4.1 osserva che il Senato ha approvato all'unanimità la nuova formulazione del reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e che tra le formulazioni adottate dai due rami del Parlamento non vi è una differenza sostanziale. Per tale ragione, se le Commissioni dovessero insistere sulla formulazione adottata dalla Camera in prima lettura egli si rimetterebbe alle Commissioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *vicepresidente della II Commissione*, mutando il parere espresso sull'emendamento 4.1, rileva come la formulazione adottata dalla

Camera possa essere preferita a quella del Senato.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, dichiara di condividere pienamente la portata dell'emendamento 4.1, sul quale avrebbe espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 4.1 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 4.2 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono l'emendamento Di Pietro 5.7 ed approvano gli identici emendamenti 5.1 del relatore per la II Commissione, Di Pietro 5.8, Contento 5.6 e Ferranti 5.7 (*vedi allegato*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori, l'emendamento 5.10 si considera ritirato.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 5.3, secondo le indicazioni del relatore e del rappresentante del Governo (*vedi allegato*).

Le Commissioni con distinte votazioni approvano gli emendamenti Ferranti 5.3 (*nuova formulazione*), 5.4 e 7.1 (*vedi allegato*).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che il testo così come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni di competenza per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

**ART. 4.**

*Al comma 1, lettera b) capoverso « ART. 414-bis » sostituire il primo comma con il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.*

*Conseguentemente, sopprimere il quarto comma.*

**4. 1.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tena-glia, Tidei, Touadi, Zampa.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera u) capoverso articolo 609-nonies, al numero 3) dopo la parola: comporta inserire le seguenti parole: previo accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 203 del codice penale » e dopo le parole: durata sostituire le parole: di cinque con le seguenti: minima di tre.*

**4. 2.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tena-glia, Tidei, Touadi, Zampa.

**ART. 5.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**5. 7.** Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, ».*

**\* 5. 1.** Il Relatore per la II Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, ».*

**\* 5. 8.** Di Pietro, Palomba, Evangelisti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, ».*

tuite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, ».

\* **5. 6.** Contento.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, ».

\* **5. 2.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Zampa.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettere c), d) ed f), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile con le seguenti: , si avvale di una consulenza multidisciplinare attraverso l'ausilio di un criminologo, un esperto in psicologia dell'età evolutiva e un esperto in antropologia.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettere c), d) ed f), pari a tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**5. 10.** Rao, Ria.

*Al comma 1, lettera e) capoverso lettera d-ter), sopprimere le parole: primo comma.*

**5. 3.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Zampa.

*Al comma 1, lettera e) capoverso lettera d-ter), dopo la parola: primo inserire le seguenti: e secondo.*

**5. 3.** (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Zampa.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera g) capoverso « 1-bis » sostituire le parole da: 600-ter a 600-quater con le seguenti: 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.*

**5. 4.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Zampa.

## ART. 7.

*All'articolo 7, comma 2, sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:*

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minore, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'articolo 13-bis con il seguente:*

ART. 13-bis. – (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico

di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a

tale trattamento è valutata, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinquies*, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

**7. 1.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Zampa.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 9

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 302.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Federico TESTA (PD), osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame affronta questioni molto rilevanti in materia di energia da fonti rinnovabili. Ricorda che nei mesi scorsi la Commissione attività produttive ha esaminato provvedimenti altrettanto importanti sull'energia nucleare e sullo stoccaggio del

gas. Ritiene, tuttavia, doveroso sottolineare come la politica energetica del Governo manchi di una prospettiva di insieme che non consente ai cittadini e, soprattutto alle imprese, di comprendere le scelte strategiche che si vogliono compiere in un ambito di vitale importanza nell'economia del Paese, con la conseguenza che in questo modo vengono disincentivati gli investimenti.

Sottolinea che il provvedimento è condivisibile per molti aspetti, ma evidenzia che in più parti di assoluto rilievo – quali la definizione di quantitativo incentivabile, la diversificazione degli incentivi, la durata dell'incentivazione – esso rinvia ad una serie di atti da adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore: ciò contribuisce ad accrescere l'incertezza degli investimenti sull'energia da fonti rinnovabili. Al riguardo, riterrebbe opportuno prevedere un arco temporale di massimo sei mesi per l'adozione dei provvedimenti attuativi.

Nel merito dello schema di decreto, all'articolo 8, comma 5, osserva che appare condivisibile la finalità di subordinare a determinate condizioni l'accesso ai benefici statali per gli impianti fotovoltaici

con moduli collocati a terra, che insistono su terreni agricoli. Richiamata la parte IV, articolo 16, delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (DM 10 settembre 2010), in cui si individuano i criteri generali per la valutazione positiva dei progetti relativi all'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, paventa che la formulazione del comma 5 in esame possa dare adito ad applicazioni eccessivamente rigide che potrebbero escludere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree marginali o degradate. Sollecita quindi i relatori a prevedere nella proposta di parere una formulazione che, pur salvaguardando le aree agricole, non impedisca la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di minore interesse.

Con riferimento all'articolo 13, relativo ai sistemi di qualificazione degli installatori, si stabilisce che le relative attività di formazione siano svolte da regioni e province autonome che possono stipulare accordi con l'Enea o con la scuola di specializzazione in discipline ambientali. Dal riferimento legislativo (articolo 7, comma 4, della legge n. 157 del 1992) si evince che si tratta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede ad Ozzano in provincia di Bologna. Risulta difficile comprendere per quali ragioni tale istituto abbia titolo a procedere alla formazione degli installatori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa. Chiede, pertanto, ai relatori di verificare la congruità della disposizione.

Con riferimento all'articolo 22, relativo ai sistemi di incentivazione, rileva che il sistema delle aste al ribasso gestite dal GSE potrebbe favorire l'*incumbent*; si dovrebbe pertanto evitare di mettere in concorrenza impianti superiori a 5 MW con quelli di più grandi dimensioni. Si potrebbe pertanto utilizzare il sistema delle aste per impianti di potenza superiore. Sottolinea altresì che il comma 5 del medesimo articolo 22, alla lettera c), non chiarisce quale sarà il regime di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio entro il 2013, le pratiche per realizzare i quali necessariamente dovrebbero iniziare

sin dal prossimo anno. L'incentivo è previsto dal 2015, ma non se ne conosce l'entità: anche in questo caso potrebbero essere scoraggiati gli investimenti.

Sottolinea che l'articolo 23 evidenzia problematiche connesse al teleriscaldamento connesso alla cogenerazione che ha finora dimostrato grandi vantaggi. La formulazione del comma 5 escluderebbe dal diritto di ritiro dei certificati verdi gli impianti di cogenerazione che attualmente ne beneficiano. Propone, quindi, di sopprimere il riferimento alle « produzioni da fonti rinnovabili ».

All'articolo 32, relativo all'incentivazione di elettricità da fonti rinnovabili importata da Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, giudica inopportuno riconoscere incentivi uguali a quelli stabiliti per l'energia prodotta in Paesi quali, ad esempio, l'Albania. Ritiene che si possano prevedere incentivi in base ad accordi internazionali sottoscritti nel caso in cui non sia possibile produrre in Italia elettricità da fonti rinnovabili e che la misura dell'incentivo debba essere commisurata al differenziale di costo degli investimenti; in caso contrario, si realizzerebbe un extraprofitto.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo su un provvedimento che, dopo i ritardi ed i ripetuti annunci del Governo di interventi di riforma mai realizzati, consente finalmente di superare il clima di incertezza del quadro normativo a beneficio dell'attività degli operatori del mercato e dello sviluppo di questo importante settore industriale. Valuta inoltre positivamente la previsione di un sistema di incentivi rivolto esclusivamente alle fonti rinnovabili e basato su un criterio di progressivo decremento del loro ammontare, capace di rendere autonomo il mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili scongiurando il rischio di politiche assistenzialiste. Ritiene peraltro opportuno segnalare alcuni profili di criticità, che avrebbero potuto essere utilmente approfonditi con lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni degli operatori del set-

tore, al fine di pervenire al miglioramento del testo in esame. In tal senso ritiene innanzitutto che possano essere rafforzate le misure di semplificazione burocratica che pure sono previste nel provvedimento. In secondo luogo, condivide le osservazioni critiche relative ai vincoli previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole, ritenendo necessario trovare un punto di equilibrio più avanzato fra la destinazione d'uso dei terreni in questione e la legittima aspettativa degli agricoltori ad una integrazione del proprio reddito. Inoltre, con riferimento alla disciplina transitoria in materia di ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni eccedenti, di cui all'articolo 23, comma 5 dello schema di decreto, ritiene che la previsione del limite di prezzo del 70 per cento sia eccessivamente restrittiva, auspicando che tale limite possa essere elevato almeno all'ottanta per cento. Ritiene infine che sia opportuno escludere la concessione di incentivi per l'acquisto di energia da fonti rinnovabili prodotta all'estero o quantomeno di ridurre l'ammontare rispetto agli incentivi previsti per le produzioni nazionali.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni di carattere generale svolte dal collega Testa, desidera soffermarsi su alcuni aspetti del provvedimento in esame.

In particolare, evidenzia come l'articolo 22, comma 4, prevede il sostanziale abbandono del meccanismo di incentivazione basato sui certificati verdi con l'introduzione, a partire dal 2013, di un nuovo schema basato su meccanismi di tipo *feed-in* e costituisce una novità di rilievo nel panorama degli investimenti della produzione da fonti rinnovabili. Ritiene, peraltro, che la scelta di indirizzare il livello di incentivi per impianti superiori ai 5 MW attraverso un sistema di aste al ribasso generi forti perplessità per l'elevato grado di complessità ed aleatorietà cui saranno soggette le iniziative di sviluppo di nuovi impianti. Al fine di minimizzare le descritte incertezze, sarebbe quindi opportuno omogeneizzare le modalità di definizione degli incentivi così come previste per

gli impianti inferiori ai 5 MW. I livelli di incentivazione andrebbero comunque rivisti, con cadenza periodica in funzione dell'evoluzione dei costi delle diverse tecnologie nonché del grado di successo nel perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione sulle fonti rinnovabili.

Con riferimento all'articolo 23, comma 10, sottolinea come l'esclusione dei rifacimenti dalle tipologie di impianto incentivabili rischia di privilegiare investimenti in nuovi siti produttivi a scapito del mantenimento di siti già in uso e per i quali si rendono comunque necessari significativi investimenti finalizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva. Ritiene quindi che, al fine di promuovere il mantenimento delle attività produttive su siti già utilizzati e minimizzare l'impatto sul territorio dovuto allo sfruttamento di siti addizionali, sarebbe opportuno reinserire i rifacimenti fra le tipologie di impianto incentivabili ai sensi dello schema di decreto in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere l'impostazione complessiva del provvedimento in esame, esprime alcune perplessità e dichiara di condividere le osservazioni svolte dal collega Testa. Ritiene necessario fare chiarezza in generale sulla politica energetica che il Governo intende realizzare evitando un aggravio ulteriore a carico dei consumatori finali. Sottolinea altresì l'urgenza che il Governo affronti la questione ambientale dovuta all'urbanizzazione selvaggia, prevedendo il giusto coinvolgimento e sensibilizzazione degli enti locali.

Armando DIONISI (UdC) sottolinea come il provvedimento in esame testimonia della mancanza di una politica energetica generale del Governo. Ritiene comunque di sottoporre all'attenzione dei relatori alcune riflessioni di merito, come ad esempio quelle relative alla eccessiva restrittività dei requisiti previsti per la realizzazione di impianti su aree agricole, ovvero alla necessità di una revisione più equilibrata del sistema di incentivi degli impianti realizzati dopo il 2013 con la riduzione del termine di un anno in-

dicato per l'emanazione del relativo decreto di attuazione, anche al fine di garantire un quadro normativo certo agli investitori del settore. Conclude auspicando che nel provvedimento possano es-

sere inserite misure volte a concedere incentivi anche ad impianti con potenza nominale inferiore ad 1 MW.

**La seduta termina alle 14.55.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti (*Deliberazione di una proroga del termine*) ..... 13

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 15

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere secretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento e rinvio*) ..... 15

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) ..... 16

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 18

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Emendamenti C. 2424-A Antonino Foti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 16

AVVERTENZA ..... 17

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

**La seduta comincia alle 12.**

##### Indagine conoscitiva

sulle Autorità amministrative indipendenti.

(*Deliberazione di una proroga del termine*)

Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti, la cui scadenza era fissata alla fine del mese di dicembre 2010. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone quindi di deliberare la proroga del termine dell'indagine in questione al 30 aprile 2011.

La Commissione delibera di prorogare al 30 aprile 2011 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.**  
Atto n. 299.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Quindi, nessuno

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.**  
Atto n. 304.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che non sono ancora pervenuti i rilievi delle Commissioni bilancio e affari sociali. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**  
Atto n. 305.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono ancora pervenuti i rilievi delle Commissioni difesa e bilancio. Per quanto riguarda, in particolare, la Commissione bilancio, avverte che allo stato questa dovrebbe esprimersi sull'atto in titolo solo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione natalizia. La Commissione affari costituzionali esprimerà in ogni caso il proprio parere entro il termine stabilito, che scade il 12 gennaio

2011. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione di merito esprimerà il proprio parere al Governo entro il 28 gennaio 2011, e non entro il termine inizialmente previsto dell'8 gennaio 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al presidente di valutare la possibilità che gli interventi sul provvedimento in titolo si svolgano tutti in una stessa giornata, in modo da evitare la frammentazione del dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, accogliendo il suggerimento del deputato Bressa, invita tutti i deputati che intendano ancora intervenire sul provvedimento in titolo a farlo nella seduta che sarà appositamente convocata nella giornata di giovedì 13 gennaio 2011. Quindi, nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**RELAZIONI AL PARLAMENTO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva che la relazione in titolo solleva numerose questioni delicate. Emerge infatti che nella gran parte dei casi il ricorso alla secretazione avviene in mancanza dei presupposti di legge e senza le modalità prescritte dall'ordinamento. Si tratta di un problema della massima rilevanza, che il Parlamento ha il dovere di affrontare. Chiede quindi al presidente quali siano gli strumenti regolamentari di cui dispone la Commissione per esprimersi in merito alle questioni sollevate dalla relazione della Corte dei conti.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'esame della relazione in titolo avviene ai sensi dell'articolo 149 del regolamento, il quale prevede che la Commissione possa votare una risoluzione a norma dell'articolo 117 del regolamento. L'articolo prevede altresì che la Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, per il tramite del Presidente della Camera,

possa invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo non ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni o elementi di giudizio, atteso che la relazione in esame è chiara ed esauriente. Il gruppo ritiene per contro necessaria l'approvazione di una risoluzione sulla questione, in quanto il quadro delineato dalla relazione della Corte dei conti è decisamente grave e preoccupante.

Donato BRUNO, *presidente*, suggerisce che la questione potrà essere utilmente dibattuta nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

**Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate.**

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente richiamato le questioni esposte nella relazione introduttiva, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) rilevato che nelle premesse della proposta di parere si osserva, a suo avviso correttamente, che il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi potrebbe non esistere per alcune zone del paese o per alcune tipologie di aree e che si potrebbe quindi forse prevedere che l'autorità militare, in luogo della ricognizione caso per caso, effettui una mappatura preventiva dell'intero territorio nazionale secondo l'entità dell'effettivo rischio di presenza di ordigni bellici, chiede alla relatrice se non sia il caso di far menzione di questa possibilità anche nel dispositivo della proposta di parere, sotto forma di osservazione.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la soluzione al problema prospettato nell'osservazione della proposta di parere della relatrice spetta alle Commissioni XI e XII, in quanto attiene al merito dell'esame; ricorda inoltre che le premesse di un parere ne sono in ogni caso parte integrante.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, conferma la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**Emendamenti C. 2424-A Antonino Foti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, rileva che l'emendamento 1.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

#### SEDE REFERENTE

*Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.*

ALLEGATO

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Testo unificato C. 3222 Moffa e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, oltre che alla materia di legislazione concorrente tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), alle seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, della Costituzione): sicurezza dello Stato; armi munizioni ed esplosivi (lettera *d*), tutela della concorrenza (lettera *e*), ordine pubblico e sicurezza (lettera *h*);

rilevato che:

la proposta di legge prevede che per tutti i cantieri interessati da attività di scavo sia effettuata, a cura del coordinatore per la progettazione, sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, la valutazione del rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante i lavori e che, quando il coordinatore per la progettazione, sulla base del predetto parere, deve procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provveda a incaricare a questo fine un'impresa specializzata in possesso dei requisiti stabiliti dallo stesso provvedimento in esame;

rilevato che non appare chiaro se l'acquisizione del parere dell'autorità militare sia obbligatorio in tutti casi ovvero – come appare più ragionevole – sussista un margine di discrezionalità riguardo alla valutazione del rischio in capo al coordinatore per la progettazione;

il testo è suscettibile di determinare un aggravio dei costi e un ritardo nei tempi di esecuzione per la generalità dei lavori per i quali siano necessari cantieri interessati da attività di scavo, senza riguardo all'entità dei lavori stessi: la prescrizione si applica infatti a tutti i cantieri – purché interessati da attività di scavo – come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 81 del 2009, vale a dire a qualunque luogo in cui si effettuino i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

atteso che il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi potrebbe non esistere per alcune zone del paese (quelle che non siano state teatro di operazioni di guerra) o per alcune tipologie di aree (ad esempio le aree urbane già oggetto di scavi per edificazioni in epoca postbellica), sarebbe forse possibile prevedere che l'autorità militare, in luogo della ricognizione caso per caso, effettui una mappatura preventiva dell'intero territorio nazionale secondo l'entità dell'effettivo rischio di presenza di ordigni bellici;

della bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere deve essere incaricata un'impresa specializzata che, oltre ad essere in possesso dei requisiti (peraltro generici: « possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica ») previsti dal testo in esame, sia iscritta ad un apposito albo che dovrà essere istituito con decreto interministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Ministero della difesa;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo;

non è prevista alcuna disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la sua effettiva applicabilità (che presuppone l'istituzione dell'albo e la valutazione delle imprese che chiedano di iscriversi);

in tutti i casi di attribuzione di un onere in capo a un soggetto appare ne-

cessario verificare, nell'ottica di un equo bilanciamento di interessi e valori, la proporzionalità tra il bene tutelato e quello sacrificato;

appare nel caso di specie necessario trovare il miglior temperamento possibile tra l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che è un bene primario protetto dalla Costituzione, e la libertà d'iniziativa economica privata, che è anch'essa tutelata dalla Costituzione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

si subordini l'efficacia delle disposizioni recate dalla proposta di legge in esame alla effettiva operatività dell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), o – in alternativa – si preveda una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'effettiva operatività dell'albo in questione;

*e con la seguente osservazione:*

al fine di temperare l'esigenza della sicurezza dei lavoratori, che è un bene primario protetto dalla Costituzione, e la libertà d'iniziativa economica privata, che è anch'essa tutelata dalla Costituzione, valuti la Commissione di merito la possibilità di circoscrivere l'impatto della disciplina in esame sui privati committenti di lavori che comportino scavi, in particolare assicurando la più stretta proporzionalità tra l'onere imposto ai privati stessi e l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici. C. 3736 Lanzillotta ed abb. (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

AVVERTENZA .....	23
------------------	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici.**

**C. 3736 Lanzillotta ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e conclusione. – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, osserva come il testo unificato in esame sia

volto ad abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (c.d. decreto Pisanu), concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

L'articolo oggetto dell'intervento abrogativo reca disposizioni relative all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente presso tali esercizi.

Il comma 1 prevede l'obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel

caso in cui s'intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 144/2005 e sino al 31 dicembre 2007. L'applicazione della norma è stata poi prorogata, e da ultimo, modificata dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 194/2009 che ne ha prorogato il termine sino al 31 dicembre 2010.

Il comma 2 estende l'obbligo di cui al comma 1 anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate con l'obbligo di richiedere la licenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 144/2005.

Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembrerebbe configurare un'ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza « si intende rilasciata » dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta. Si prevede, poi, l'applicazione – nei limiti della compatibilità – delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e per l'innovazione, di stabilire le misure cui sono tenuti i titolari e gestori di esercizi pubblici ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente degli apparecchi per collegamenti telematici e per l'archiviazione dei relativi dati, anche derogando alle normative di tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, nonché le misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su documenti di identità per i soggetti utilizzatori di postazioni non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero di postazioni che permettono l'accesso ad internet con tecnologia senza fili. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 16 agosto 2005, il quale

ha specificato gli obblighi specifici a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi.

Il comma 5 mantiene ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 259 del 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni in materia degli enti locali. Le disposizioni dell'articolo 7 che si intende abrogare sembrano recare una deroga proprio alla disciplina amministrativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Il citato decreto legislativo prevede – all'articolo 25 – per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione. In effetti, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

L'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano

giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

Il comma 5 del citato articolo 7, infine, affida all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull'osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.**

**C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 dicembre 2010.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, richiamandosi al proprio intervento svolto nella precedente seduta, ribadisce l'opportunità di procedere rapidamente nell'esame del provvedimento, anche in considerazione delle recenti dichiarazioni del Ministro

Alfano, che ha ritenuto praticabile la soluzione contenuta nelle proposte di legge in esame. Ribadisce inoltre che sarebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni ed acquisire dal Governo dati ed informazioni analitiche che consentano di avere un quadro specifico delle scoperture di organico.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il Governo in carica, al fine di risolvere l'annoso problema della scoperta di organico nelle sedi disagiate, ha varato un provvedimento che ha previsto una serie di incentivi ed anche la possibilità di ricorrere al trasferimento di ufficio dei magistrati. Sottolinea quindi come tale provvedimento, per essere realmente efficace, necessiterebbe di talune iniziative e delibere del Consiglio superiore della magistratura il quale, invece, non ha disposto nessun trasferimento d'ufficio.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la necessità di svolgere audizioni e di acquisire dati ed informazioni per valutare l'impatto della normativa in esame ed eventualmente per verificare quale sia la soluzione tecnicamente più adeguata. Sottolinea come sia di fondamentale importanza comprendere l'attuale situazione dell'organico, con riferimento sia alla scoperta generale che a quella dei singoli uffici giudiziari. Ritiene che potrebbe essere opportuno anche un adattamento delle norme relative al tirocinio dei magistrati e, più in generale, un allineamento della normativa alle esigenze reali ed all'attuale configurazione della carriera dei magistrati.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea anch'egli l'importanza che il Governo fornisca informazioni dettagliate al fine di identificare le cause reali della persistenza delle scoperture e di trovare finalmente la soluzione ad un problema che persiste da troppi anni. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo sembrano confermare l'impressione che il Parlamento faccia delle leggi che poi la magistratura non ritiene di dovere applicare. Sarà quindi

importante disporre anche dei dati relativi all'applicazione della normativa vigente.

Rileva inoltre come negli ultimi anni il numero delle scoperture nelle sedi disagiate sembri aumentare in modo più che proporzionale rispetto alla riduzione del numero dei magistrati. Il che sembrerebbe confermare la tesi secondo la quale il reale problema sarebbe rappresentato dal fatto che, semplicemente, in determinate sedi i magistrati non vogliono andare. I dati e le informazioni richieste al Governo sono fondamentali proprio perché possono confermare o smentire questa tesi. Sottolinea infine la possibilità di ricorrere ad una soluzione ulteriore, anche se estrema: quella di bandire concorsi straordinari, con regole particolari, riferiti alle sole sedi disagiate.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara la piena disponibilità a fornire i dati e le informazioni di cui si è discusso, non appena le relative richieste siano formulate in modo analitico, anche al fine di distinguere quali siano direttamente di competenza del Ministero della giustizia e

quali invece siano di spettanza del Consiglio superiore della magistratura.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del sacerdote eritreo Moissié Zerai, presidente dell'agenzia Habeshia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	24
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del Presidente .....	25
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
Comunicazioni del Presidente .....	25

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione del sacerdote eritreo Moissié Zerai, presidente dell'agenzia Habeshia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Furio COLOMBO, *presidente*, introduce l'audizione.

Moissié ZERAI, *presidente dell'agenzia Habeshia*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Furio COLOMBO, *presidente*, Renato FARINA (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD) e Franco NARDUCCI (PD).

Moissié ZERAI, *presidente dell'agenzia Habeshia*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Furio COLOMBO, *presidente*, in riferimento all'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, il cui termine di conclusione è stato da ultimo prorogato al 31 gennaio 2011, in considerazione dell'esiguo tempo a disposizione per il completamento del lavoro d'indagine prega i rappresentanti dei gruppi di voler segnalare con sollecitudine eventuali richieste di audizione. Segnala l'opportunità che la fase finale dell'approfondimento istruttorio contempli anche l'audizione del presidente del Comitato interministeriale per i diritti dell'uomo, il Ministro Diego Brasioli. Segnala altresì che alla ripresa dei lavori dopo la pausa per le festività natalizie l'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dei diritti fondamentali nel mondo riprenderà la sua attività con una riunione aperta alla partecipazione dei componenti del Comitato.

Renato FARINA (PdL) ritiene che l'indagine dovrebbe affrontare la situazione delle comunità cristiane in Iraq in considerazione del clima di elevato allarme che regna nel Paese, anche in base a quanto riferisce il vescovo ausiliare di Baghdad dei Caldei, monsignor Shlemon Warduni. Ricorda il recente attentato, avvenuto alla fine di ottobre, in cui hanno perso la vita cinquantasette persone e che, alla luce della mancata reazione da parte delle autorità irachene, da molti viene considerato come ascrivibile ad una politica non contraria ad atti di pulizia etnica nei confronti dei cristiani.

Furio COLOMBO, *presidente*, condivide la proposta del collega Renato Farina.

Francesco TEMPESTINI (PD) osserva che anche un approfondimento sullo stato dei diritti umani in Bielorussia dovrebbe integrare il patrimonio conoscitivo finora acquisito, in ragione di quanto registrato dagli organi di informazione in relazione al recente processo elettorale che ha portato alla riconferma del presidente Lukashenko.

Furio COLOMBO, *presidente*, nel condividere l'osservazione dell'onorevole Tempestini segnala che l'onorevole Mecacci, in qualità di componente della delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare dell'OSCE, ha svolto funzioni di osservatore durante le elezioni presidenziali in Bielorussia. Ritiene che sulla vicenda potrebbe autorevolmente riferire un rappresentante dell'ufficio dell'OSCE competente in tema di istituzioni democratiche e diritti umani.

Francesco TEMPESTINI (PD) si associa alla proposta del presidente Colombo.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 13.30.**

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Enrico PIANETTA, *presidente*, fa presente che è in preparazione la bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, conclusa lo scorso 31 ottobre. Auspica che, in linea con il clima costruttivo e collaborativo tra i due schieramenti instauratosi fin dall'inizio dei lavori, il documento possa raccogliere ampio con-

senso tra i gruppi di maggioranza e opposizione. Chiede pertanto ai colleghi di formulare eventuali proposte di lavoro ed osservazioni ai fini della stesura del documento stesso.

Ricorda che l'esame del documento conclusivo, che la Commissione avvierà a partire da domani, prenderà spunto dai contenuti del documento intermedio approvato nel giugno del 2009, nonché dagli esiti del convegno interparlamentare svoltosi ai primi del mese di luglio 2009 sul tema del ruolo dei Parlamenti nazionali per la realizzazione degli Obiettivi del Millennio. Richiama quindi la Dichiarazione finale adottata al termine dei lavori del convegno stesso e i significativi contenuti acquisiti dal Comitato in occasione della partecipazione nel mese di settembre 2010 ai lavori del Vertice delle Nazioni Unite sugli Obiettivi del Millennio, svoltosi a New York.

Sottolinea che il documento dovrebbe recepire gli elementi di preoccupazione più volte sollevati durante il lavoro di indagine relativi alla drastica riduzione delle risorse destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo, alla questione dell'efficacia degli aiuti su cui impattano negativamente i gravi ritardi maturati dal nostro Paese nell'adempimento degli impegni internazionali. Un'ulteriore questione problematica da affrontare riguarda i rapporti tra il Ministero degli affari esteri, depositario di una visione strategica d'insieme in tema di cooperazione allo sviluppo, e il Ministero dell'economia e delle finanze, competente in tema di contribuzione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali.

Ritiene che in prospettiva il Comitato dovrebbe concentrare la propria attenzione sui possibili sviluppi del lavoro d'indagine sul piano della produzione normativa e della riforma della legislazione in tema di cooperazione allo sviluppo.

Paolo CORSINI (PD) ritiene che la Commissione dovrebbe disporre di tempi

congrui per un'adeguata trattazione dei delicati contenuti del documento conclusivo.

Mario BARBI (PD) sottolinea che l'aspetto più significativo riguarda il prosieguo dei lavori del Comitato, al fine di dare adeguato sviluppo alle risultanze del lavoro d'indagine.

Enrico PIANETTA, *presidente*, condivide l'approccio indicato dal collega Barbi, richiamando l'importante lavoro avviato dalla Commissione per la riforma della legge n. 49 del 1987.

Francesco TEMPESTINI (PD) fa presente che il suo gruppo potrà esprimere il proprio assenso soltanto su un documento conclusivo che dia il giusto il risalto alle gravi responsabilità del Governo italiano in tema di cooperazione allo sviluppo anche in riferimento al mancato stanziamento delle dovute risorse soprattutto in tema di lotta all'AIDS.

Enrico PIANETTA, *presidente*, condivide l'opportunità di evidenziare nel documento conclusivo le carenze nel *quantum* delle risorse e il tema dei ritardi nell'adempimento degli impegni internazionali.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che la cooperazione allo sviluppo rappresenta il versante di politica estera in cui questo Governo ha mancato del tutto. Sulla questione preannuncia una linea di speciale rigore da parte del suo gruppo, essendo impossibile annacquare le gravi responsabilità di questo Esecutivo.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ribadendo l'invito ai gruppi ad una collaborazione fattiva sui contenuti del documento conclusivo, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 13.50.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	27
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
--	----

AVVERTENZA .....	33
------------------	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Donato Lamorte cessa di far parte della Commissione.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate.**  
(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame riservandosi di

formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che non vi sia altro da aggiungere rispetto a quanto evidenziato dal relatore.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta prevista per la giornata di domani.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

**Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate.**

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si sofferma sulla norma che configura l'istituto del parere reso dall'autorità militare competente per territorio nell'ambito della valutazione del rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici nelle zone di cantiere. Infatti, ad avviso del Governo, tale valutazione rientra nella sfera di competenza del coordinatore della sicurezza, cui l'amministrazione della Difesa, su richiesta, potrebbe rendere le necessarie in-

formazioni sull'attività di bonifica eseguite nelle zone limitrofe. Pertanto il parere medesimo non dovrebbe assumere carattere vincolante, come invece prevede il testo in esame. Osserva che le informazioni che l'autorità militare rende non possono presupporre una specifica conoscenza della mappatura degli ordigni interrati, non risultando possibile escludere il ritrovamento casuale di ordigni anche in zone non storicamente interessate da operazioni belliche.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di utilizzare una dizione più appropriata per indicare l'attività di bonifica « sistematica e preventiva », che dovrebbe essere più correttamente definita attività di bonifica « programmata ».

Augusto DI STANISLAO (IdV), contrariamente a quanto osservato dal rappresentante del Governo, reputa che la figura del coordinatore della sicurezza non dovrebbe essere investita della responsabilità della valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici. Più in generale, nel condividere il carattere programmatico che dovrebbe rivestire l'attività di bonifica, reputa importante che possa essere sviluppata dal ministero un'adeguata mappatura delle zone di rischio che il nostro territorio presenta ed anche una specifica informativa sulla tipologia degli ordini il cui ritrovamento appare probabile.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito sviluppatosi e delle valutazioni svolte dall'Esecutivo si riserva di presentare una proposta di parere nella successiva seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

**Atto n. 305.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, segnala che il provvedimento in esame introduce, in particolare, una nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) ed istituisce la figura del Consigliere militare del Ministro, cui si connette anche l'ampliamento delle competenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e la soppressione dell'Ufficio per la politica militare.

L'introduzione di una nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), consegue all'istituzione di questo organo con decreto del Ministro 30 aprile 2010, in sostituzione del Servizio di controllo interno e in attuazione delle previsioni della cosiddetta « legge Brunetta » e del relativo provvedimento attuativo. In particolare, la lettera *h*) dell'articolo unico dello schema in esame sostituisce l'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15

marzo 2010, n. 90, che attualmente disciplina il funzionamento dell'OIV e che reca esclusivamente un rinvio alla norma generale ed una specificazione sul trattamento economico dei componenti. Il nuovo articolo, invece, definisce nel dettaglio i compiti, la composizione, le strutture organizzative ed il trattamento economico relativi al nuovo organismo.

Sul piano funzionale, oltre a recepire le disposizioni generali, il testo in esame specifica che l'organismo esercita le proprie attività anche nei riguardi degli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa e che può accedere agli atti e documenti che riguardano le attività del Ministero. Per quanto concerne la struttura dell'OIV, si prevede che l'organo possa essere monocratico ovvero costituito da un collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli ufficiali generali delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili del Ministero o esperti di pianificazione e programmazione strategica estranei all'amministrazione. L'Organismo è inoltre dotato di un Ufficio di supporto, istituito quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, articolato in due reparti. La norma prevede che questo ultimo sia composto da un contingente di personale non superiore a quattordici unità e che di esso debbano far parte due dirigenti civili di seconda fascia e due ufficiali con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è definita con determinazione del Presidente dell'OIV, cui è demandata anche la nomina del responsabile dell'Ufficio. Al riguardo evidenzia che il parere del Consiglio di Stato rileva che tale disposizione « anche se dettata dall'intento di accreditare l'assoluta autonomia ed indipendenza dell'organismo, appare impropria ». Ciò sul presupposto che – mentre l'OIV in quanto tale è posto al di fuori dell'organizzazione ministeriale – tale Ufficio invece « costituisce comunque un'articolazione facente parte organicamente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro » per cui « necessariamente, la

determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare di detto Ufficio, alla pari degli altri uffici dell'amministrazione della Difesa, non possono che soggiacere alle regole generali e alle norme comuni dettate in materia dalle disposizioni normative vigenti».

Ulteriore innovazione è rappresentata dalla figura del Consigliere militare, che è nominato tra gli ufficiali generali o ammiragli, ovvero dirigenti della Pubblica amministrazione o esperti. A tale figura — che risponde direttamente al Ministro — sono attribuite funzioni di supporto per l'elaborazione di direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, ed opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro. Al riguardo ricorda che il già citato parere del Consiglio di Stato rileva che le attribuzioni del Consigliere militare «saranno comunque disimpegnate, tenuto conto delle funzioni e prerogative riconosciute agli organi di vertice delle organizzazioni militari, in coordinamento e collaborazione con lo stato maggiore della Difesa».

A tale previsione si riconnette l'ampliamento delle competenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e la soppressione dell'Ufficio per la politica militare, le cui funzioni sono appunto assorbite dal Gabinetto. In particolare, a quest'ultimo è espressamente conferita l'attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro in materia di politica militare. Inoltre, viene affidato a tale organo la cura dei rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed il coordinamento delle attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa.

Sempre nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro lo schema di regolamento in esame espressamente precisa che essi esercitano le proprie attività anche in favore dei Sottosegretari di Stato per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro (il testo vigente si riferisce, invece, allo svolgimento degli incarichi isti-

tuzionali delegati dal Ministro) e che questi ultimi designano i consiglieri per gli affari delegati. È altresì estesa al personale addetto a tali uffici, ad esclusione delle figure apicali, la disciplina generale sulla durata degli incarichi al termine del mandato governativo (di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001).

Reputa opportuno segnalare, infine, i contenuti della lettera *f*) dello schema di Regolamento, che interviene sull'articolo 19 del Testo unico, concernente il trattamento economico da riconoscere al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione. In questo contesto, si definiscono trattamenti indennitari che nell'attuale Testo unico non sono previsti, ma che erano già contenuti nell'articolo 8, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Appare dunque determinarsi una sorta di reviviscenza delle suddette disposizioni, dal momento che l'effetto abrogativo del citato decreto n. 162 si è determinato con l'entrata in vigore del Testo unico, lo scorso 9 ottobre 2010.

Conclusivamente, nell'esprimere una valutazione favorevole sul testo, si riserva di presentare una proposta di decisione alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito. Segnala, tuttavia, che sul piano redazionale, la scelta di riprodurre interamente disposizioni già esistenti (in alcuni casi modificandone esclusivamente la collocazione e la ripartizione interna in commi o lettere), non appare congrua rispetto all'esigenza di rendere evidenti le effettive innovazioni che si intendono apportare alla disciplina vigente.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA conferma che il testo in esame tratta principalmente due aspetti dell'organizzazione ministeriale. Il primo attiene all'introduzione di una nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), mentre il secondo riguarda la posizione della nuova figura del consigliere militare. Su entrambi i punti il Consiglio di Stato ha ritenuto di formulare le osservazioni riferite dal relatore. Al riguardo, tiene a precisare, che

il presupposto su cui si basa il primo rilievo espresso dal Consiglio di Stato non è condivisibile. Infatti, risulta ormai accertato, come peraltro confermato dalla Circolare n. 18 del 16 aprile 2010 emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che sia l'OIV che la relativa struttura di supporto presso di essa istituita, debbano collocarsi al di fuori degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Quanto al secondo rilievo osserva che caratteristica precipua degli uffici di diretta collaborazione – e comunque dei diretti collaboratori del vertice politico – è quella di operare in una posizione di autonomia rispetto all'apparato gestionale e che, in tal senso, ha fino ad oggi svolto le proprie funzioni Ufficio della politica militare.

Richiama il principio secondo cui occorre distinguere tra l'area operativa e tecnico amministrativa, da un lato, e, dall'altro, gli organi che costituiscono lo *staff* del Ministro. Questi ultimi sono deputati a coadiuvare il titolare del dicastero nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico e di alta amministrazione, che gli organi operativi sono poi chiamati ad attuare sul piano tecnico.

In questo contesto organizzativo, risulta necessario attrarre le competenze in materia di politica militare presso il Gabinetto del Ministro, in cui entra a far parte il consigliere militare, chiamato a cooperare con il Ministro per l'elaborazione delle direttive politiche che sono tenuti ad attuare i vertici operativi, a partire dal Capo di stato maggiore della difesa. Sarebbe invece incongruo ipotizzare che chi è chiamato a coadiuvare il Ministro nelle determinazioni di indirizzo in materia di politica militare sia gerarchicamente subordinato a coloro che ne sono i diretti destinatari.

Segnala inoltre che, opportunamente, lo schema di regolamento specifica che anche i Sottosegretari di Stato possano avvalersi dell'Ufficio di Gabinetto per l'adempimento dei compiti ad essi delegati dal Ministro.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene condivisibili i rilievi espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento quanto all'esigenza che la nuova struttura di supporto dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) sia integralmente collocata nell'alveo dell'organizzazione ministeriale.

Chiede inoltre di avere informazioni più precise quanto agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e, più in generale, sulle motivazioni e le reali esigenze sottese alla modifica dell'attuale regolamento. Non ritiene, allo stato delle informazioni in possesso della Commissione, di poter giungere ad una decisione ponderata, in quanto, per dare un giudizio definitivo, occorre disporre dell'indicazione specifica dei problemi che si sono manifestati e di un'analisi comparativa delle possibili soluzioni che sono state prospettate e valutate prima di assumere questa iniziativa.

Conclusivamente, invita a verificare se la nuova normativa sia effettivamente idonea a rafforzare lo svolgimento delle prerogative istituzionali del Dicastero o se, invece, esso risponde solo ad una volontà dell'attuale Ministro di rafforzare la sua posizione all'interno della struttura che dirige.

Antonio RUGGHIA (PD) non esprime valutazioni in ordine alla nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), trattandosi di un mero recepimento della normativa generale fissata dalla legge n. 15 del 2009. Si sofferma, invece, sulle norme che istituiscono la figura del consigliere militare del Ministro, in sostituzione dell'Ufficio per la politica militare, che viene conseguentemente soppresso. Si toccano, infatti, competenze di particolare delicatezza, che non appare opportuno rimettere esclusivamente ad un soggetto strettamente legato all'organo di vertice politico. Inoltre, ricorda che un organismo molto simile è già presente in seno alla Presidenza del consiglio dei ministri. La disciplina di tale organo reca una precisazione che ritiene condivisibile in ordine ai requisiti sogget-

tivi di coloro che possono assumere l'incarico. Viene infatti chiarito che il consigliere militare del Presidente del Consiglio deve essere scelto tra generali o ammiragli in servizio permanente effettivo. Non comprende, quindi, le ragioni per cui un'analoga specificazione non sia presente anche per il consigliere militare del Ministro.

Franco GIDONI (LNP) esprime una valutazione positiva dei contenuti del provvedimento, rilevando che la riorganizzazione di taluni uffici appare sicuramente funzionale ad una più efficace azione ministeriale, nel quadro di un maggior controllo della spesa e di un miglior utilizzo delle risorse umane disponibili.

In particolare, l'espansione della sfera di competenza delle strutture di diretta collaborazione del Ministro è condivisibile nella misura in cui sostenga effettivamente il titolare del dicastero nella gestione dei propri rapporti istituzionali, con i *media* e con gli altri organi dello Stato. Suscita alcune perplessità il fatto che si tenda però a replicare strutture già esistenti. Infatti, i compiti del consigliere militare sono in parte sovrapponibili con quelli del Capo di stato maggiore della difesa, con le conseguenti difficoltà che potrebbero sorgere in casi di contrasto tra queste due figure. Peraltro, non va sottovalutata la circostanza che la scelta del consigliere militare può avvenire anche tra personalità del mondo accademico o esperti, e dunque non necessariamente nell'ambito delle gerarchie militari.

Si chiede inoltre se, per ragioni di razionalizzazione della spesa, non sia opportuno introdurre misure restrittive in relazione alla facoltà di nominare tre vice capi di gabinetto, di fissare tetti massimi agli emolumenti degli organi di vertice e di precisare che il numero complessivo di centocinquantatré unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro sia da considerarsi come limite invalicabile.

Infine, esprime perplessità sulla norma che consente di scegliere se l'organismo indipendente di valutazione della *perfor-*

*mance* (OIV) possa assumere forma monocratica ovvero collegiale. L'opzione monocratica rischia, infatti, di affidare l'esclusiva gestione dell'organo ad un soggetto che, in quanto inserito nell'ambito di una gerarchia militare, potrebbe non avere quei requisiti di indipendenza che sono evidentemente indispensabili per quella funzione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando a quanto osservato dall'onorevole Ruggia, precisa che il consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge essenzialmente un ruolo di interfaccia con l'amministrazione della difesa. Ne deriva, dunque, la necessità che sia inserito attualmente nell'organico della stessa. Non è invece affidato ad esso alcun compito di consulenza nell'elaborazione di direttive o indirizzi politici.

Con riferimento alle valutazioni espresse dall'onorevole Gidoni, condivide quanto detto in ordine alla composizione collegiale dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), che peraltro è chiamato in massima parte a valutare personale civile. Osserva inoltre che il ruolo del Capo di stato maggiore della difesa è profondamente diverso da quello che sarà svolto dal consigliere militare, dovendo il primo sostanzialmente dare attuazione tecnico-operativa alle determinazioni ed agli indirizzi formulati dall'organo politico di vertice, che si avvale a tale scopo del suo consigliere militare nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto. Anche in ragione di ciò appare opportuno non prevedere che il consigliere militare sia necessariamente ancora in servizio, e dunque subordinato al Capo di stato maggiore. Ciò che rileva per questa figura è che, indipendentemente se sia effettivo o già in congedo, abbia una reale competenza in materia.

Infine, replicando all'onorevole Di Stanislao, conferma che il provvedimento presuppone l'invarianza della spesa e che è funzionale ad una riduzione dei costi di

gestione, mentre sottolinea che l'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di Governo svolta dal dicastero.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito sviluppatosi e delle valutazioni svolte dall'Esecutivo si riserva di presentare una proposta di parere nella successiva seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione ha richiesto di deliberare i rilievi indicando come data ultima il prossimo 22 dicembre, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti i punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.*  
*C. 207 Cirielli.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.*

*Sulla missione a Roma del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica « Giulio Douhet » di Firenze e all'Accademia militare di Modena.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 e abb-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	40

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 15.10.**

#### Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

##### C. 2424 e abb-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.100 riferito al provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.100 della Commissione relativo alla proposta di legge recante

interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta del 24 novembre 2010. Rileva, in particolare, che l'emendamento è volto a recepire l'osservazione contenuta in tale parere, con la quale si richiedeva di valutare l'effettiva possibilità che il provvedimento entri in vigore nel corso del corrente esercizio finanziario e, eventualmente, differire all'anno 2011 l'applicazione dello stesso, conseguentemente aggiornando la copertura finanziaria. In proposito, rileva che la proposta emendativa, modificando la decorrenza degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, adegua conseguentemente la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 8. Con riguardo alle modifiche proposte, rileva in primo luogo l'opportunità che il Governo confermi la disponibilità di 3,52 milioni nell'anno 2011, di 4,24 milioni di euro nell'anno 2012 e di 0,4 milioni di euro nell'anno 2013 nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Segnala che dalla scheda allegata alla tabella dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al disegno di legge di bilancio per il 2011-2013, la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione ammonta a euro 886.284.020 per l'anno 2011 e 1 euro 627.384.623 per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Ritiene altresì opportuno che il Governo confermi che il differimento al 2011 dell'applicazione del provvedimento comporti esclusivamente lo scorrimento di un anno dei relativi oneri. In particolare, si rileva che gli oneri riferiti all'articolo 1, comma 9, erano quantificati in misura pari a 0,41 milioni di euro per l'anno 2011 e 0,40 milioni di euro per l'anno 2012, mentre la nuova formulazione dell'articolo 8 sembra presupporre oneri pari a 0,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e a 0,40 milioni di euro per l'anno 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni del relatore in ordine all'assenza di profili problematici nel provvedimento, sottolineando come già si stiano svolgendo accurati approfondimenti con riferimento alla nuova disciplina prevista dalla Convenzione della quale si prevede la ratifica.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.100.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE.**

**C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, relativa allo sdoganamento centralizzato e che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica. Segnala che il Senato della Repubblica – a seguito del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione recante, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una condizione relativa all'inserimento di una clausola di monitoraggio – ha introdotto l'articolo 3, che prevede il monitoraggio

da parte dell'Agenzia delle dogane degli effetti delle misure della Convenzione, stabilendo che le relative risultanze siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale a sua volta riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni. Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare, tenendo conto che la modifica introdotta viene incontro a richieste formulate anche nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni del relatore in ordine all'assenza di profili problematici nel provvedimento, sottolineando come siano in corso adeguati approfondimenti in merito alla nuova disciplina prevista dalla Convenzione della quale si prevede la ratifica.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.**

**C. 3881 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, corredato di relazione tecnica, che autorizza la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve-

nire le evasioni fiscali, stipulata a Roma il 3 luglio 2002.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziari delle diverse disposizioni della Convenzione, con riferimento all'articolo 5, rileva che andrebbero fornite più puntuali indicazioni sull'irrelevanza in termini di variazioni di gettito della eventuale sussistenza di fattispecie che, a causa della non perfetta sovrapponibilità dei casi rientranti nelle diverse definizioni di « stabile organizzazione » e di « rappresentanza permanente », potrebbero dare luogo ad una sottrazione di base imponibile nei confronti dell'erario italiano. In particolare, ritiene che andrebbero fornite indicazioni circa il rilievo dei possibili effetti finanziari della diversa disciplina riguardante i cantieri di costruzione e montaggio. Segnala, infatti, che, in base alla Convenzione in esame, i redditi derivanti da tale attività sono tassati nello Stato in cui si situa il cantiere se la durata di tale attività supera i dodici mesi, in quanto rientranti nella nozione di « stabile organizzazione ». Sulla base della precedente Convenzione, i medesimi redditi sono tassati nello Stato in cui si situa il cantiere, se la durata di tale attività supera i trentasei mesi. Osserva, inoltre, che, poiché è plausibile supporre la presenza di cantieri di società residenti in Italia sul territorio moldavo, i redditi derivanti dall'esercizio di attività di cantiere la cui durata è superiore a dodici mesi ma inferiore a trentasei, sarebbero, in virtù della nuova disciplina convenzionale, imponibili in Moldova, anziché in Italia, sulla base del criterio esclusivo della residenza della società che li percepisce. Per quanto concerne l'articolo 10 della Convenzione, in materia di dividendi, rileva di non avere nulla da osservare al riguardo anche in relazione ai chiarimenti forniti dal Governo, preso atto dell'impossibilità di prevedere e valutare l'eventuale verificarsi di modifiche strutturali nell'attuale flusso di dividendi tra società dei Paesi contraenti. Per quanto concerne l'articolo 11 della Convenzione, relativo alla tassazione degli interessi, rileva che nella nota del Governo si esprime l'impossibilità di pervenire, in

assenza di dati puntuali, alla quantificazione di variazioni di gettito collegate al possibile verificarsi di determinate fattispecie. Rileva come tale impossibilità sia ribadita anche con riferimento alla valutazione degli effetti riguardanti alcune tipologie di redditi il cui regime fiscale è disciplinato dai successivi articoli della Convenzione in esame. Ritiene che andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di prevedere — per ragioni prudenziali — una procedura di monitoraggio per rilevare il verificarsi di eventuali effetti sul gettito di apprezzabile entità. Con riferimento all'articolo 13 della Convenzione, relativo alla tassazione degli utili da capitale, richiama quanto osservato in corrispondenza delle disposizioni di cui al precedente articolo 11 della Convenzione circa l'opportunità di prevedere una procedura di monitoraggio. Per quanto concerne l'articolo 17 della Convenzione, in materia di artisti e sportivi, rileva di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le eventuali variazioni di flussi per l'erario, ove si determinino, diano luogo a variazioni di gettito di entità non rilevante. Con riferimento alle disposizioni relative all'applicazione della Convenzione, contenute nell'articolo 30, segnala che i tempi di esame parlamentare del provvedimento potrebbero determinare l'esigenza di un aggiornamento al 2012 della decorrenza degli effetti di perdita di gettito, qualora la Convenzione entrasse in vigore nel 2011 ed osserva che sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Per quanto concerne, infine, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, fermo restando quanto osservato in ordine alla decorrenza dell'onere osserva che le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte nel capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. In proposito, ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere espresso sul provvedimento in esame, ha formulato una osservazione nella quale si invitava il Governo, nell'individuare le modalità di copertura di futuri provvedimenti di ra-

tifica di accordi internazionali, a prescindere dall'utilizzo delle risorse di cui alla predetta legge n. 170 del 1997, dal momento che le stesse erano iscritte in bilancio come spese obbligatorie. Osserva come questa osservazione appaia ora superata alla luce delle nuove modalità di iscrizione in bilancio delle risorse relative alla legge n. 170 del 1997. Rileva, infatti, che, a differenza di quanto previsto nel bilancio relativo all'esercizio 2010, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2011-2013, le risorse relative ai contributi obbligatori ad organismi internazionali non sono più iscritte in un solo capitolo, ma sono state ripartite nei capitoli 2302 e 2303, il primo recante spese rimodulabili e il secondo obbligatorie. Segnala, infine, che dalle schede di analisi allegate alla tabella di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si evince che le risorse relative alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte in bilancio come spese rimodulabili, nell'ambito del capitolo 2302, nella misura di 380.000 euro. Sul punto ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 5 della Convenzione, evidenzia che, in considerazione della tipologia prevalente degli investimenti nella Repubblica di Moldova e delle modalità di svolgimento delle attività di cantiere, soggette a fattori congiunturali e specifici, non appare possibile la quantificazione degli effetti finanziari conseguenti all'attrazione a tassazione nella Repubblica di Moldova dei redditi derivanti dall'esercizio sul territorio moldavo di attività di cantieri, di durata superiore a dodici mesi, ma inferiore a trentasei, di società residenti in Italia. Per quanto riguarda l'eventuale differimento degli effetti di gettito legato ai tempi di esame parlamentare del provvedimento, osserva che, nell'ipotesi di entrata in vigore della Convenzione entro il 2011, ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, si produrrebbe una traslazione degli effetti suddetti all'anno di imposta successivo, con oneri, in termini di cassa,

pari a 16.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. In tale ipotesi, segnala l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, prevedendo la decorrenza degli oneri suindicati dall'anno 2012.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, rileva preliminarmente come, al di là delle considerazioni strettamente attinenti alla copertura finanziaria, il disegno di legge di ratifica della Convenzione tra Italia e Moldova rappresenti un importante strumento per sostenere il consolidamento delle istituzioni democratiche in quest'ultimo Paese, costituitosi a seguito della dissoluzione dell'Unione sovietica. In particolare, ricorda che di recente si sono svolte le terze consultazioni elettorali in due anni, che hanno confermato al Governo la coalizione delle forze politiche contrapposte al Partito comunista moldavo. Per quanto attiene ai profili più propriamente riconducibili alla competenza della Commissione, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3881, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che le minori entrate derivanti dall'articolo 5 della Convenzione non sono quantificabili, ma che la loro entità appare in ogni caso destinata a risultare di dimensioni modeste;

ritenuto che, tenuto conto della modesta entità degli oneri recati dal provvedimento, sia possibile trascurare come, in considerazione dei tempi di esame parlamentare e di completamento delle proce-

dure di ratifica, gli effetti finanziari del provvedimento stesso siano destinati a prodursi a partire dal 2012;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa.**

**C. 3882 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, ricordando come esso autorizzi la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala preliminarmente che il disegno di legge presentato al Senato è corredato di una relazione tecnica, la quale afferma che l'attuazione dell'Accordo non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, al fine di confermare quanto evidenziato nella relazione tecnica circa l'assenza di maggiori oneri connessi all'attuazione dell'Accordo, considerato che il disegno di legge di ratifica non reca una clausola d'invarianza finanziaria, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione e di valutazione in merito alla composizione e alla

programmazione dell'attività del gruppo di lavoro congiunto, da istituire ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, e alle modalità in cui saranno sviluppate le attività di supporto ad iniziative commerciali e alle industrie di difesa, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, lettera e). In merito alle misure di implementazione generale dell'Accordo, in particolare quelle elencate all'articolo 4 e all'articolo 8, evidenzia che quest'ultima norma pone le relative spese a carico di ciascuna Parte. In proposito, osserva che non appare coerente con quest'ultima disposizione l'indicazione, contenuta nella relazione tecnica, in base alla quale le spese ulteriori rispetto a quelle ordinariamente già sostenute dal Ministero della difesa saranno poste a carico del Paese richiedente. In proposito, ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo. Ai fini di una valutazione degli effetti finanziari complessivi del provvedimento, a suo avviso sarebbe necessario che il Governo fornisca elementi anche in merito alle effettive disponibilità presenti sui predetti capitoli alla luce del complesso delle attività già finanziate con le medesime risorse. Non ritiene, invece, che l'articolo 13 presenti profili finanziari problematici, nel presupposto che – qualora vengano apportate, per effetto di intese o di programmi successivi, modifiche all'Accordo suscettibili di avere effetti finanziari – sarà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, afferma che l'attuazione del presente Accordo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione tecnica, inoltre, con riferimento all'articolo 8 dell'Accordo – che regola gli aspetti finanziari delle attività di cooperazione derivanti dallo stesso – si afferma che si tratta di attività istituzionali della medesima tipologia e di pari impegno a quelle già svolte dal Ministero della difesa e i cui oneri vengono coperti, come già previsto a legislazione vigente, a valere sulle risorse stanziati nel

piano di gestione 2, relativo alla Ratifica ed esecuzione accordi settore difesa, del capitolo 1170 dello stato di previsione del Ministero della difesa, recante « Spese per la cooperazione ». In proposito ricorda che il predetto piano di gestione reca, per l'anno 2010, uno stanziamento assestato di cassa e di competenza di 196.130 euro e – in base alla legge di bilancio per il triennio 2011-2013, di recente approvazione – uno stanziamento di competenza e di cassa pari a 269.495 euro per l'anno 2011, a 204.510 euro per l'anno 2012 e a 269.495 euro per l'anno 2013. Ricorda, peraltro, che recenti leggi di ratifica di analoghi accordi con altri Paesi in materia di cooperazione nel settore della difesa contengono clausole di copertura finanziaria di oneri derivanti, in particolare, da spese di viaggio e di missione di funzionari o rappresentanti italiani, in relazione alla costituzione di comitati misti, non dissimili dal gruppo di lavoro per coordinare le attività di cooperazione nel settore della difesa, è presente anche all'articolo 2 dell'Accordo in esame. Osserva, infine, che l'articolo 8, comma 3, dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge reca una specifica disposizione in base alla quale tutte le attività poste in essere nell'ambito dello stesso saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti. A suo avviso, è quindi opportuno che il Governo chiarisca se le risorse allocate nel suddetto piano di gestione siano sufficienti all'attuazione del presente Accordo, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 15.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.**

**Atto n. 299.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta, precisa preliminarmente che le leggi n. 146, 147 e 148 del 2004, con le quali sono state istituite le province di Fermo, di Barletta – Andria – Trani, nonché di Monza e della Brianza prevedono espressamente che con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano adottati i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle predette province degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili con le citate disposizioni. Sul punto, precisa che l'istituzione degli uffici in questione si configura come una mera eventualità, da attuare nei limiti delle risorse disponibili, osservando che in via generale la disposizione dovrà comunque tenere conto del processo di razionalizzazione e di riduzione della rete periferica delle amministrazioni statali, le quali, pertanto, potranno procedere all'istituzione delle nuove strutture in linea con il disegno

generale di revisione della rete territoriale esistente. Ribadisce, in ogni caso, che gli oneri occorrenti per l'istituzione delle nuove province, compresa l'istituzione delle prefetture, dovranno trovare copertura negli stanziamenti a legislazione vigente recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 146 del 2004, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 147 del 2004 e di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 148 del 2004, i quali, nella legge di bilancio 2011-2013, ammontano a euro 14.621.878 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e ad euro 14.724.835 per l'anno 2013. Per quanto concerne i chiarimenti richiesti in ordine alle risorse sussistenti nell'ambito delle contabilità speciali intestate ai commissari e finalizzate all'istituzione delle prefetture, si segnala che le giacenze di tesoreria al 14 dicembre 2010 ammontano a 13.590.717,15 euro per la provincia di Monza e della Brianza, a 21.602.018,65 euro per la provincia di Fermo e a 31.294.691,47 euro per la provincia di Barletta – Andria – Trani. Da ultimo, per quanto attiene alle spese di missione, precisa che tali spese saranno sostenute solo nella fase di attivazione dei nuovi uffici, dal momento che, a seguito della costituzione delle nuove prefetture, ad esse verrà assegnato personale che dimori abitualmente nella provincia dove ha sede la prefettura. Deposita, quindi, agli atti della Commissione una nota contenente ulteriori chiarimenti, elaborata dal Ministero dell'interno.

Antonio BORGHESI (IdV), nel richiamare quanto già detto nella seduta del 15 dicembre 2010, annuncia il voto contrario dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), in considerazione della delicatezza dell'argomento, ritiene che sarebbe preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda, in via preliminare, che in questa legislatura i

parlamentari del gruppo UdC si sono fatti promotori di iniziative legislative volte alla riduzione del numero delle province, al fine di pervenire alla semplificazione e alla razionalizzazione delle amministrazioni territoriali. Con riferimento alle tre nuove province costituite per effetto delle leggi approvate nella XIV legislatura, alle quali si riferisce lo schema di regolamento, ricorda, peraltro, come avesse espresso un voto contrario sui relativi disegni di legge nel corso del loro esame presso il Senato della Repubblica. Per quanto attiene ai profili più strettamente riconducibili alle competenze della Commissione bilancio, osserva come le relazioni tecniche presentate con riferimento ai disegni di legge istitutivi delle nuove province configurassero una amministrazione territoriale dello Stato assai diversa da quella di fatto realizzatasi, in quanto presupponevano la costituzione di una provincia « leggera », nella quale non si sarebbero realizzati nuovi uffici periferici delle amministrazioni statali. Su un piano più generale, osserva come la Lega Nord mantenga un atteggiamento non del tutto coerente in materia di prefetture e uffici territoriali delle amministrazioni centrali, in quanto nelle dichiarazioni pubbliche e nelle proposte di legge richiede un drastico ridimensionamento delle prefetture, che non trova riscontro negli atti concreti del Governo, che non garantiscono una lotta altrettanto forte al centralismo e agli sprechi. Con particolare riferimento al tema delle prefetture, osserva come dovrebbe riflettersi attentamente sulle circoscrizioni territoriali delle prefetture, ricordando, a titolo di esempio, come ben undici regioni abbiano una popolazione inferiore a due milioni di abitanti, a fronte di sei province con una popolazione di un milione di abitanti. Ritiene, infatti, assai singolare che nel territorio della Regione Marche, che ha una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, esistano già quattro prefetture, alle quali ora si aggiunge quella di Fermo, mentre nella provincia di Roma, che ha una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, sussista una sola prefettura. Ricorda, peraltro, come, in occasione del-

l'approvazione delle leggi istitutive delle nuove province, molte delle questioni poste dalla costituzione delle nuove prefetture non furono affrontate nel modo dovuto, anche in considerazione della volontà di non creare dissapori tra le diverse città sedi della provincia. Per questo motivo, ricorda che, con riferimento alla costituzione della provincia di Barletta, Andria e Trani, non si procedette all'indicazione delle sedi della prefettura, della questura e del capoluogo di provincia, rimandando ogni decisione al riguardo ad una fase temporale successiva. In ogni caso, ribadisce come l'elemento dirimente ai fini della valutazione dello schema di regolamento sia rappresentato dalla difformità tra le relazioni tecniche allegate ai disegni di legge istitutive delle nuove province – che, ad esempio, non prevedevano l'istituzione di nuovi comandi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato – e i provvedimenti successivamente adottati, che hanno previsto l'istituzione di nuove strutture a livello provinciale. Ritiene, pertanto, che, da un punto di vista tecnico, dovrebbe svolgersi un puntuale confronto tra gli oneri previsti nelle originarie relazioni tecniche e quelli effettivamente sostenuti a seguito dell'istituzione delle province. Annuncia, pertanto, la propria astensione sulla proposta di parere.

Pietro FRANZOSO (Pdl) ritiene tardiva le considerazioni svolte dall'onorevole Ciccanti, pur augurandosi che vi sia l'occasione per lo svolgimento di una riflessione generale sul tema delle province, ove poter meglio affrontare i temi da lui sollevati.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur apprezzando le considerazioni svolte a titolo personale dall'onorevole Ciccanti, annuncia il voto contrario dell'UdC sulla proposta formulata dal relatore.

Rolando NANNICINI (PD), richiamandosi alle valutazioni espresse dall'onorevole Ciccanti, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta formulata dal relatore.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sottolinea come dal dibattito sia stata confermata la posizione già assunta dai gruppi politici in riferimento alle leggi istitutive delle nuove province in esame, con il PdL e la Lega Nord favorevoli e gli altri gruppi di opposizione contrari. Formula, quindi, la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 configurano l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nell'ambito delle nuove province in termini facoltativi, prevedendo altresì che all'istituzione di detti uffici si provveda « entro i limiti delle risorse rese disponibili » dalle medesime leggi;

in ogni caso, all'istituzione dei nuovi uffici si provvederà tenendo conto del processo di razionalizzazione e di riduzione della rete periferica delle amministrazioni statali;

le spese relative all'invio in missione del personale si riferiscono solo alla fase di attivazione dei nuovi uffici, dal momento che, a seguito della costituzione delle nuove prefetture, ad esse verrà as-

segnato personale che dimori abitualmente nella provincia dove ha sede la prefettura;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia, a titolo personale, il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dall'onorevole Ceroni, sottolineando come tale posizione si ponga in continuità rispetto ai voti precedentemente da lui espressi con riferimento all'istituzione della provincia di Fermo e ai successivi provvedimenti attuativi. Rileva, tuttavia, come si sia persa l'occasione di sperimentare, con l'istituzione delle nuove province in esame, la possibilità di una provincia « leggera », articolata secondo schemi amministrativi differenti. Ricorda tuttavia che il compito della Commissione è quello di valutare la compatibilità finanziaria di un provvedimento che è all'esame, per i profili di merito, della I Commissione. Evidenzia, quindi, che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni normative già in vigore e che, con riferimento alla provincia di Fermo, la regione Marche ha già predisposto le necessarie attività preliminari, ribadendo pertanto il proprio voto favorevole.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Pompei l'11 novembre 2010 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	43
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)</i> .....	46

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), del Coordinamento del Corso di restauro presso l'Università degli Studi di Urbino e dell'Accademia di Brera di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (atto n. 296) .....	44
---	----

##### RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori .....	44
7-00454 Nicolais: Sul riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010 ( <i>Discussione e approvazione della risoluzione 7-00454</i> ) .....	44

##### INTERROGAZIONI:

5-03699 Schirru: Sulla situazione economica e gestionale del teatro lirico di Cagliari .....	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	48
5-03731 Ghizzoni: Sui rilievi espressi sullo schema di statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) .....	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-03984 Barbieri: Sulla Rubiconia Accademia dei filopatridi di Savignano sul Rubicone ..	45
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	53
Sui lavori della Commissione .....	45
AVVERTENZA .....	45

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla missione svolta a Pompei l'11 novembre 2010.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione svolta a

Pompei l'11 novembre 2010 (*vedi allegato 1*), rivolgendo in particolare un ringraziamento agli uffici per l'organizzazione della missione.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

**La seduta termina alle 14.30.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 21 dicembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), del Coordinamento del Corso di restauro presso l'Università degli Studi di Urbino e dell'Accademia di Brera di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (atto n. 296).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

**RISOLUZIONI**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima alla discussione della risoluzione n. 7-00454 Nicolais.

La Commissione concorda.

**7-00454 Nicolais: Sul riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010.**

*(Discussione e approvazione della risoluzione 7-00454).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Luigi NICOLAIS (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sulla risoluzione in discussione.

La Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00454.

**La seduta termina alle 15.15.**

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**5-03699 Schirru: Sulla situazione economica e gestionale del teatro lirico di Cagliari.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, apprezzando l'indicazione dello stanziamento che dovrebbe essere destinato al teatro lirico di Cagliari. Rileva però che nella risposta non si forniscono chiarimenti circa gli ulteriori interventi richiesti dalla sua interrogazione per risolvere la situazione della *governance* del teatro che pur avendo una tradizione prestigiosa si trova a non poter operare per la mancanza di risorse. Aggiunge che la risposta non fornisce indicazioni utili circa la possibilità di una trasformazione del teatro in fondazione, che aveva invece richiesto di conoscere nella interrogazione che ha presentato.

**5-03731 Ghizzoni: Sui rilievi espressi sullo schema di statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo la quale ribadisce semplicemente i rilievi inviati dal Ministro allo schema di statuto del CNR. Si sarebbe aspettata invece almeno un accenno di respicenza al *vulnus* che è stato portato all'autonomia dell'Ente, mentre tale mancanza è presente sia nella grave decisione di accedere alla nomina politica del direttore generale del CNR, prefigurando in tal modo una forma surrettizia di commissariamento dell'Ente; sia nel confermare il numero prestabilito di dipartimenti – non più di sette – con una scelta che non tiene conto delle reali necessità di svolgimento delle attività didattiche. Sottolinea, infine, che si delega il direttore generale ad adottare decisioni in materia di spesa, tanto delicata quanto rilevante ai fini dell'autonomia decisionale dell'ente. Ritiene quindi che gli indirizzi ribaditi dal Governo siano in contraddizione con la prima parte della risposta che, invece, è tutta volta a considerare fondamentale l'autonomia dell'Ente stesso. Si è tradito così lo spirito della legge delega – all'adozione della quale la Commissione cultura aveva peraltro lavorato – prima con l'adozione di decreti attuativi non coerenti con quel dettato legislativo e ora con i rilievi evidenziati sullo schema di statuto del CNR.

**5-03984 Barbieri: Sulla Rubiconia Accademia dei filopatrini di Savignano sul Rubicone.**

Giancarlo MAZZUCA (PdL) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo prendendo atto che lo stanziamento richiesto potrà essere riconosciuto a partire dal 2011.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe utile acquisire dal Governo informazioni circa l'attuazione dell'ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione, il cui avvio doveva essere varato ormai da diversi mesi.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la questione sarà affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.30.****AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.*

*Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.*

## ALLEGATO 1

**Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Pompei  
l'11 novembre 2010.**

1. Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dalla presidente Valentina Aprea e formata dai deputati Capitanio Santolini, Centemero, Farina, Granata, Mazzarella, Mazzuca, Scalera e Zazzera, si è recata in missione a Pompei, nella giornata di giovedì 11 novembre 2010. La missione ha avuto ad oggetto la visita degli scavi archeologici, al fine di verificare lo stato dei luoghi a seguito del crollo dell'edificio denominato Scuola dei Gladiatori.

2. All'arrivo, la delegazione – accolta dalla soprintendente del complesso archeologico di Pompei, dottoressa Jeannette Papadopulos, dal direttore degli scavi, architetto Antonio Varone, e dal già soprintendente di Pompei, dottor Giuseppe Proietti, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, – ha effettuato un sopralluogo del sito, recandosi in particolare nella zona del crollo della « Schola Armaturarum ». La visita ha avuto inizio a partire dall'ingresso di Porta Marina e si è snodata attraverso alcune aree di recente sistemazione come il costone meridionale presso il Tempio di Venere, le Terme Stabiane, nonché zone attualmente cantierate, quali la *Domus* di Cornelia e il vicolo di Tesmo.

La delegazione ha potuto così prendere atto dello stato dei luoghi, a seguito del crollo dell'edificio della Scuola dei Gladiatori e dei successivi interventi posti in atto. Nel corso del sopralluogo, la presidente Aprea ha sottolineato la profonda sensazione di *dolore fisico* provata di fronte alla tragedia del crollo verificatosi *in loco*, rimarcando il comune senso di responsabilità indispensabile verso un patrimonio archeologico unico al mondo. Ha, quindi, evidenziato di aver fortemente voluto il

sopralluogo sull'area archeologica, al fine di individuare e proporre possibili strategie d'intervento volte a ricostruire e rilanciare il sito. Ha, peraltro, ricordato che l'eccezionalità di Pompei non è mai stata trascurata da alcun Governo né dal ministro Bondi, che anzi ne ha avviato una gestione straordinaria. Ha osservato, in proposito, che la città risulta esposta a un rischio continuo, trattandosi di un sito antico e all'aperto, che richiede di conseguenza manutenzione ordinaria e straordinaria permanente. La presidente Aprea ha, infine, dichiarato che è necessario implementare anzitutto gli interventi di tutela, oltre a quelli relativi ai servizi, rafforzando la gestione, mediante la previsione di risorse pubbliche e private, valutando al contempo possibilità di istituire all'uopo una fondazione. Ha annunciato, in tal senso, la « disponibilità » del presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, che ha espresso la volontà di contribuire al rilancio del sito partecipando alla fondazione. La soprintendente Papadopulos è intervenuta per ringraziare la Commissione della sua presenza, indicativa della volontà di prendere visione direttamente della complessità gestionale che un sito archeologico come Pompei comporta. Quanto ai crolli verificatisi di recente, la soprintendente ha precisato che le segnalazioni riportate dai custodi dell'area archeologica sono tempestivamente riferite agli uffici tecnici affinché predispongano i controlli necessari e che, nel caso specifico, non era rilevabile alcun elemento di pericolo. Ha, quindi, espresso l'auspicio che la Soprintendenza possa essere rafforzata in tutte le sue professionalità specialistiche, in modo da affrontare adeguatamente le criticità che il luogo

presenta. In merito all'idea di affiancare alla Soprintendenza figure manageriali, ha sottolineato, infine, l'opportunità che il soprintendente possa fare affidamento su uno *staff* di lavoro più articolato.

Sono quindi intervenuti tutti i componenti della delegazione sottolineando, a vario titolo, l'importanza della missione. In particolare, il deputato Scalera ha annunciato la presentazione di una proposta di legge speciale per Pompei, intesa come atto di amore verso la città. Ha, altresì, stigmatizzato il fatto che l'ultimo intervento manutentivo alla *domus* crollata risalisse al 1947. Il deputato Granata, proponente della missione, si è dichiarato contrario all'idea di una fondazione pubblico-privato per il sito di Pompei, ritenendo necessario aprire all'intervento dei privati nella valorizzazione ma non nella gestione. Ha quindi stigmatizzato la gestione commissariale, giudicandola il cuore di tutti i mali. Il deputato Farina ha osservato quindi che l'unico obiettivo cui mirare, quale che sia la modalità adottata, dev'essere quello di stabilizzare la situazione di Pompei, non di strumentalizzare l'accaduto per destabilizzare il governo in carica. L'onorevole Zazzera si è detto

contrario all'individuazione di responsabilità generiche, reclamando piuttosto la necessità di disporre di fondi pubblici e privati, sottoposti a un rigoroso controllo. L'onorevole Mazzarella ha invece rilevato una responsabilità politica del ministro Bondi per i fatti verificatisi a Pompei, mentre la deputata Capitanio Santolini ha evidenziato come non si possa addossare la responsabilità dell'accaduto ad una sola persona, essendo invece opportuno giungere a una soluzione trasversale. L'onorevole Mazzucca ha ricordato infine come siano arrivati a Pompei nel corso degli anni numerosi fondi statali, molti dei quali, tuttavia, non sono stati usati proficuamente.

3. Dopo la visita al sito archeologico, la delegazione della Commissione è stata invitata per una colazione di lavoro offerta dal sindaco della città di Pompei, avvocato Claudio D'Alessio, il quale ha rinnovato l'auspicio di una futura, più intensa collaborazione tra le due istituzioni, per sviluppare ulteriormente i numerosi campi di interesse comune nel settore della cultura e dell'arte. Al termine, la delegazione ha concluso la missione con il rientro a Roma.

## ALLEGATO 2

**5-03699 Schirru: Sulla situazione economica e gestionale del teatro lirico di Cagliari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Schirru relativa alla situazione del Teatro lirico di Cagliari.

È a tutti noti la situazione di grave difficoltà economico-gestionale in cui versano molte delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche del nostro Paese.

Per fronteggiare tali criticità il Governo su proposta del Ministro Bondi ha approvato il 30 aprile 2010 un provvedimento normativo d'urgenza, volto a riformulare l'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

Il suddetto provvedimento individua, altresì, meccanismi obiettivi al fine di valorizzare quelle fondazioni che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico, per eccezionali capacità artistiche, per rilevanza internazionale, per equilibrio economico-gestionale, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.

In tale ottica, il 22 ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un regolamento applicativo dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge n. 64 del 2010 che individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, determinando gli indirizzi in base ai quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti nonché i poteri di alta vigilanza riconosciuti al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Attraverso il predetto strumento normativo, sul quale la Conferenza unificata

si è pronunciata favorevolmente e che è in attesa di essere trasmesso alle Commissioni parlamentari, il Governo ha inteso consentire a talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente ad una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e con le proprie capacità di *fund raising* nel settore privato, sganciandosi dalle altre fondazioni lirico-sinfoniche che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano conseguentemente esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.

Si è inteso, in tal modo premiare e valorizzare, quindi, istituzioni di grande prestigio nazionale ed internazionale, costituenti espressione irrinunciabile del patrimonio culturale italiano, le cui performance culturali siano valutabili anche in una dimensione economicamente sostenibile.

In tal senso, una volta approvato il predetto regolamento, certamente tutte le fondazioni liriche (e dunque anche il lirico di Cagliari) qualora siano in possesso dei requisiti previsti potranno richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali, che sul punto è tenuto a sentire il Ministero dell'economia e delle finanze, il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Con riferimento, invece, alla gestione dei singoli teatri lirici si evidenzia che la stessa è rimessa dalla vigente normativa all'autonomia dei relativi organi di amministrazione.

Occorre subito precisare che il Consiglio di amministrazione del Teatro lirico di

Cagliari si è ricostituito in data 9 novembre 2010 ed ha nominato Sovrintendente il M<sup>o</sup> Maurizio Pietrantonio.

Infatti, come è noto, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 367/1996, spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione delle fondazioni liriche il potere-dovere di nominare e revocare il Sovrintendente tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

Ed è, poi, il Sovrintendente che può nominare propri collaboratori – alcuni dei quali, come il direttore artistico, sentito il consiglio di amministrazione – della cui attività egli risponde direttamente.

Nel caso di specie, quindi un intervento del Ministero volto a « nominare » direttamente il Sovrintendente del lirico cagliaritano si sarebbe configurato come atto non ammissibile da parte dell'ordinamento giuridico vigente e lesivo dell'autonomia gestionale riconosciuta giustamente a tali enti.

Per quanto attiene, in particolare, al contributo che il Ministero eroga anche ai Teatri Lirici, si deve rilevare che la congiuntura economica generale nella quale l'attuale Governo è chiamato ad operare non è delle migliori.

Ciononostante il Teatro lirico di Cagliari nel 2010 è stato comunque destinatario di contributo, a valere sul FUS, di euro 7.987.534.

## ALLEGATO 3

**5-03731 Ghizzoni: Sui rilievi espressi sullo schema di statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).****TESTO DELLA RISPOSTA**

La recente riforma degli enti pubblici di ricerca introdotta con il decreto legislativo n. 213 del 2009 in attuazione della legge delega n. 165/2007 ha inteso introdurre principi di autonomia, efficienza e di indispensabile correlazione tra attività di ricerca e rafforzamento di un autonomo modello di crescita competitiva e sostenibile, in grado di assicurare all'Italia un ruolo da protagonista nell'Europa della conoscenza.

La riforma degli enti di ricerca si propone di accrescere il valore della comunità scientifica nazionale, allineandolo alla strategia di Europa 2020 e rafforzandone il suo posizionamento nei programmi di ricerca europea ed internazionale di punta.

Per favorire questo processo, uno degli obiettivi assegnati dalla legge delega punta a superare alcune debolezze individuate in fattori di pesante burocrazia ed autoreferenzialità, affinché gli enti di ricerca, mediante la previsione di modelli organizzativi e procedurali idonei al perseguimento di tali scopi, siano interpreti delle istanze della comunità scientifica di riferimento.

In particolare, l'autonomia statutaria deve consentire agli enti di ricerca di attendere alla visione strategica individuata e alla programmazione triennale delle attività predisposta, sulla base di un accurato procedimento di confronto e coinvolgimento della comunità scientifica, con lo scopo di promuovere la collaborazione con le strutture di ricerca universitarie a di andare incontro ai bisogni di ricerca ed innovazione provenienti dal sistema delle imprese.

Forte è la spinta verso gli enti a dare vita ad un vero « sistema nazionale degli enti di ricerca », capace di mettere in campo una reale collaborazione anche in funzione di progetti congiunti o volti a perseguire il raggiungimento di obiettivi di sistema, nonché di operare sulla base di criteri di addizionalità e convergenza, al fine di produrre risultati di attività di ricerca evidenti, verificabili ed in grado di essere percepiti in termini di generazione di valore aggiunto rispetto allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore della società e sul piano della utilità generale.

L'autonomia statutaria è, pertanto, lo strumento principe riconosciuto agli enti per esercitare la loro competenza e responsabilità nel garantire un assetto organizzativo che risulti effettivamente funzionale alle aspettative dal sistema Paese e della comunità internazionale, in linea con gli indirizzi della programmazione nazionale della ricerca.

Tale autonomia statutaria consente agli enti di dotarsi di un proprio statuto, ma anche di disporre di una necessaria flessibilità al fine di provvedere al suo eventuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti e delle esigenze in divenire.

In merito allo statuto del CNR elaborato ed approvato secondo le previste procedure, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con lettera del 7 ottobre 2010, ha evidenziato che lo statuto del CNR, nella versione trasmessa, descrive adeguatamente il ruolo e la missione dell'Ente e si presenta nel complesso in linea con le previsioni del decreto legislativo di riordino e con gli indirizzi

specifici, nonché con le consuete caratteristiche di competenza scientifica generale demandate.

Dall'analisi del documento è emersa una valida impostazione ed una positiva valutazione degli aspetti ed elementi più qualificanti. Soltanto rispetto ad alcune disposizioni riassunte in una apposita scheda osservazioni è emersa la necessità di un limitato intervento di rivalutazione volto ad assicurare una piena conformità normativa.

Per quanto concerne il rilievo in merito alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 69 del 2009 rispetto alla formulazione originaria della legge delega n. 165 del 2007, si ritiene di poter considerare che la modifica circa la competenza relativa alla formulazione ed approvazione degli statuti sia stata più correttamente ricondotta in capo ai Consigli di Amministrazione nella composizione integrata dagli esperti, stante la natura di Organi deliberativi degli enti, a differenza dei Consigli scientifici aventi la caratteristica di organi consultivi, che hanno partecipato con un più adeguato ruolo di proposizione e consultivo.

Perciò non pare potersi registrare alcun problema di mancato coinvolgimento o marginalizzazione della comunità scientifica, considerato che i Consigli scientifici hanno comunque pienamente collaborato ed espresso il previsto parere sui lavori ed i documenti prodotti.

Inoltre, nella descritta cornice di autonomia e flessibilità statutaria, si apprezza la circostanza che il CNR abbia ritenuto utile dare un chiaro segnale di volontà di efficientamento, prevedendo una disposizione volta a favorire un migliore e più congruo rapporto tra spese di gestione e quota di spesa destinata ad attività e programmi di ricerca, in linea con le migliori prassi internazionali di enti omologhi.

Stesso dicasi per quanto concerne la definizione per il futuro di un tetto massimo alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, comunque da integrarsi con una migliore previsione di programmazione triennale dei fabbisogni del

personale e di autorizzazione alle assunzioni, in relazione ai quadri di contenimento di cui al decreto-legge n. 78 del 2010.

Per quanto concerne il rilievo inerente l'indicazione di ridurre a 7 il numero dei Dipartimenti, si fa presente che essa risponde all'esigenza di attuare, anche nell'ottica del contenimento della spesa, una razionalizzazione dalla struttura esistente volta ad assicurare una migliore governabilità dell'ente guardando ai più accreditati modelli internazionali, ipotizzando un modello organizzativo nel quale vi sia una più equilibrata corrispondenza tra Dipartimenti e macroaree di ricerca.

Quanto al rilievo circa la nomina del Direttore Generale, occorre evidenziare che si tratta di una prerogativa di certa competenza del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto.

Soltanto per la fase di prima applicazione – stante la particolare rilevanza del CNR, la necessità di consentire un più agevole raggiungimento dei propositi ed obiettivi di efficienza e di razionalizzazione organizzativa previsti nel nuovo statuto, nonché di dare rapido avvio ad una consistente serie di Progetti Bandiera già approvati a favore del CNR con il provvedimento di riparto del Fondo degli Enti di Ricerca relativo al corrente anno 2010, in conformità con il nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 sottoposto all'esame del prossimo CIPE – è stata indicata la previsione di una riserva al Ministro per la scelta del Direttore Generale, finalizzata a ridurre la tempistica implicata dall'espletamento di una procedura selettiva e di concertazione a cura dei nuovi organi interni del CNR, onde assicurare una rapida ed immediata attuazione delle misure statutarie.

Pertanto il riconosciuto principio di autonomia non si ritiene possa essere leso da una norma di sola prima attuazione.

Per quanto riguarda i rilievi sulle prerogative del Direttore Generale va evidenziato che esse appaiono in linea e conformi con il principio di presenza, valorizzazione e responsabilizzazione del

ruolo del direttore generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009.

La sequenza ed articolazione delle competenze relative alla elaborazione istruttoria del bilancio da parte del Direttore Generale, alla sua proposizione al Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente, ed alla sua approvazione da parte dell'Organo collegiale appare non in contrasto sul piano della conformità normativa e della funzionalità, oltre che linea con la prassi precedente.

Appare necessario, inoltre, ribadire che il Direttore Generale non è un organo dell'Ente, così come può evincersi dall'articolo 5 dello Statuto, che elenca quali

organi dell'ente, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Revisori.

Per quanto riguarda i rilievi afferenti il numero e la composizione del Consiglio di Amministrazione, è evidente che trattasi di due questioni strettamente correlate e che, pertanto, occorre preliminarmente acquisire dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l'indicazione circa l'applicabilità, agli Enti di ricerca, del comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78/2010, sopravvenuto al riordino legislativo degli Enti pubblici di ricerca operato dal decreto legislativo n. 213 del 2009, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, riguardante il Consiglio di Amministrazione del CNR.

## ALLEGATO 4

**5-03984 Barbieri: Sulla Rubiconia Accademia dei filopatri di Savignano sul Rubicone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Barbieri relativa al mancato inserimento dell'Accademia dei Filopatri, con sede a Savignano sul Rubicone nella tabella degli istituti culturali di cui all'articolo 1 della legge 534 del 1996.

Preciso, al riguardo, che l'attuale tabella degli istituti culturali è stata emanata con decreto interministeriale 17 novembre 2009 e che la stessa è valida fino al 31 dicembre 2011.

Dall'esame comparativo delle istanze pervenute all'atto del rinnovo della tabella 2006/2008, la Commissione valutatrice ha effettuato una rigorosa selezione delle 269 richieste pervenute, alla luce delle contenute disponibilità finanziarie sul capitolo di bilancio 3671.

Nel caso in esame, il giudizio della Commissione ha evidenziato un'attività li-

mitata al funzionamento dell'Accademia e il mancato svolgimento di attività editoriale, facendo ritenere la stessa non pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla legge per l'inserimento nella Tabella triennale degli istituti culturali.

Il Ministero ha riconosciuto tuttavia l'attività culturale dell'Accademia dei Filopatri erogando alla stessa annualmente un contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al sostegno degli istituti culturali ai sensi dell'articolo 8 della legge 534 del 1996.

L'Accademia potrà ripresentare domanda di inserimento in tabella nei termini previsti dalla circolare n. 16/2002, e cioè entro il 30 maggio dell'ultimo anno di vigenza dell'attuale tabella e precisamente nel 2011.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	54
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Nuovo testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	54
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	57

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	56
AVVERTENZA .....	56

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. – Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

#### La seduta comincia alle 15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione il deputato Giuseppe Scalia ed entra a farne parte, quale capogruppo, il deputato Aldo Di Biagio.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

#### Nuovo testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pasquale VESSA (Pdl), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge in oggetto, adottato come testo base dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nella seduta del 23 novembre 2010 e modificato con l'approvazione di un unico emendamento nella seduta del 30 novembre scorso.

L'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo: in particolare, il testo reca modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché agli allegati XI e XV, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Viene quindi previsto che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo. Il coordinatore della progettazione, ossia il soggetto incaricato ai sensi della normativa vigente della redazione del piano di sicurezza e dei compiti di coordinamento, valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo. Nel caso in cui ritenga necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente deve incaricare un'impresa specializzata, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica e capace di impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Tali imprese devono inoltre risultare iscritte in un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, adottato sentiti, tra gli altri, il Ministero delle infrastrutture, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.

Viene, poi, stabilito che nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento, che — ai sensi della normativa vigente — è parte integrante del contratto di appalto,

siano specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di tali ordigni bellici.

Vengono, poi, modificati gli Allegati XI e XV nel senso di prevedere che i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che il rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo sia ricompreso nell'analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Ciò premesso e valutato positivamente l'obiettivo del testo in esame di inserire, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosivi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo, rileva peraltro che l'espressione « deve procedere » contenuta nel comma 1, lettera *b*) del provvedimento e chiaramente riferita nel testo alla figura del coordinatore per la progettazione, potrebbe ingenerare talune perplessità interpretative su quale sia effettivamente il soggetto sul quale grava in concreto l'attività di bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere. Sotto questo profilo, ritiene quindi non inutile segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di chiarire meglio il significato e la portata di tale espressione, eventualmente considerando l'opportunità di modificare il testo nel senso di prevedere che, nel caso in cui il coordinatore per la progettazione (sulla base del parere espresso dall'autorità militare) ritenga che si debba procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede ad incaricare un'impresa specializzata. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita la Commissione di merito a chiarire il testo nel senso sopra indicato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 2 dicembre 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, fa presente l'opportunità di rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo con la deliberazione di rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale alla ripresa

dei lavori parlamentari dopo le festività natalizie, stante la decisione della citata Commissione di chiedere la proroga di venti giorni per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 15.15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**RISOLUZIONI**

*7-00378 Alessandri e 7-00384 Braga: sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.*

*7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti: sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.*

*7-00413 Piffari: sullo sviluppo dell'energia eolica.*

*7-00446 Realacci: sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.*

*7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.*

ALLEGATO

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici »;

evidenziato positivamente che il provvedimento contribuisce al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri;

rilevato, peraltro, che l'espressione « deve procedere » contenuta nel comma 1, lettera *b*) del provvedimento potrebbe generare talune perplessità interpretative in ordine al soggetto su cui grava in

concreto lo svolgimento dell'attività di bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera *b*) del provvedimento, che, qualora il coordinatore per la progettazione, sulla base del parere espresso dall'autorità militare, ritenga opportuna la bonifica preventiva del sito, alla suddetta bonifica procede un'impresa specializzata a ciò incaricata dal committente.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-03943 Iannuzzi: Determinazione e monitoraggio delle tariffe relative al sistema di pedaggio differenziato che sarà attivato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2011 .....	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	63
5-03897 Bocci: Installazione di barriere atte a permettere il pagamento del pedaggio sul raccordo stradale Perugia-Bettolle .....	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	64
5-03925 Bocci: Mantenimento nelle strutture umbre delle consistenze di personale e dei servizi ferroviari a seguito del trasferimento dei poteri dalla direzione FS Marche-Umbria alla nuova direzione del trasporto regionale .....	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	65
5-03935 Marco Carra: Inserimento del polo intermodale di Valdaro (MN) nel Piano logistico nazionale .....	60
5-03956 Desiderati: Grave stato di abbandono in cui versa la stazione ferroviaria di Melzo (MI) ..	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	66

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	67

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) ..	62
<i>ALLEGATO 6 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i> .....	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

##### INTERROGAZIONI

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 12.45.**

**5-03943 Iannuzzi: Determinazione e monitoraggio delle tariffe relative al sistema di pedaggio differenziato che sarà attivato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2011.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, nel prendere atto, anche a nome del collega Vaccaro, della risposta del rappresentante del Governo, sottolinea come da essa emerga ancora oggi, dopo numerosi ritardi e rinvii, uno stato di assoluta incertezza sull'entrata in vigore del sistema tariffario differenziato dal momento che si afferma che essa «dovrebbe» decorrere dal 1° gennaio prossimo venturo. Ritiene, inoltre, la tabella dei nuovi pedaggi, di cui si dà conto nella risposta, sia assolutamente inaccettabile e da modificare, posto che, rispetto alla precedente tabella fornita dal Vice Ministro Castelli nella seduta di questa Commissione del 21 luglio scorso, sono stati previsti incrementi consistenti e ingiustificati. Osserva, infatti, che, a fronte delle indicazioni fornite nel mese di luglio 2010, i nuovi pedaggi cui fa riferimento la risposta resa dal Governo in data odierna partirebbero immotivatamente:

da 0,80 euro e non più da 0,60 per i tragitti fino a 5 km per poi aumentare a 1 euro, rispetto ai precedenti 0,80 euro per i percorsi da 5 a 10 km;

da 1,30 euro e non più da 1 euro per i percorsi da 10 a 15 km;

da 1,80 euro e non più da 1,20 euro per i percorsi da 15 a 20 km;

da 1,80 e non più da 1,40 euro per i percorsi da 20 a 25 km;

da 1,90 euro e non più da 1,60 euro per i percorsi da 25 a 30 km, per attestarsi a 2 euro per i tragitti superiori a 30 km.

Evidenzia che da ciò deriverebbe un aumento del pedaggio per il primo scaglione e che per i due successivi scaglioni

– da 10 a 15 km e da 20 a 25 km – l'aumento rispetto alla precedente determinazione sarebbe addirittura di 0,30 euro e non di 0,20 euro. Sottolinea, inoltre, che la determinazione dei pedaggi cui il Governo ha fatto riferimento nella seduta del 21 luglio scorso era tale da far pagare agli utenti una tariffa superiore rispetto all'attuale tariffa indistinta e unica di 1,60 euro, per i soli tragitti superiori a 30 km mentre, stando alle indicazioni odierne, la tariffa di 1,60 euro sarebbe superata per i percorsi superiori a 20 km e che quindi vi sarebbe una rilevante estensione delle tratte sottoposte ad un pedaggio differenziato più alto dell'attuale tariffa unica, che sarà applicato per più del 60 per cento dell'intero tracciato autostradale Napoli-Pompei-Salerno, pari a 51,6 km. Nel giudicare inaccettabile tale decisione, ritiene necessario che il Governo e l'ANAS attivino, prima del passaggio al nuovo sistema di pedaggio differenziato, una decisa e forte iniziativa nei confronti della SAM, volta a modificare il quadro delle tariffe e a riportarlo agli scaglioni indicati dal Governo a luglio, anche in considerazione del prevedibile incremento dei volumi di traffico che potrebbe assicurare alla predetta società gli attuali introiti pur in presenza di una riduzione delle tariffe. In particolare, ritiene che tale incremento si registrerà sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno in ragione sia dell'introduzione del pedaggio differenziato che, per i percorsi brevi e medi, renderà più conveniente l'utilizzo della Napoli-Pompei-Salerno rispetto alla intasata viabilità ordinaria, sia della ultimazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell'autostrada medesima, che, stando alle indicazioni del Governo del 24 novembre scorso sarebbero vicini alla conclusione, visto che i lotti 2, 4 e 5 dovrebbero essere ultimati entro il mese di febbraio 2011, e il lotto 3 entro il mese di dicembre 2011. Nel ritenere opportuno che la società SAM debba farsi carico di questa esigenza giusta, prioritaria e doverosa, giudicando altrimenti assurdo e non giustificato prevedere aumenti assai sensibili rispetto al quadro definito a luglio, cioè appena di 5 mesi or

sono, rileva che ancora oggi il Governo non ha rispettato l'impegno più volte assunto di consentire l'acquisto del telepass al mero costo di produzione, di circa 20 euro e sottolinea il danno recato agli utenti che non intendono dotarsi di telepass, che dovranno invece pagare un pedaggio pari a 2 euro, anziché 1,60 euro. In conclusione auspica che il Governo pervenga rapidamente alla risoluzione delle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, e che, nell'ambito dei corretti rapporti istituzionali con ANAS e SAM, metta in atto le opportune iniziative volte ad evitare costi più elevati ed oneri più gravosi per i cittadini delle comunità e dei territori interessati.

**5-03897 Bocci: Installazione di barriere atte a permettere il pagamento del pedaggio sul raccordo stradale Perugia-Bettolle.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianpiero BOCCI (PD), replicando, sottolinea come la risposta resa dal rappresentante del Governo confermi il timore che vengano applicate, senza alcuna reale motivazione, forme di pedaggio sulla tratta stradale oggetto dell'interrogazione e su analoghe tratte che troveranno una ferma opposizione da parte delle istituzioni locali.

**5-03925 Bocci: Mantenimento nelle strutture ombre delle consistenze di personale e dei servizi ferroviari a seguito del trasferimento dei poteri dalla direzione FS Marche-Umbria alla nuova direzione del trasporto regionale.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianpiero BOCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

**5-03935 Marco Carra: Inserimento del polo intermodale di Valdaro (MN) nel Piano logistico nazionale.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel rispondere all'interrogazione in titolo, fa presente che l'elaborazione del Piano nazionale della logistica si inserisce all'interno della seconda fase di azione del Governo, dopo una prima fase che ha visto l'esecutivo impegnato, con risultati che giudica migliori di quelli che si sono avuti in altri Paesi europei, nella difesa dell'economia nazionale. Sottolinea che in questa seconda fase di azione il Governo intende diminuire l'inefficienza logistica, che costa 40 miliardi di euro l'anno, al fine di rendere il Paese più competitivo in modo da permetterne una maggiore crescita. Ricorda che il Piano è stato elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica in coerenza con la struttura delineata dalle reti transeuropee di trasporto, e ha l'obiettivo prioritario di far diventare l'Italia il perno dell'area logistica del sud Europa. Quanto allo specifico oggetto dell'interrogazione, sottolinea che all'interno del Piano nazionale della logistica, alla cui redazione definitiva il Governo sta lavorando da oltre due mesi e che è stato elaborato a seguito di 55 incontri con i rappresentanti del settore della logistica e dei trasporti, nell'ambito della determinazione delle Linee di intervento prioritarie delle piattaforme logistiche, si fa riferimento alla piattaforma logistica del nord-ovest, e si afferma espressamente che essa: « punta a rinsaldare i collegamenti con il centro Europa attraverso il potenziamento del Corridoio del Brennero, rafforzato nei collegamenti con i porti di Trieste-Monfalcone, Venezia-Marghera con gli interporti di Padova, Verona, Trento, e Cervignano, con la retroportualità di Gorizia-Fernetti. Il collegamento con l'Est Europa sarà valorizzato sia dal Corridoio 5 che dal Corridoio Adriatico. Il porto di Ravenna si configura anche quale testa di ponte per il sistema fluviale padano, che trova il supporto logistico in Mantova-Cremona nell'area del Nord-Est, ferma restando la sua baricena-

tricità rispetto all'area centrale». Segnala che il Piano è teso ad individuare degli indirizzi di carattere generale, che dovranno essere elaborati e specificati dai Piani regionali per la logistica e che l'inserimento del riferimento al supporto logistico di Mantova-Cremona va nella direzione di confermare quanto asserito nell'incontro tenutosi nella città di Mantova cui l'interrogazione fa riferimento.

Marco CARRA (PD), replicando, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, ringrazia il sottosegretario della rapidità con la quale è stata data risposta all'interrogazione a propria firma, che ha tratto spunto dalle dichiarazioni rese dal sottosegretario Giachino nell'ambito di un incontro politico tenutosi nella città di Mantova, che ha affermato che il polo logistico di Valdaro sarebbe stato inserito all'interno del Piano nazionale della logistica. Nel prendere atto con favore di questo espresso riferimento alla città di Mantova all'interno del Piano nazionale della logistica, fa presente che le amministrazioni locali mantovane, pur essendo governate da forze politiche di diverso colore, sono molto compatte e unite e dimostreranno la loro convergenza affinché la regione Lombardia, all'interno del proprio piano sulla logistica, valorizzi il polo intermodale di Valdaro. Nel dare atto al sottosegretario Giachino della disponibilità e dell'impegno rispetto agli argomenti a lui sottoposti in questi anni, preannuncia che in futuro seguirà con attenzione le questioni inerenti al territorio mantovano, al fine di pervenire alla promozione del territorio e alla valorizzazione del polo logistico intermodale di Valdaro.

**5-03956 Desiderati: Grave stato di abbandono in cui versa la stazione ferroviaria di Melzo (MI).**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco RONDINI (LNP), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara sod-

disfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, a condizione che l'esecutivo tenga fede agli impegni in essa assunti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.**

**Atto n. 298.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo).**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, presenta una proposta di documento finale favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di documento finale presentata dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, in attesa del parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, convocata per le ore 15.

**La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 16.10.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale del relatore.

**La seduta termina alle 16.15.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

## ALLEGATO 1

**5-03943 Iannuzzi: Determinazione e monitoraggio delle tariffe relative al sistema di pedaggio differenziato che sarà attivato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2011.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Ad ulteriore integrazione di quanto riferito relativamente ad analoghi atti presentati dall'onorevole interrogante sulla materia dei nuovi sistemi di pedaggiamento previsti per l'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, si riferisce che la modulazione tariffaria dei pedaggi che dovrebbe entrare in vigore sulla rete SAM – Società Autostrade Meridionali per l'anno 2011 con decorrenza 1° gennaio p.v. – viene di seguito riportata:

Per tratte	Tariffa utente espressa in centesimi di euro (IVA inclusa)
Fino a 5 Km	0,80
5-10 Km	1,00
10-15 Km	1,30
15-20 Km	1,50
20-25 Km	1,80
25-30 Km	1,90
Oltre 30 Km	2,00

Tale modulazione riguarderà solo gli utenti dotati di telepass, mentre per gli utenti cosiddetti « manuali » sarà applicata la tariffa massima di euro 2 « non differenziata ».

Il principio che ha determinato il calcolo delle predette tariffe è quello dell'isocosto, in base al quale gli introiti della Concessionaria (calcolati sulla tariffa attuale di euro 1,60 –indifferenziata rispetto

alla percorrenza – alla quale si applica un sovracanone ANAS di 0.60 centesimi a chilometro per l'anno 2011) dovranno, con l'introduzione della tariffa differenziata, risultare uguali a quelli attuali.

Perciò, a fronte di una riduzione tariffaria per gli utenti telepass sulle brevi percorrenze, si avrà un corrispondente incremento per le lunghe percorrenze e per gli utenti « manuali ».

Il calcolo ha tenuto conto di una stima trasportistica, effettuata negli ultimi mesi, nella quale il sistema è stato sottoposto a monitoraggio, rivelando i dati del traffico e consentendo, così, di ottenere una distribuzione chilometrica degli utenti.

Le azioni di controllo dell'ANAS andranno a verificare, nel corso del 2011, i dati previsionali ipotizzati confrontandoli con quelli reali e, in caso di variazioni sostanziali dal modello di riferimento, si provvederà affinché il sistema tariffario venga adeguato onde evitare maggiori introiti alla SAM, nel rispetto dei principi dell'isocosto.

Per quanto attiene il costo di acquisto agli utenti del telepass necessario per l'attivazione del pedaggio differenziato si segnala che l'importo attualmente previsto è di circa 49 euro, tuttavia l'Ispettorato di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, sta valutando con la SAM la possibilità di applicare un prezzo inferiore.

## ALLEGATO 2

**5-03897 Bocci: Installazione di barriere atte a permettere il pagamento del pedaggio sul raccordo stradale Perugia-Bettolle.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Al fine di chiarire la fattispecie sollevata dall'onorevole interrogante, occorre fornire un quadro generale sulla complessiva questione dell'introduzione di pedaggiamento per alcune tratte autostradali gestite dall'ANAS. Solo in tale maniera si potrà inquadrare anche l'eventuale applicazione di tariffe di pedaggio per il raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

Secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ed in attesa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti i criteri e le modalità relative all'applicazione del pedaggio e l'elenco delle tratte autostradali, l'ANAS ha pubblicato il 13 settembre scorso con procedura d'urgenza il bando di gara per la fornitura e posa in opera di un sistema di esazione senza barriere sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta.

Il ricorso a tale procedura, giova sottolinearlo, si è reso necessario per rispet-

tare la tempistica stabilita dalla legge n. 163/2010, che ha anticipato al 30 aprile 2011 i termini per l'introduzione del pedaggiamento sulle infrastrutture stradali dell'Anas.

È, inoltre, opportuno ribadire che la sez. VI 3) lettera *h*) del citato bando di gara, specifica che l'elenco delle autostrade e dei raccordi autostradali indicati nel DPCM del 25 giugno 2010 « potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito dell'emanazione del DPCM previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

In considerazione del vincolo derivante dalla Legge n. 122/2010, l'ANAS provvederà, quindi, ad installare le barriere di rilevazione del pedaggio esclusivamente sulle tratte che saranno indicate dal DPCM in via di emanazione.

Nelle more di tale emanazione nessun pedaggiamento è stato applicato e non è parimenti plausibile fare riferimento a specifiche tratte autostradali che potranno essere interessate da tale provvedimento.

## ALLEGATO 3

**5-03925 Bocci: Mantenimento nelle strutture umbre delle consistenze di personale e dei servizi ferroviari a seguito del trasferimento dei poteri dalla direzione FS Marche-Umbria alla nuova direzione del trasporto regionale.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Struttura di Produzione della Direzione Regionale Marche di Trenitalia ha la competenza anche per la gestione del personale addetto ai servizi di trasporto regionale dell'Umbria.

Dal 2011, fa conoscere Ferrovie dello Stato, nell'ambito della Direzione Regionale Umbria di Trenitalia sarà costituita una specifica Unità Organizzativa di Produzione, con sede a Foligno, mediante scissione dalla Struttura di Produzione delle Marche.

Alle dipendenze della nuova Struttura opereranno:

la Distribuzione Turni del Personale di Condotta e del Personale di Bordo di Foligno;

la Qualità e Formazione Tecnico Professionale del Personale di Condotta e del Personale di Bordo di Foligno;

il Personale di Condotta e il Personale di Bordo dei Presidi di Foligno e Terni.

Saranno, inoltre, costituite le Unità Organizzative della Sala Operativa Umbria e quella della Sicurezza Lavoro Personale di Condotta e Personale di Bordo Umbria.

Per ambedue le strutture di produzione, sia delle Marche che dell'Umbria, verranno mantenute costanti le relative consistenze di personale, così come determinate a seguito degli efficientamenti dei turni in vigore dal 12 dicembre 2010.

L'operazione in questione viene svolta nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo di settore ed ha formato oggetto di specifici incontri con le Organizzazioni Sindacali territoriali, l'ultimo dei quali ha avuto luogo il 14 dicembre scorso.

ALLEGATO 4

**5-03956 Desiderati: Grave stato di abbandono in cui versa la stazione ferroviaria di Melzo (MI).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla situazione delle stazioni di Melzo e Pozzuolo Martesana rappresentata dall'onorevole interrogante, Ferrovie dello Stato S.p.A. ha fatto conoscere che le fermate di Melzo e Pozzuolo Martesana, come altre realtà della stessa tipologia, di interesse metropolitano/regionale, sono caratterizzate da un significativo indice di frequentazione che costituisce nel contempo una criticità altrettanto considerevole dal punto di vista del mantenimento di uno standard alto di decoro e pulizia.

D'altra parte, la quantità di atti vandalici dovuti allo scarso senso civico sono enormemente più numerosi nell'ambito di impianti a servizio di tratte di interesse locale/regionale, criticità che rendono di conseguenza l'attività di rimozione degli effetti inevitabilmente più complessa.

Sulla base di tali ragioni Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - RFI sta accentuando l'impegno, attraverso un potenziamento della capacità di controllo e monitoraggio su tutti gli impianti aperti al pubblico, che ha consentito di operare prontamente, promuovendo da un lato gli interventi di rimozione dei graffiti presenti e dall'altro visite ispettive dei responsabili della società ferroviaria per controllare direttamente sul posto che l'attività del personale della ditta incaricata del servizio di pulizia fosse eseguita secondo quanto previsto contrattualmente.

In merito ai danni provocati dalle abbondanti piogge autunnali RFI ha provveduto ad effettuare interventi di pulizia di

tutti i pozzetti e le griglie di drenaggio con rimozione di foglie e detriti, anche quelli di pertinenza comunale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura che provvederà a sensibilizzare RFI affinché venga tenuto alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti la stazione di Melzo adottando, nel caso e laddove possibile stante le ripartite competenze con l'amministrazione comunale, tutte le misure anche straordinarie idonee.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, RFI conferma la sua disponibilità a ricercare e condividere con le Forze dell'ordine e con le amministrazioni comunali di Melzo e Pozzuolo Martesana, direttamente interessate, tutte le soluzioni per migliorare il livello di sicurezza nell'ambito delle realtà in questione e per un loro più efficace mantenimento.

Tra queste, l'affidamento in comodato d'uso alle amministrazioni comunali interessate, rimane la soluzione che RFI considera la più efficace da proporre sulla base dell'esperienza maturata in contesti simili.

Va infine rilevato che per quanto riguarda gli impegni in contratto di Programma per la fermata di Melzo, i ritardi nella realizzazione dei lavori previsti sono stati causati dalla risoluzione del contratto con la società incaricata dell'esecuzione dei lavori per fallimento della stessa. Sono state avviate le procedure per il nuovo affidamento ad altre imprese.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (Atto n. 298).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (Atto n. 298);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2009, reca attuazione della direttiva 2009/17/CE, in materia di monitoraggio del traffico navale;

la citata direttiva ha apportato numerose modifiche alla direttiva 2002/59/CE – attuata in Italia attraverso il decreto legislativo n. 196 del 2005 – che ha istituito un sistema di monitoraggio del traffico navale allo scopo di migliorarne la sicurezza e l'efficienza, prevedendo le modalità di risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso;

gli obiettivi principali che l'Unione europea persegue con la nuova direttiva da recepire concernono il miglioramento dell'efficacia complessiva del sistema di monitoraggio del traffico già operativo, lo scambio tra gli Stati membri di informazioni in tempo reale sui traffici marittimi e sui carichi, la predisposizione di un sistema coordinato di risposta alle emergenze basato sulla conoscenza in tempo reale della posizione dei vettori navali commerciali e sulla tipologia del carico trasportato;

ritenuto che:

il presente schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva 2009/17/CE attraverso specifici interventi di modifica e di integrazione del decreto legislativo n. 196 del 2005, implementi adeguatamente il dispositivo di monitoraggio del traffico marittimo comunitario facendo leva su fasi di rilevamento ed acquisizione dei dati realizzate sia attraverso sistemi ad alta tecnologia sia mediante l'attività operativa, tecnica e amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ciascuna delle citate fasi sia svolta, sia a livello centrale che periferico, nel rispetto delle competenze che l'ordinamento attribuisce espressamente ai predetti dicasteri, per le parti di rispettiva competenza, assicurando in tal modo un risultato finale che deriva dall'elaborazione delle informazioni acquisite e valutate da parte di ogni organismo sotto la propria responsabilità;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, nella seduta del 15 dicembre 2010,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 6

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia. (COM(2010)520 definitivo).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento. (COM(2010)521 definitivo).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione;

esaminate la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo);

premesso che entrambe le proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative adottate dalle istituzioni europee allo scopo di rafforzare i presidi esistenti per il contrasto al fenomeno degli attacchi informatici

considerato che:

tali attacchi risultano sempre più frequenti e gravi nelle conseguenze che provocano, sia sotto il profilo dei danni economici, quantificabili nell'ordine di decine di milioni di euro, causati alle vittime, tanto amministrazioni pubbliche che soggetti privati, sia per quanto concerne la violazione della riservatezza per attività di

spionaggio a scopi di sabotaggio o estorsivi, e della tutela della sfera giuridica delle medesime vittime;

l'azione di contrasto agli attacchi ai sistemi informatici non può essere demandata esclusivamente alla competenza di ciascun Stato membro, ma richiede la realizzazione a livello europeo di strutture operative specificamente dedicate ed altamente qualificate;

l'esperienza maturata dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) si è rivelata, anche sulla base degli elementi forniti dalla Commissione europea, sicuramente positiva;

rilevata pertanto la necessità di disporre la proroga oltre il 2013 dell'attività dell'Agenzia e di potenziarne le competenze in modo da rafforzarne la funzione di struttura portante dell'azione condotta, a livello di UE, per il contrasto agli attacchi informatici;

ritenuto che:

in questa prospettiva, si inserisca anche l'attribuzione all'ENISA di competenze in materia di lotta alla criminalità informatica da esercitarsi attraverso attività strumentali che consistono essenzialmente nello scambio di informazioni;

nel nostro Paese il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni e, al suo interno, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche – CNAIPIC, hanno già acquisito una notevole esperienza in materia e consolidato una proficua collaborazione con l'ENISA;

la missione assegnata all'ENISA dalla proposta di regolamento (COM(2010)521 definitivo) ossia quella della sicurezza delle reti e delle informazioni potrebbe essere più puntualmente definita includendo in essa anche la sicurezza dei sistemi informativi, al fine di tener conto anche dei profili attinenti all'utilizzabilità delle informazioni e ai dispositivi necessari allo scopo,

esprime una valutazione positiva sulle proposte in oggetto,

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione « sicurezza delle reti e delle informazioni » con la seguente « sicurezza delle reti e dei sistemi informativi »;

b) si valuti l'opportunità di valorizzare l'apporto che, con riferimento a singoli progetti per la realizzazione di attività condivise può essere fornito dalle strutture già operanti negli Stati membri che abbiano dimostrato un elevato livello di specializzazione;

c) si valuti se l'articolazione degli organi dell'Agenzia risponda pienamente alle esigenze di efficienza e rapidità di intervento o se non possa essere ulteriormente migliorata, evitando eventuali sovrapposizioni di funzioni.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 70

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 72

##### SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3117 – Adozione di un testo unificato come testo base*) ..... 75

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base*) ..... 77

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 76

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi ..... 76

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**Testo unificato C. 60 ed abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore Polidori, illustra il contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge 60 e abbinate, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi del relatore approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda che la Commissione ha già espresso un parere sul testo inviato dalla Commissione Ambiente, in data 30 giugno 2010, in cui sono state poste una serie di condizioni relative all'articolo 1, in mate-

ria di definizione delle attività costruttore edile, e relative all'articolo 7, in materia di requisiti di idoneità professionale, che risultano sostanzialmente recepite nell'ulteriore nuovo testo unificato approvato dalla citata Commissione di merito.

Illustra quindi le principali modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla X Commissione.

All'articolo 2, come già anticipato, è stata recepita la condizione di cui alla lett. *a)* del parere espresso dalla X Commissione, volta ad inserire una definizione diversificata per le attività professionali di tipo strutturale (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e per i lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi. Al riguardo, per non creare confusione con la previsione dell'iscrizione facoltativa alla sezione speciale dell'edilizia per le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato, sarebbe opportuno escludere chiaramente le attività industriali esercitate dai metalmeccanici con la posa in opera degli elementi prefabbricati. Parimenti, alla lettera *b)* sarebbe opportuno specificare a quali categorie specialistiche del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si fa riferimento, che per le attività di manutenzione e finitura sarebbero le OS7 e OS8; inoltre, il nuovo comma 2 prevede che le attività indicate al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ed eseguite tramite le tipologie contrattuali vigenti ivi compresi i contratti di appalto e subappalto.

All'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste viene specificato che tale sezione speciale sia articolata in due subsezioni di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettere *a)* e *b)* e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

All'articolo 7, recante i requisiti di idoneità professionale sono previsti, in via alternativa, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali da almeno due anni, la laurea, l'esperienza lavorativa protratta per almeno 48 mesi negli ultimi sette anni ovvero la frequenza a un corso di apprendimento di almeno 250 ore. Tali requisiti, sulla base del citato parere espresso dalla Commissione attività produttive, sono stati ridotti rispettivamente a ventiquattro mesi di esperienza lavorativa e a 125 ore di corso di formazione, a seconda della tipologia professionale esercitata. (Si vedano in proposito le condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del citato parere della X Commissione). Inoltre, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 7 prevede che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico (cfr. la condizione di cui alla lettera *d)* del parere).

Il nuovo articolo 9, in materia di requisiti relativi alla capacità organizzativa, prevede che all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti

di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro.

Le modifiche apportate all'articolo 13 che individua il periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina prevedono al comma 1 che il nominativo del responsabile tecnico sia individuato fra i soggetti preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa. I nuovi commi 3 e 4 prevedono che le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa; nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 2-*bis*, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

Si riserva di formulare una proposta di parere con osservazioni alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2.

Ludovico VICO (PD), in merito all'osservazione relativa al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2, ritiene opportuno specificare che l'esclusione deve essere limitata alle imprese metalmeccaniche che svolgono tale attività in maniera prevalente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.**

**COM(2010)350 def.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI, *relatore*, sottolinea che, la proposta di regolamento COM(2010)350 sul regime di traduzione del futuro brevetto dell'Unione europea (cosiddetto brevetto unico) è connessa alla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea.

Ricorda che il regime delle traduzioni, che costituiscono una parte consistente dei costi connessi al rilascio del brevetto europeo (rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo) ha presentato profili di particolare criticità in occasione dell'esame della proposta di regolamento COM(2000)412 relativa alla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'UE e di un sistema giurisdizionale unico in materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l'UE. La proposta in questione prevede, in particolare, che il brevetto unico, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in una delle sue lingue di lavoro (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una

traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue, abbia efficacia nell'ambito dell'UE. Merita ricordare che ai sensi degli articoli 69 e 84 della Convenzione sul brevetto europeo del 1973, per rivendicazione si intende la definizione chiara e concisa dell'invenzione per la quale si richiede il brevetto; è la parte più importante in quanto è quella che definisce i limiti della protezione conferita dal brevetto.

Proprio a causa delle divergenze sul regime linguistico, l'esame della proposta COM(2000)412 è stato bloccato a lungo in seno al Consiglio che non è riuscito a raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione dell'atto.

La situazione di stallo sulla proposta relativa al brevetto unico nel suo complesso è stata superata a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'UE, che ha previsto il voto all'unanimità per l'adozione delle decisioni sul regime linguistico dei titoli, mentre tutti gli altri aspetti vengono decisi a maggioranza qualificata, secondo la procedura legislativa ordinaria. Sulla base di questi sviluppi, il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività ha raggiunto un accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico, oggetto specifico della proposta di regolamento in esame.

Ricorda che nella relazione illustrativa della proposta in esame, l'attuale tutela brevettuale nell'UE è assicurata da brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973. Nella valutazione di impatto (SEC(2010)797) che accompagna la proposta si evidenziano gli svantaggi dell'attuale sistema: costi molto elevati connessi alle spese legali per la convalida del brevetto europeo, una volta che è stato rilasciato, negli Stati membri in cui si richiede la tutela. A tal fine, gli ordinamenti nazionali quasi sempre prevedono che il titolare del brevetto presenti una traduzione del brevetto stesso nella lingua

ufficiale di tali Stati membri. Peraltro, l'esperienza dimostrerebbe che proprio a causa dei costi elevati, non sempre i brevetti europei verrebbero convalidati. Si calcola che i costi di un brevetto europeo validato in 13 Stati membri ammontano a circa 20.000 euro, di cui 14.000 per le traduzioni (circa 10 volte quello che si paga negli USA). Per tale motivo la convalida sarebbe limitata soprattutto a Germania, Francia e Regno Unito, dove, secondo i dati citati dalla Commissione, nel 2003 sono stati convalidati rispettivamente il 95 per cento, l'80 per cento e il 75 per cento di tutti i brevetti rilasciati dall'UEB, mentre meno del 40 per cento dei brevetti europei sono convalidati in altri Stati membri, tra cui l'Italia; la frammentazione del sistema di tutela offerto dal brevetto nell'UE considerato che a causa degli elevati costi di convalida nonché della complessità delle procedure e delle differenze tra le stesse, i titolari di brevetto spesso decidono di limitare la tutela solo a qualche Stato membro dell'UE; l'impatto negativo sul funzionamento del mercato interno imputabile principalmente ad una forte concentrazione negli Stati nei quali viene richiesta la tutela brevettuale di investimenti in ricerca e sviluppo e di trasferimento di tecnologie con il conseguente aggravamento delle differenze strutturali in seno all'UE e ripercussioni sulla competitività globale. Inoltre, qualora le merci entrino nel territorio dell'UE attraverso uno Stato membro nel quale il brevetto non è tutelato, si può determinare una diminuzione del valore commerciale delle invenzioni brevettate.

Nella relazione illustrativa della proposta in esame si evidenziano quindi i vantaggi che potrebbero derivare dal futuro brevetto unico che continuerebbe a coesistere con i brevetti nazionali e il brevetto europeo: la protezione uniforme in tutta l'UE dei diritti conferiti dal brevetto che sarebbe rilasciato dall'UEB sotto forma di un brevetto europeo che designa il territorio dell'UE, anziché i singoli Stati membri; la protezione delle invenzioni per tutto il territorio dell'UE grazie ad un sistema centralizzato di autorizzazione,

coordinamento, supervisione e risoluzione delle controversie a livello UE; una riduzione significativa dei costi fino a 6.200 euro per brevetto, di cui circa 600 per le traduzioni; nuovi stimoli per l'innovazione e la competitività grazie alla migliore accessibilità alla tutela brevettuale, in particolare per le PMI.

Passando a considerare più in particolare il contenuto della proposta COM(2010)350, l'articolo 3 della proposta, mutuando la prassi attualmente vigente in seno all'UEB, stabilisce che il brevetto UE sia trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB (francese, inglese o tedesco), mentre le rivendicazioni di brevetto siano tradotte nelle altre due. Farà fede il testo del brevetto UE nella lingua di lavoro dell'UEB definita come lingua della procedura.

Nella relazione illustrativa della proposta si sostiene che la scelta di tale regime di traduzione è giustificata dalla considerazione che poiché l'UEB sarà competente per il rilascio del brevetto unico, il relativo regime di traduzione dovrà basarsi sulla procedura in vigore presso lo stesso UEB (considerando 3). Inoltre, l'opzione prescelta tiene anche conto dell'uso delle lingue da parte della maggior parte dei richiedenti, considerato che, secondo i dati citati dalla Commissione, allo stato attuale l'88,9 per cento delle domande di brevetto europeo vengono presentate in inglese, francese o tedesco.

All'articolo 4 si precisa che in caso di controversia connessa al brevetto unico, il titolare è tenuto a fornire, a sue spese, su richiesta e a scelta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il presunto contraffattore è domiciliato o ha avuto luogo la contraffazione nonché, su richiesta del tribunale competente dell'UE di fronte al quale si svolge il procedimento giudiziario, una traduzione completa del brevetto nella lingua del procedimento.

L'articolo 5 prevede che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto, la Commissione presenti una relazione al Consiglio volta a

valutare il funzionamento del regime di traduzione del brevetto UE, proponendo, se necessario, eventuali modifiche.

Considerato che l'adozione del regolamento proposto sul regime di traduzione costituisce una condizione imprescindibile per favorire la nascita del futuro brevetto UE, l'articolo 6 stabilisce che tale regolamento e il regolamento generale sul futuro brevetto UE (COM(2000)412) entrino in vigore simultaneamente.

Segnala che la soluzione proposta dalla Commissione europea in relazione al regime linguistico del futuro brevetto unico è stata tuttavia considerata discriminatoria e inaccettabile da parte di alcuni paesi tra cui Italia, Spagna, Cipro e Grecia. Il Governo italiano ha posto il veto in sede di Consiglio, bloccando di conseguenza l'adozione del regolamento per il quale è necessaria l'unanimità.

Da ultimo, in occasione del Consiglio competitività del 10 dicembre 2010, le delegazioni di Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lituania e Slovenia hanno chiesto ufficialmente alla Commissione europea di presentare a breve una proposta formale per avviare una cooperazione rafforzata – procedura istituzionale prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi qualora determinati obiettivi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme – ritenendo che, data l'impossibilità di raggiungere l'unanimità necessaria, questo sia l'unico modo per favorire l'adozione del regolamento sul regime linguistico del futuro brevetto europeo. Facendo seguito alla richiesta, il 14 dicembre la Commissione europea ha presentato una proposta che consente di avviare la cooperazione rafforzata.

Allo stato attuale, la richiesta di una cooperazione rafforzata sarebbe sostenuta complessivamente da 23 Stati membri, ad eccezione di Italia e Spagna, che continuano ad opporsi fermamente a tale prospettiva ritenendo che per il momento non sussistano le condizioni richieste dal

Trattato per procedere in tal senso, nonché di Cipro e Repubblica Ceca che hanno espresso riserve. La delegazione dell'Ungheria, che a partire da gennaio 2011 avrà la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE, si è impegnata a favorire al più presto un accordo sulla questione; sembra probabile che in occasione del Consiglio competitività di marzo 2011 si possa decidere ufficialmente l'avvio della cooperazione rafforzata per consentire l'adozione del regolamento entro la fine del 2011.

Ricorda, infine, che il 15 dicembre scorso la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere contrario sulla proposta di regolamento in esame.

In conclusione, si riserva di proporre alla Commissione l'approvazione di un documento finale in cui si esprime una valutazione contraria alla proposta di regolamento, sottolineando che sarebbe stato necessario ed auspicabile che la traduzione delle rivendicazioni in materia brevettuale fosse stata redatta nella lingua inglese accanto alla lingua nazionale del Paese di appartenenza del soggetto che presenta il brevetto.

Andrea LULLI (PD), nel condividere sostanzialmente la proposta formulata dal relatore volta a salvaguardare gli interessi delle piccole e medie imprese, suggerisce che il documento della X Commissione segnali la preferibilità di un regime di traduzione del brevetto europeo che utilizzi una delle lingue ufficiali previste (inglese, francese o tedesco) accanto alla lingua nazionale del Paese cui appartiene il titolare del brevetto.

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara di condividere l'osservazione del collega Lulli, osservando peraltro che la lingua più diffusa è certamente l'inglese soprattutto nel settore normativo di tutela della proprietà intellettuale. Evidenzia l'importanza di ridurre i costi delle traduzioni dei brevetti che spesso superano i costi per il riconoscimento del brevetto europeo medesimo. Considerando, in conclu-

sione le posizioni degli altri Stati membri emerse in sede europea, ritiene la proposta del collega Lulli volta a non scegliere una specifica lingua tra quelle di lavoro previste, sia più idonea a raccogliere maggiore consenso presso le istituzioni europee.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide la proposta formulata dal relatore Torazzi di esprimere una valutazione contraria alla proposta di regolamento indicando al contempo che sarebbe stato preferibile prevedere la lingua inglese quale lingua ufficiale accanto alla lingua di origine del brevetto, ritenendo tale scelta meno discriminante in quanto avente ad oggetto una delle lingue maggiormente diffuse nel mondo.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito e in particolar modo il collega Cimadoro, dichiara di riservarsi di presentare una proposta di documento finale nella seduta di domani.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3117 – Adozione di un testo unificato come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, in data 8 febbraio 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3117, d'iniziativa del deputato Vignali, « Disposizioni in materia di utilizzo del metano e del gas di petrolio liquefatto come carburanti per autotrazione ». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 2172 e abbinate, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame, che propone di adottare quale nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la

progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

**Atto n. 294.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, né i previsti rilievi da parte della Commissione bilancio, la Presidenza farà gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di deliberare il parere nella giornata di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 21 dicembre 2010.*

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.

## ALLEGATO

**Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia,  
C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE****TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
COME TESTO BASE****Commercializzazione del metano per  
autotrazione. C. 2172 e abbinate.****ART. 1.***(Finalità).*

1. La presente legge detta disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti.

2. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

**ART. 2.***(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gas naturale o gas naturale compresso: il combustibile costituito da metano e da piccole tracce di altri idrocarburi;

b) metano: il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula « CH<sub>4</sub> » che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale compresso;

c) metano liquido (GNL): combustibile che si ottiene sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;

d) biometano: è un gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica, che ha subito un processo di purificazione per arrivare ad una concentrazione di metano superiore al 95 per cento; può essere utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;

e) biometano liquido: combustibile che si ottiene sottoponendo il biometano, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;

f) bombole: i serbatoi a pressione di esercizio di 200 bar installati sui veicoli a metano, collaudati a una pressione di 300 bar e progettati per resistere a una pressione di almeno 450 bar;

g) carri bombolai: gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l'alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti;

h) rete nazionale dei metanodotti: la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i) rete regionale e locale dei metanodotti: le reti di trasporto di competenza regionale non comprese nella rete nazionale dei metanodotti e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione;

l) codici di rete: i codici, contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che eserciscono tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

#### ART. 3.

*(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano).*

1. Agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:

a) l'erogazione *self service* negli impianti di distribuzione di metano e presso gli impianti di compressione domestici;

b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multiprodotto;

c) la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in impianti di distribuzione di metano.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione di metano. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere:

a) l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;

b) l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano;

c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

4. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina

l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:

a) stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;

b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamenti.

6. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas.

#### ART. 4.

*(Ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione).*

1. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli a metano nelle aree a traffico limitato, li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuano nei piani di parcheggio aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostitu-

zione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.

#### ART. 5.

*(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione).*

1. A decorrere dal 2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, al fine di garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e ad implementare le nuove tecnologie motoristiche che assicurano la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. In particolare, sono incentivati progetti relativi a:

a) migliorare l'efficienza dei veicoli alimentati a metano;

b) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del bio-metano;

c) sviluppare l'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno;

d) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del GNL nei trasporti pesanti.

2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in un milione di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i gestori degli impianti di distribuzione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati

anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo è versato sul fondo di cui al comma 1.

ART. 6.

*(Cassa per la gestione del metano per autotrazione).*

1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione con le funzioni di:

a) determinare i contributi di cui all'articolo 5, comma 3;

b) provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, subentrando ai contratti o convenzioni in essere stipulati ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640;

c) formulare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.

2. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il decreto di nomina designa il presidente del Comitato scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione.

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, altresì, con il decreto di cui al comma 2, a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

ART. 7.

*(Abrogazioni).*

1. La legge 8 luglio 1950, n. 640, la legge 7 giugno 1990, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, sono abrogati.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	81
5-03682 Gatti: Vicende concernenti il contratto di solidarietà stipulato dalla società <i>Lenci calzature</i> .....	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03942 Cazzola: Requisiti per la concessione di congedi lavorativi per eventi e cause particolari .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	89

#### RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	82

#### SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento del relatore)</i> .....	90

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commis-

sione il deputato Donato Lamorte, al quale rivolge un breve indirizzo di benvenuto e un augurio di buon lavoro.

**5-03682 Gatti: Vicende concernenti il contratto di solidarietà stipulato dalla società *Lenci calzature*.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel prendere atto positivamente della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo,

al quale rivolge un ringraziamento, auspica che la società *Lenci calzature* abbia la concreta possibilità di utilizzare le risorse destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà, considerata la consistenza non illimitata del Fondo in questione, del quale auspica, pertanto, un significativo rifinanziamento. Si augura, altresì, che tutte le aziende interessate possano ottenere le risorse necessarie all'attuazione dei contratti di solidarietà, senza ulteriori oneri aggiuntivi, avendo già provveduto ad adempiere alle procedure richieste dalla legge. Si riserva, da ultimo, di verificare che gli impegni assunti in tale sede dal Governo si traducano in atti concreti a favore della predetta società e dei lavoratori coinvolti.

**5-03942 Cazzola: Requisiti per la concessione di congedi lavorativi per eventi e cause particolari.**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, atteso che con essa sono state fornite rassicurazioni convincenti circa la salvaguardia dei diritti di determinate categorie di lavoratori – i familiari di soggetti scomparsi – i quali richiedono da tempo di fare chiarezza sull'applicazione, nei propri confronti, dell'articolo 4 della legge n. 53 del 2000 in materia di congedi. Per questa ragione, da ultimo, intende ringraziare, in modo non formale, il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta fornita.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del*

*vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

**7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 16 dicembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, dopo che è stata presentata una proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, si è convenuto di rinviarne il seguito della discussione, in modo da consentire ai gruppi di valutare se procedere – sulla base degli elementi nel frattempo emersi – ad una sua eventuale riformulazione e al Governo di esprimere compiutamente il proprio orientamento.

Il sottosegretario Laura RAVETTO ribadisce che, secondo quanto già affermato nella precedente seduta, gli impegni richiesti al Governo potrebbero comportare consistenti effetti di natura finanziaria e richiedono, pertanto, un'attenta valutazione della loro compatibilità con gli attuali vincoli di finanza pubblica. Peraltro, con particolare riferimento all'impegno di cui alla lettera *a*) della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rileva che il Governo è già intervenuto, compatibilmente con l'attuale quadro di finanza pubblica, con la legge di stabilità,

recentemente approvata dalle Camere: in particolare, è stata aggiunta un'ulteriore categoria di lavoratori a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico, sempre nei limiti dei diecimila lavoratori stabilito dal decreto-legge n. 78 del 2010; è stata inoltre prevista la possibilità, per una platea di lavoratori ulteriore e distinta rispetto al contingente dei diecimila, di prolungare l'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico. Nel fare presente che tale intervento potrà essere attuato nei limiti delle risorse disponibili a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, osserva che il competente dicastero ritiene pertanto che, anche per le imprese di piccole dimensioni, ogni eventuale situazione possa considerarsi tutelata dalla legislazione vigente, come aggiornata dalla legge di stabilità.

Considerata, peraltro, l'utilità di proseguire un confronto di merito con il Governo, invita la Commissione a valutare il possibile aggiornamento della discussione in corso, in modo che tutti gli aspetti contemplati dalla proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo possano essere affrontati direttamente con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che – pur non essendo oggi nelle condizioni di prendere parte alla seduta – si è dichiarato disponibile ad illustrare personalmente il proprio orientamento in materia.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) manifesta soddisfazione per la disponibilità e la serietà dimostrata dal rappresentante del Governo, che si è attivato per favorire un confronto parlamentare tra la Commissione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull'argomento all'ordine del giorno. Auspica, peraltro, che le rassicurazioni in ordine alla piena copertura delle imprese nei confronti delle recenti disposizioni inserite nella legge di stabilità, appena richiamate, possano essere formalmente confermate – in occasione della prossima seduta – dallo stesso Ministro Sacconi, anche al fine di fugare ogni

possibile dubbio circa la più ampia tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori interessati.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel prendere atto con favore degli impegni assunti dal rappresentante del Governo, al quale rivolge un sentito ringraziamento, fa notare che il suo gruppo ritiene indispensabile avere le opportune rassicurazioni circa la data in cui sarà previsto il seguito della discussione congiunta alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, auspicando che esso possa aver luogo sin da martedì 11 gennaio 2011, in modo da poter essere utile anche ai fini dell'eventuale assunzione di determinazioni nell'ambito del cosiddetto « decreto milleproroghe », provvedimento che considera la sede migliore per una rivisitazione complessiva degli argomenti in esame. Ritiene, infatti, necessario intervenire celermente con atti concreti, al fine di offrire una idonea copertura ai lavoratori interessati, sia per quanto riguarda la salvaguardia dei loro diritti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici in presenza di uno stato di mobilità, di disoccupazione o del versamento di 40 anni di contributi, sia per quanto riguarda le possibilità di ricongiungimento non oneroso delle contribuzioni presenti in gestioni previdenziali diverse.

Il sottosegretario Laura RAVETTO dichiara che, pur non potendo anticipare le posizioni politiche di competenza del Ministro, sarà sua cura rappresentare allo stesso Ministro Sacconi la richiesta della Commissione circa l'esigenza di fissare in tempi molto rapidi la seduta dedicata al seguito della discussione sull'argomento in esame.

Cesare DAMIANO (PD) auspica che il rappresentante del Governo possa realmente farsi carico di rappresentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di svolgere la preannunciata seduta della Commissione nella giornata di martedì 11 gennaio 2011, attesa la necessità di rimuovere una palese incongruenza normativa (riconosciuta, peraltro, dalla

stessa maggioranza, che l'aveva sostenuta approvando l'ultima manovra di finanza pubblica) circa i termini di decorrenza dei trattamenti previdenziali di determinate categorie di lavoratori. Ritiene, infatti, importante che si possa fare chiarezza con celerità sulle questioni indicate nelle risoluzioni in discussione, prima della definitiva conversione del decreto-legge, in fase di emanazione da parte del Governo, destinato alla proroga di diversi termini in scadenza, affinché possano trovare accoglimento le istanze dall'indubbio valore sociale trasmesse da migliaia di lavoratori in difficoltà.

Nel ringraziare, pertanto, il rappresentante del Governo per la disponibilità sinora mostrata, si dichiara convinto che il sottosegretario Ravetto saprà dare seguito agli impegni assunti in questa sede.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di rinviare alla prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione per le festività natalizie, il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, restando inteso che – al fine di trattare in un'unica sede questioni tra loro collegate – sarà conseguentemente rinviato anche il seguito della discussione della risoluzione 7-00427 Gnechi, già fissato per la giornata di domani.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.**

**Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è dato conto dei pareri al momento espressi dalle competenti Commissioni sul provvedimento in titolo. Comunica, quindi, che la V Commissione ha, nel frattempo, espresso un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame, con una condizione diretta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte, pertanto, che il relatore ha conseguentemente predisposto l'emendamento 1.1 (*vedi allegato 3*), finalizzato a recepire la predetta condizione.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, conferma che la V Commissione ha espresso un parere favorevole con condizione, diretta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: la Commissione, infatti, ha preso atto che il testo unificato in esame, nel proporre l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, intende escludere che un eventuale ampliamento della quota di riserva delle assunzioni a favore delle vittime del dovere possa comportare una conseguente riduzione della quota obbligatoria di assunzioni spettante ai lavoratori disabili; al contempo, la stessa V Commissione ha chiesto di aggiungere un inciso al comma 1 dell'articolo unico del testo unificato, rilevando che la normativa in materia di limitazione delle assunzioni fa salve le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e che un eventuale ampliamento delle quote di riserva potrebbe

rischiare di determinare maggiori assunzioni con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal fine, avverte che l'apposito emendamento appena presentato è diretto a recepire testualmente il parere della V Commissione, che auspica possa essere approvato immediatamente per poter avviare da subito le procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.1 del relatore, auspica che, alla ripresa dei lavori parlamentari, i gruppi possano svolgere – anche alla luce dell'osservazione formulata in proposito dalla I Commissione nel proprio parere – un confronto di natura informale con le associazioni dei familiari delle vittime del dovere, per acquisire ulteriori elementi utili all'elaborazione di un'eventuale integrazione del testo, che consenta di fornire a tali soggetti le necessarie rassicurazioni, facendo presente che tale intervento potrebbe anche essere definito una volta trasferito il provvedimento alla sede legislativa.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, giudica condivisibile la richiesta testé formulata dal deputato Fedriga, in un'ottica di contemperamento delle esigenze dei diversi soggetti interessati dal provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD), nell'esprimere un giudizio positivo sull'emendamento 1.1 del relatore, teso ad accogliere una specifica condizione espressa dalla V Commissione, fa notare che il testo in esame è volto a sgombrare il campo da eventuali dubbi interpretativi in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti svantaggiati, chiarendo che il legittimo diritto all'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità non viene ad incidere sulla

quota di riserva stabilita a favore dei soggetti disabili, che si mantiene entro la percentuale prevista dalla legislazione vigente.

Cesare DAMIANO (PD), nel sottolineare l'elevato valore sociale delle finalità del testo in esame, attesa l'urgenza di favorire l'inserimento nel ciclo produttivo di soggetti svantaggiati, spesso vittime di atteggiamenti elusivi della normativa, messi in atto dai datori di lavoro, chiede alla presidenza se sia possibile acquisire con sollecitudine – una volta approvato l'emendamento del relatore – l'assenso del Governo al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, al fine di consentire l'approvazione del testo unificato già entro la giornata di domani.

Luigi BOBBA (PD) concorda con l'esigenza di procedere tempestivamente all'approvazione del provvedimento, acquisendo con celerità l'assenso del Governo circa il suo immediato trasferimento alla sede legislativa, attesa l'esigenza di intervenire sulla materia in concomitanza con la pubblicazione dei primi bandi, previsti presumibilmente per l'inizio del prossimo mese di gennaio.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel ricordare che il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento è presente alla seduta odierna e, pertanto, potrà a sua volta adottare le più opportune iniziative in materia, fa comunque presente che la presidenza segnalerà con assoluta tempestività al Governo l'esigenza prospettata in Commissione, in vista di una rapida approvazione del provvedimento in esame, pur facendo notare che appare poco probabile riuscire a giungere all'approvazione del testo, in sede legislativa, già nella giornata di domani.

Il sottosegretario Laura RAVETTO assicura che segnalerà con sollecitudine ai competenti rappresentanti del Governo quanto testé emerso in Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur convenendo sull'opportunità di giungere

celermente all'approvazione del provvedimento in esame, ritiene che l'eventuale rinvio della sua discussione in sede legislativa alla ripresa dei lavori parlamentari – dopo la prevista pausa per le festività natalizie – possa essere utile per acquisire informalmente ulteriori elementi di conoscenza dalle associazioni dei soggetti interessati, senza peraltro configurare alcuna penalizzazione, in termini temporali, nei confronti di coloro che auspicano la definitiva approvazione del testo unificato, considerato anche che occorre attendere l'approvazione del provvedimento da parte del Senato, che non potrebbe comunque intervenire prima dell'inizio del prossimo anno.

Cesare DAMIANO (PD), pur comprendendo le osservazioni testé svolte dal deputato Fedriga, fa notare che, essendo prossima l'indizione di nuovi bandi, sarebbe auspicabile intervenire in materia con urgenza, rinviando ad una fase successiva eventuali verifiche con le associazioni interessate. Ricorda inoltre che l'*iter* del provvedimento, particolarmente lungo ed articolato, ha portato ad una sostanziale convergenza tra i gruppi, i quali, peraltro, nel corso dell'istruttoria legislativa hanno avuto un tempo congruo per svolgere gli approfondimenti necessari, anche confrontandosi in via informale con i soggetti coinvolti.

Giovanni PALADINI (IdV), nel concordare con l'esigenza di accelerare l'*iter* di esame del provvedimento, in vista del suo trasferimento alla sede legislativa, per il quale dichiara di avere già apposto la propria firma, raccomanda di tenere in debita considerazione – oltre che le indicazioni provenienti dal parere della I Commissione in relazione ad altre categorie di soggetti svantaggiati – anche l'importante condizione formulata dalla V Commissione, al fine di risolvere in modo definitivo le incertezze interpretative circa l'assunzione obbligatoria dei soggetti in questione nelle pubbliche amministrazioni.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nel giudicare ragionevole l'esigenza di imprimere un'accelerazione all'esame del provvedimento, fa notare tuttavia che, ai fini del suo trasferimento alla sede legislativa, il Regolamento impone una serie di passaggi procedurali necessari, che potrebbero richiedere tempi più lunghi di quelli in precedenza prospettati da taluni deputati. Osserva, peraltro, che, anche qualora si riuscisse ad acquisire in tempi rapidissimi l'assenso del Governo al trasferimento di sede e ad approvare il testo prima della prevista pausa dei lavori parlamentari, non si avrebbe alcuna certezza circa la tempistica del successivo esame presso il Senato.

Cesare DAMIANO (PD) comprende pienamente l'esigenza di rispettare tempi e procedure previste dal Regolamento e, tuttavia, ritiene che il grado di convergenza raggiunto sul testo unificato in esame possa ragionevolmente portare ad una sua sollecita approvazione, anche superando eventuali ostacoli di natura formale. Ribadisce, pertanto, la richiesta di sollecitare il Governo affinché manifesti tempestivamente il proprio assenso al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, in vista della sua approvazione prima della prevista pausa per le festività natalizie.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, pur assicurando che sarà cura della presidenza sollecitare il Governo ad esprimere con celerità la propria posizione sul trasferimento di sede, ritiene poco probabile – per le ragioni a più riprese esposte – che ciò possa avvenire entro la serata di oggi, considerato anche che, a suo avviso, un eventuale slittamento della discussione potrebbe in ogni caso favorire un approfondimento delle tematiche con le organizzazioni di rappresentanza dei soggetti interessati ed un conseguente miglioramento del testo.

Invita, quindi, la Commissione a procedere ora alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore, restando

inteso che il seguito dell'*iter* sarà definito conseguentemente agli esiti dei successivi adempimenti parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, facendo seguito a quanto già preannunciato, avverte che la presidenza si riserva di tra-

smettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO 1

**5-03682 Gatti: Vicende concernenti il contratto di solidarietà stipulato dalla società *Lenci calzature*.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Gatti, nell'atto che passo a discutere, richiama nuovamente l'attenzione sulla consistenza finanziaria del *Fondo sociale per l'occupazione e formazione* – con particolare riferimento all'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà – nonché sulle disponibilità preordinate alla riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (cosiddetta decontribuzione).

In proposito, prima di affrontare i singoli punti di domanda, mi sembra opportuno ricordare brevemente – per ragioni di chiarezza espositiva – che l'intervento *Agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro*, avente carattere pluriennale, grava sul citato Fondo per un importo annuale pari a 5.160.000,00 euro.

Al riguardo l'INPS ha reso noto che in via sperimentale, per gli anni 2009-2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è stato aumentato nella misura del 20 per cento del trattamento perso dal lavoratore, in particolare nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per il 2010.

Da ultimo il Governo, con la *legge di stabilità* recentemente approvata, ha rifinanziato il Fondo per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011,

prorogando il trattamento di solidarietà anche per l'anno 2011, nel limite di spesa di a 80 milioni di euro.

Con specifico riferimento all'attuale situazione finanziaria del Fondo, dai dati forniti dall'INPS risulta che al 20 dicembre 2010 l'onere sostenuto dall'Istituto per le agevolazioni contributive è stato pari a circa euro 3.700.000, mentre nel 2009 è stato pari a circa euro 8.700.000. Al termine del 2009 il Fondo di accantonamento presenta una dotazione di poco superiore ai 21.000.000 di euro.

Tenuto conto dei saldi contabili recentemente forniti dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederanno ad autorizzare l'Istituto, nelle prossime settimane, alla concessione di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro, per un periodo successivo al 31 dicembre 2005, nel limite delle risorse disponibili per tale tipologia di intervento anche alla luce della misura complessiva degli oneri sostenuti al corrente mese di dicembre.

Per quanto riguarda la società *Lenci calzature*, informo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato, per le unità di Porcari e Montecarlo (LU) – con Decreto n. 53530 del 3 agosto 2010 – il trattamento di solidarietà per dodici mesi nei confronti di 53 lavoratori – a 20 ore medie settimanali – a seguito di contratto stipulato in data 28 gennaio 2010.

## ALLEGATO 2

**5-03942 Cazzola: Requisiti per la concessione di congedi lavorativi per eventi e cause particolari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto parlamentare presentato dall'On. Cazzola, l'interrogante solleva l'attenzione sulla situazione di difficoltà dei familiari di persone scomparse auspicando che tale particolare circostanza possa essere ricondotta tra le ipotesi di «grave disagio personale» di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), decreto ministeriale del 27 agosto 2000. Ciò al fine di riconoscere a tali soggetti la possibilità di godere dei congedi previsti dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2008.

In proposito, ritengo utile evidenziare che nell'ambito dei «gravi motivi» rientrano, ai sensi del citato articolo, le varie situazioni di grave disagio personale nelle quali può incorrere il dipendente, estranee alla malattia, che in un determinato periodo appaiono difficilmente compatibili con le ordinarie condizioni di esistenza e di lavoro.

Preciso, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 278 del 2000, è rimessa alla contrattazione collettiva, nel rispetto del contraddittorio tra dipendente e datore di lavoro, la definizione del procedimento per la richiesta, la concessione o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari.

La concessione del citato congedo spetta al datore di lavoro che effettua una

valutazione discrezionale ed è tenuto, comunque, a motivare l'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo ovvero la concessione parziale.

Il decreto ministeriale n. 278 del 2000 (attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4 cit.), riconosce al dipendente la facoltà di chiedere, nei successivi venti giorni, il riesame della domanda ed impone al datore di lavoro di «assicurare l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione».

In conclusione, per quanto detto, ritengo che possa affermarsi che la citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 278/2000, per la sua formulazione molto ampia, idonea a ricomprendere quelle situazioni che il legislatore ha ritenuto di non disciplinare in modo analitico, possa rispondere, per identità di *ratio*, anche all'ipotesi posta all'attenzione dall'interrogante.

Infine, ricordo che la più ampia materia dei permessi e dei congedi è oggetto di un processo di revisione normativa in attuazione della delega prevista nell'articolo 23 della legge n. 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro).

## ALLEGATO 3

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga).**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole:* nel senso che *inserire le seguenti:* il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,

n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che.

**1.1.** Il relatore.

**(Approvato)**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 91

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 93

ALLEGATO 1 (*Deliberazione di rilievi alla I Commissione proposta del relatore*) ..... 101

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e rinvio*) ..... 95

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso (*Discussione e rinvio*) ..... 97

ALLEGATO 2 (*Nuovo testo adottato come testo base*) ..... 102

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo ..... 100

AVVERTENZA ..... 100

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 15 dicembre 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è

stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2011**

**GENNAIO**

*Sede referente:*

Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati:

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisio-

logico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesivi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350, approvata in un testo unificato dal

Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagianò);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza).

*Sede referente (Commissioni riunite):*

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni) (Commissioni riunite XI e XII);

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (nuovo testo C. 2505-1151/A) (Commissioni riunite I e XII);

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu C. 3224 Pedoto) (Commissioni riunite XI e XII);

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba; C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Commissioni riunite I e XII).

*Sede legislativa:*

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso).

*Provvedimenti nuovi:*

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle ammini-

strazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni).

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

## FEBBRAIO

*Sede referente:*

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

*Provvedimenti nuovi:*

Disposizioni in materia di donazione del corpo post *mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi).

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

## MARZO

*Sede referente:*

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

*Provvedimenti nuovi:*

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professione dei chiropratici (C. 1287 Di Centa);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano).

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei

tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.45.**

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.**

**Atto n. 304.**

(Rilievi alla I Commissione)

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento.

Fa presente che, con lo schema di regolamento in esame, il Ministero della salute si allinea agli altri nell'applicazione delle disposizioni di legge che, a partire dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, hanno imposto alle amministrazioni pubbliche forti riduzioni degli assetti organizzativi ai fini del contenimento della spesa.

L'accorpamento del dicastero con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto-legge n. 285 del 2008, convertito dalla legge n. 121 del 2008) e la sua successiva reistituzione con la legge n. 172

del 2009, hanno fatto sì, infatti, che nel presente processo di riorganizzazione l'amministrazione abbia potuto porre in essere con un unico provvedimento anche gli adempimenti richiesti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, riducendo la percentuale di personale dedicato ad attività di supporto e portando le proprie dotazioni organiche dai previgenti 2520 posti agli attuali 2054, con un risparmio di spesa a regime di circa 25.671.271,26 euro.

Il citato schema di decreto reca, come detto, un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, sostitutivo di quello adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. Esso consta di quindici articoli, suddivisi in quattro Capi.

Come osserva la relazione illustrativa, i posti di funzione dirigenziale generale, in ottemperanza alle norme legislative vigenti, vengono ridotti da diciannove a quindici. Dei quattro posti che vengono a scomparire, uno deriva dalla riduzione da quattro a tre del numero dei dipartimenti. In particolare, lo schema prevede (articoli da 1 a 8) i seguenti tre dipartimenti: della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale; della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Nell'ambito dei tre dipartimenti vengono reinquadrate e ridefinite le direzioni generali. Tra l'altro, le competenze attualmente corrispondenti a diversi uffici, anche di livello dirigenziale generale, vengono attribuite alla nuova Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute (articolo 8, comma 4), nella quale confluiscono la Segreteria del Consiglio superiore di sanità e il Segretariato per la valutazione del rischio alimentare. A tale riguardo, ritengo che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le ragioni per cui, nello schema di regolamento in esame, tale Direzione generale afferisca al Dipartimento della

sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, anziché al primo dei dipartimenti citati (Sanità pubblica e innovazione).

Fa presente che, viene inoltre istituito (articolo 9) l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (il quale assorbe la Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio). Il nuovo ufficio è di livello dirigenziale generale e, pur non avendo natura dipartimentale, non rientra in alcun dipartimento. La relazione illustrativa osserva che tale assetto è proposto in base alla considerazione che il nuovo Ufficio ha competenze amministrative trasversali, mentre i dipartimenti e le direzioni generali del Dicastero sono contraddistinti da una prevalente natura tecnico-sanitaria. Il numero delle direzioni generali è, in base allo schema di regolamento, pari ad undici; tuttavia, se si tiene conto anche del suddetto Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (che, come detto, è di livello dirigenziale generale ed assorbe un'attuale direzione generale), c'è sostanziale corrispondenza con l'attuale numero di dodici direzioni generali.

Rileva, poi, che l'articolo 10 dello schema conferma gli attuali uffici periferici del Dicastero. Gli articoli 11 e 12 e l'allegata Tabella A riducono – in conformità alle norme legislative vigenti – la dotazione organica del personale dirigenziale e di quello non dirigenziale del Ministero. Rispetto ai livelli effettivi del personale attuale, le riduzioni in esame (nonché quelle di cui ai precedenti articoli da 2 a 8, relative ai posti di livello dirigenziale generale) determinano – come emerge dalla documentazione allegata – un esubero esclusivamente per i dirigenti delle professionalità sanitarie. Tali unità in esubero (ai sensi dell'articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) restano in posizione soprannumeraria, fino all'assorbimento (in base alle cessazioni del rapporto di lavoro del personale in oggetto). Per il periodo prece-

dente l'assorbimento (ai sensi del suddetto articolo) è reso indisponibile per nuove assunzioni un numero di posti equivalente, dal punto di vista finanziario, in aree del Dicastero che presentino vacanze di organico; in particolare, la documentazione allegata fa riferimento all'indisponibilità di quindici posti di dirigente di seconda fascia e di un posto dell'area II del personale.

L'articolo 13 richiama l'Organismo indipendente di valutazione della performance (di cui ogni pubblica amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

L'articolo 14 abroga, infine, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2003, mentre l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di rilievi da trasmettere alla I Commissione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Il provvedimento sarà presumibilmente licenziato dalle Commissioni in sede referente nella giornata di giovedì 23 dicembre e per domani è prevista la trasmissione del testo risultante dagli eventuali emendamenti approvati. Pertanto, la relazione si riferisce al testo come trasmesso dal Senato e sarà integrata nella seduta di domani nel caso di approvazione di emendamenti da parte delle Commissioni di merito.

Fatta questa premessa, ricorda che la Convenzione di Lanzarote rappresenta il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. Stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge in esame, ricorda che il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prüm.

Il Capo II contiene una serie di disposizioni di adeguamento interno, di cui

l'articolo 4 che modifica gli articoli 157, 416 e 576 del codice penale. In particolare, le lettere da *a*) a *c*) prevedono, segnatamente: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni 14; l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori; quale ulteriore aggravante dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile. Le lettere da *d*) ad *h*) intervengono sugli articoli 600-bis e seguenti del codice penale, in materia di delitti contro la personalità individuale.

In tema di prostituzione minorile: vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione; si interviene sulla fattispecie relativa al compimento di atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica, anche attraverso la ridefinizione della nozione di « utilità »; si modifica la disciplina delle aggravanti.

In materia di pornografia minorile, segnala l'ampliamento del novero delle condotte riconducibili a tale delitto e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni.

Osserva, poi, che il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-*sexies*, introducendo nuove circostanze aggravanti (somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore) ma, nel contempo, eliminando l'attuale aggravante della commissione di atti di prostituzione minorile in danno di minore di anni quattordici.

Vengono, inoltre, introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei de-

litti contro la personalità individuali (articolo 600-*octies*) e individuano ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-*novies*).

Le lettere da *i*) a *n*) dell'articolo 4, incidono infine sui delitti di violenza sessuale: estendo l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenni; sanzionando, nell'ambito del delitto di corruzione di minorenni, anche il comportamento di chi faccia assistere un minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; novellando la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni; introducendo, inoltre, il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), punito con la reclusione da uno a tre anni.

La condotta del nuovo reato consiste nell'intrattenere una relazione con un incapace o un minore di sedici anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete *Internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di abusare, sfruttare sessualmente, indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un minore di anni sedici).

Fa presente che l'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.

In particolare, con la novella all'articolo 282-*bis*, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento dell'elenco dei delitti che possono comportare l'applicazione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena. Si esclude, poi, l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile.

La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novellando gli articoli 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*), con modifiche che, tuttavia,

sembrano riferite al testo antecedente al decreto-legge n. 11 del 2009. L'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Probabilmente anche tale disposizione non tiene conto della novella apportata al testo della disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.

L'articolo 8, infine, novellando l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati, da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.

Ricorda, in conclusione, che le disposizioni che investono materie di competenza della Commissione sono quelle di cui all'articolo 4, modificato dal Senato, e all'articolo 6, non modificato dal Senato, le quali, pur avendo natura penale e processuale penale, rafforzano la tutela dei minori mediante un aggravamento delle pene ed un incremento delle condotte riconducibili ai reati contro i minori già previsti dal codice penale e la creazione di nuove e specifiche fattispecie criminose e misure di prevenzione. Pertanto, condividendo le finalità del provvedimento e le modifiche approvate dal Senato, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.**

**Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha già esaminato in sede referente il nuovo testo del disegno di legge n. 3703, adottato come testo base, e le abbinare proposte di legge n. 670 Lussana e n. 1179 Mancuso. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 dicembre 2010.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e dà la parola al relatore onorevole Bocciardo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione inizia oggi la discussione in sede legislativa dei progetti di legge in esame, dei quali la Commissione stessa ha già concluso l'esame in sede referente, modificando il disegno di legge del Governo, adottato come testo base. Durante l'esame in sede referente, il testo è stato migliorato e arricchito.

Ricorda, in particolare, l'inserimento, all'articolo 1, comma 1, del riferimento alla chirurgia ricostruttiva, oltre che alla chirurgia plastica ed estetica.

All'articolo 2, è stata inserita la previsione di una sanzione, per chi non osserva le norme previste dalla legge, e la II Commissione ha apposto al proprio parere un'osservazione in proposito, invitando la Commissione a indicare un importo fisso. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un emendamento volto a stabilire che tale sanzione sia pari a 15.000 euro. È stata, inoltre, resa obbligatoria la tempestiva comunicazione dei dati al Registro regionale.

La Commissione ha poi precisato che il consenso informato viene sottoscritto dal paziente previa visione della scheda informativa, contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico.

Il testo, così come risulta dagli emendamenti approvati, è chiaro e funzionale agli obiettivi che si propone: dare un ulteriore contributo alla tutela della salute della donna, in particolare attraverso la costituzione dei registri; monitorare la qualità e la quantità degli interventi, ma soprattutto avviare una storia clinica dell'impianto stesso, anche ai fini di una valutazione epidemiologica.

In conclusione, ringrazia tutti i gruppi, che hanno contribuito con il dibattito e gli emendamenti al miglioramento del testo e che, alla fine, hanno fatto una scelta istituzionale, che va al di là degli schieramenti, prestando il consenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame ad altri tipi di impianti protesici, diversi da quelli mammari.

Carla CASTELLANI (PdL), dopo aver ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, ai fini della tutela della salute delle donne e della salvaguardia

della professionalità degli operatori che impiantano protesi mammarie. Pur riconoscendo l'esistenza della problematica richiamata dalla collega Mussolini, sottolinea, quindi, l'opportunità di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame, al fine di disciplinare un delicato settore ancora scarsamente regolamentato, come confermato da numerosi casi di cronaca. Sottolinea, quindi, lo stretto legame tra gli impianti protesici mammari e l'attività di prevenzione dei tumori, il quale rende evidente la valenza del provvedimento in esame per la tutela della salute della donna, oltre che per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo fra gli operatori che applicano gli impianti in questione. Richiama, inoltre, l'importanza del provvedimento per lo sviluppo di una conoscenza medico-statistica dettagliata delle conseguenze derivanti dal ricorso a tali impianti. Osserva, infine, come il divieto di impiantare protesi mammarie su soggetti minori di età per motivi esclusivamente estetici derivi da considerazioni di ordine strettamente sanitario, cioè dalla necessità di garantire una scelta consapevole e di tutelare lo sviluppo fisico femminile.

Paola BINETTI (UdC) chiede chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 3 del testo licenziato dalla Commissione e, in particolare, sulla scelta di limitarne l'ambito di applicazione alla sola applicazione di protesi mammarie « per fini estetici ». Sottolinea, quindi, i rischi di natura psichiatrica cui anche i soggetti maggiorenni che si sottopongono a questo tipo di intervento per soli fini estetici possono andare incontro per un senso di delusione, che talvolta li induce a desiderare la rimozione della protesi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma, può giustificarsi alla luce del fatto che l'esigenza di garantire una adeguata professionalità degli operatori si

pone in modo particolare per gli interventi a soli fini estetici.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per il disegno di legge in esame, invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di introdurre un limite massimo di età per l'applicazione di impianti protesi mammari sottomuscolari, in mancanza di serie indicazioni mediche.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che il problema opportunamente richiamato dal collega Scapagnini non possa essere facilmente risolto con un intervento di tipo legislativo, quanto piuttosto attraverso una rigorosa applicazione della disciplina del consenso informato.

Umberto SCAPAGNINI (PdL) dichiara di concordare con l'osservazione del presidente, a condizione che al paziente siano fornite informazioni dettagliate sulle possibili controindicazioni del tipo di intervento chirurgico richiamato.

Vittoria D'INCECCO (PD) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, in quanto esso è volto a tutelare la salute delle donne e, in modo particolare, delle minorenni. Auspica, peraltro, che il Governo presti analogo attenzione all'impianto di altri dispositivi medici. Preannuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti da parte del suo gruppo.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di condividere pienamente la finalità del disegno di legge in esame, specie per il tentativo di garantire la qualità e la tracciabilità degli impianti protesici mammari, nonché l'adeguata professionalità degli operatori che le applicano. Osserva, peraltro, come il ricorso allo strumento legislativo possa apparire eccessivo. Rileva, inoltre, che, come già osservato in sede referente, avrebbe ritenuto preferibile l'istituzione del registro nazionale presso l'Istituto superiore di sanità, anziché presso il Ministero. Chiede, infine, chiarimenti in ordine ai criteri per la graduazione della sanzione di cui al-

l'articolo 3, comma 3, del testo licenziato dalla Commissione.

Gianni MANCUSO (PdL), dopo aver ricordato di essersi fatto promotore già diversi anni fa di una proposta di legge in materia, dichiara di apprezzare la sensibilità dimostrata dal Governo sul problema degli impianti protesi mammari. Evidenzia, quindi, le principali differenze tra la sua proposta di legge n. 1179 e il testo licenziato dalla Commissione in sede referente, che dichiara di condividere sostanzialmente. Richiama, peraltro, l'attenzione del relatore e del Governo sull'opportunità di innalzare ulteriormente la sanzione di cui all'articolo 2, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione. Auspica, quindi, che il fenomeno dell'abusi-vismo e i casi di malasanzione, che pure si sono registrati, non oscurino il lavoro svolto seriamente da tanti professionisti in questo settore. Ringrazia, infine, il relatore, per l'ultimo lavoro svolto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per gli interventi in sede di replica.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti, dichiara di ritenere che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge licenziato dalla Commissione non ponga i problemi di natura interpretativa richiamati dalla collega Pedoto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI desidera ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto e tutti i colleghi per la serietà e l'accuratezza che hanno dedicato all'esame del provvedimento in titolo. Desidera, inoltre, ringraziare tutti i gruppi per aver prestato il proprio assenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Osserva quindi, con riferimento ad alcune proposte emerse dal dibattito odierno, che non appare possibile né opportuno comprimere la libertà di scelta

dei soggetti maggiorenni. Ricorda, altresì, il valore etico delle norme in discussione, nonché la loro importanza ai fini della tutela della salute delle donne. In virtù di tali norme, l'Italia diventerà un Paese all'avanguardia in questo settore. Dichiaro di considerare questo un risultato non personale, bensì dell'intero Governo e di tutti i gruppi parlamentari. Richiama, inoltre, la necessità di monitorare attentamente l'attuazione del provvedimento. Con riferimento, infine, alla prossima fase emendativa, invita tutti i colleghi a valutare l'opportunità di presentare, anziché proposte emendative, un ordine del giorno, di cui si impegna a tenere conto ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 8, del testo licenziato dalla Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, effettivamente, l'eventuale approvazione di emendamenti nella prossima seduta potrebbe determinare un allungamento dell'*iter*, per la necessità di acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo del disegno di legge n. 3703 Governo, adottato come testo base in sede referente, quale risultante dagli emendamenti approvati in tale sede (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur comprendendo l'appello del sottosegretario Martini, ritiene che il suo gruppo non possa rinunciare alla presentazione di alcuni emendamenti e che, a tal fine, il termine per la presentazione degli stessi possa essere fissato alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per le prossime festività.

Lucio BARANI (Pdl) ricorda, rivolto all'onorevole Miotto, che il provvedimento in esame è stato trasferito in sede legislativa, con l'accordo unanime dei gruppi, alla vigilia dell'inizio dell'esame in Assemblea. Sarebbe, pertanto, ragionevole fissare

il termine per la presentazione di emendamenti nella mattinata di domani, al fine di consentirne l'esame nell'ultima seduta prima dell'interruzione dei lavori per le prossime festività.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, anche alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 11 di domani, mercoledì 22 dicembre.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 21 dicembre 2010.*

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 16.05.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.*

*C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.*

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304).**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA I COMMISSIONE**

**PROPOSTA DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute (Atto n. 304),

*delibera di esprimere il seguente rilievo:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 8, comma 4, afferisca al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, anziché al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, provvedendo a rinominare i citati Dipartimenti di conseguenza.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.  
C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso.**

**NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Registri degli impianti protesici mammari).*

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

2. I registri di cui al comma 1 si inquadrano nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti a fini di:

*a)* monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto, allo scopo di prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza;

*b)* monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3, i registri raccolgono dati relativi agli impianti protesici di cui al comma 1, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la durata degli impianti, gli effetti collaterali ad essi connessi nonché l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.

5. I registri regionali raccolgono i dati e trattano l'informazione in modo da perseguire gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e

*b)* del comma 3; il registro nazionale raccoglie i dati e tratta l'informazione per perseguire le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 3.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento dei dati personali.

7. Accedono ai registri regionali per l'inserimento e la consultazione dei dati individuali e nominativi, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 3, i medici e gli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto, al momento dell'impianto stesso e nell'eventualità di effetti indesiderati o esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro regionale. Il trattamento dei dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali per le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 3 è consentito, rispettivamente, al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze loro attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi dei soggetti, secondo livelli di accesso, modalità e criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti con il regolamento di cui al comma 8. L'accesso ai dati dei registri per le finalità di ricerca scientifica in campo clinico e biomedico è altresì consentito agli interessati che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali e delle misure e regole stabilite con il regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si provvede a disciplinare:

a) i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute, e gli obblighi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti del registro nazionale;

b) i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili;

c) i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione;

d) le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto;

e) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all'impianto;

f) la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto, che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

## ART. 2.

### *(Limiti di età).*

1. L'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

## ART. 3.

### *(Modalità di custodia e di accesso ai registri).*

1. I registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali.

2. I dati individuali sono obbligatoriamente e tempestivamente comunicati ai registri regionali dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dove sono effettuati interventi di plastica mammaria o dove sono seguite le complicanze a distanza o gli effetti non desiderati, mediante l'attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto sottoposto all'impianto, che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato. Qualora, per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata, occorra risalire all'identificazione dell'interessato, la decodificazione dei predetti dati avviene con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 8, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture pubbliche e private che omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri,

sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000.

4. L'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti 5 anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia e chirurgia toracica.

5. Ciascuna struttura sanitaria di cui al comma 2 compila per ogni impianto protesico mammario una scheda informativa, contenente informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato nella protesi, la durata dell'impianto, gli effetti collaterali dell'intervento e la presenza di eventuali controindicazioni, fermo restando il dovere del medico di raccogliere il consenso informato sottoscritto dal paziente previa visione della scheda informativa contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico. Le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano verificano la coerenza tra le informazioni contenute nelle schede informative e lo stato attuale delle conoscenze ottenute dal repertorio nazionale dei dispositivi medici e dalle evidenze della letteratura scientifica.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per la compilazione della scheda informativa e per lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 3.

#### ART. 4.

##### *(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	105
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	105

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	106
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	109
--	-----

##### RISOLUZIONI:

7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati » ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	110
Sui lavori della Commissione .....	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
---	-----

AVVERTENZA .....	111
------------------	-----

##### SEDE REFERENTE

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

**La seduta comincia alle 14.30.**

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente* comunica che i deputati Luigi Muro e Giuseppe Vegas entrano a far parte della Commissione, mentre i deputati Gaetano Nastri e Benedetto Della Vedova cessano di farne parte.

Dà il benvenuto ai colleghi Muro e Vegas e auguro buon lavoro a loro e ai colleghi Nastri e Della Vedova.

##### Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

**C. 2260-bis-B, approvato della Camera e modificato dalla 9ª Commissione permanente del Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che è stata avviata la verifica della sussistenza

dei requisiti stabiliti all'articolo 92, comma 6, del regolamento, affinché il Presidente della Camera possa proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge. Al riguardo, comunica che tutti i gruppi hanno manifestato il loro assenso e tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere. Tali pareri sono stati espressi con il seguente esito: parere favorevole da parte delle Commissioni I, V, VIII e XII e nulla osta da parte della VI Commissione. Deve ancora pervenire l'assenso del Governo, che deve essere comunicato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.35.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 302.**

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte, in relazione ai tempi di esame del provvedimento, che le Commissioni riunite VIII e X, considerato anche che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, hanno convenuto con il Governo di esprimere il parere a gennaio.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto

legislativo in esame ha la sua fonte normativa primaria nell'articolo 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 («legge comunitaria 2009»), che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, che fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che iscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, incoraggiando l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia.

Con la direttiva 2009/28/CE, che supera le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, rispettivamente in materia di elettricità da fonti rinnovabili e di biocarburanti, l'Unione europea ha implementato la propria politica in materia di riduzione dei gas serra, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. In particolare, il nuovo quadro normativo comunitario è finalizzato a concentrare lo sforzo in funzione del raggiungimento del già individuato obiettivo del cosiddetto «20-20-20» che prevede, entro il 2020: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra; il risparmio energetico del 20 per cento; l'innalzamento al 20 per cento del livello di consumo di energia da fonti rinnovabile. Tale obiettivo, che riguarda globalmente l'intera Unione europea, è ripartito in obiettivi particolari nazionali che, per quanto riguarda l'Italia, prevedono che il 17 per cento dei consumi finali di energia siano assicurati da fonti rinnovabili. La stessa direttiva 2009/28/CE prevede, altresì, una quota di «carburanti verdi» del 10 per cento per il settore dei trasporti e, in ogni caso, la valutazione e l'eventuale riesame delle misure adottate nel 2014.

In riferimento a tali obiettivi, il Governo, nello scorso mese di luglio, ha trasmesso alla Commissione europea il

Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili. In questo quadro, il presente provvedimento assume, di fatto, il significato di norma di attuazione del piano medesimo. Esso si compone di 39 articoli e di quattro allegati tecnici. In particolare, il testo è articolato in IX Titoli, i cui contenuti, in sintesi, sono i seguenti.

Il Titolo I (articoli 1-3) reca le finalità e le definizioni e indica gli obiettivi nazionali in materia di energie da fonti rinnovabili.

Il Titolo II è suddiviso in due parti: il Capo I, che reca le norme in materia di autorizzazioni e procedure (articoli 4-7) e il Capo II, che reca disposizioni riguardanti la regolamentazione tecnica.

Il Titolo III (articoli 12-13) reca disposizioni in materia di informazione, a carico del Gestore del servizio elettrico e di fissazione dei requisiti tecnico professionali e, quindi, di formazione per le attività di installazione.

Il Titolo IV è dedicato alle reti energetiche, a ciascuna delle quali è dedicata una parte e, in specie, il Capo I a quella elettrica (articoli 14-17), il Capo II a quella del gas naturale (articoli 18-19) e il Capo III alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (articolo 20).

Il Titolo V reca disposizioni sui regimi di sostegno che, senza nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 21), sono definiti in relazione ai singoli comparti e, in specie, a quello dell'energia elettrica (articoli 22-24), dell'energia termica (articoli 25-28) e all'utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti (articoli 29 e 29-bis).

Il Titolo VI (articoli 30-33) dispone in materia di garanzie sull'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, sui trasferimenti dei dati statistici con altri Stati membri dell'Unione e sulle modalità di realizzazione di progetti comuni con Paesi terzi.

Il Titolo VII (articoli 34 e 35) fissa i criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi e definisce le modalità per verificarne il rispetto.

Il Titolo VIII reca disposizioni in materia di monitoraggio e di gestione stati-

stica delle relative informazioni, nonché le relazioni da predisporre, ai fini dei necessari aggiornamenti.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali e, in specie, fa salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel suo complesso, il provvedimento, oltre a tradurre in misure concrete le linee indicate nel già richiamato Piano di azione nazionale, recepisce e, nel rispetto dei limiti rappresentati dai criteri di delega, interpreta le novità introdotte dalla direttiva 2009/28/CE, tutte chiaramente presenti nel testo normativo in esame. Si riferisce, in particolare: alla garanzia di origine da fonti rinnovabili per l'energia elettrica; all'introduzione dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; alle norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energie da fonti rinnovabili; alla semplificazione delle procedure amministrative e al trasferimento e alla gestione dei dati statistici.

Ciò premesso, desidera rilevare che il provvedimento riguarda in maniera marcata il mondo agricolo, che tuttavia – nelle sue diverse articolazioni, dal Ministero alle organizzazioni di categoria – non sembra essere stato adeguatamente coinvolto nella relativa definizione. Ciò vale anche per la Commissione Agricoltura, che si trova ad esprimere solo rilievi alle Commissioni VIII e X, che potrebbero non essere tenuti nella dovuta considerazione; a suo giudizio, infatti, come già rappresentato all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato in sede primaria anche a questa Commissione. Sottolinea in proposito che, in base alle previsioni del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN), presentato dal Governo alla Commissione europea nello scorso mese di luglio, ben il 45 per cento di tutta l'energia rinnovabile attesa al 2020 per l'Italia (oltre 21 mila Ktep) deriverà dalle biomasse (articolate in biomasse solide, in larga parte legnose, biogas, biocarburanti e bioliquidi); invece, ad esempio, la fonte idroelettrica fornirà

un contributo pari ad un terzo di quello fornito dalle biomasse. Il PAN ha inoltre suddiviso il contributo delle varie fonti rinnovabili in termini di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, energia per i trasporti. Il ruolo delle biomasse in queste tre tipologie è molto significativo: al 2020 sarà infatti riferibile alle biomasse il 19 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, il 54 per cento dell'energia per riscaldamento, l'87 per cento dell'energia rinnovabile per i trasporti.

Ritiene pertanto essenziale il ruolo che il mondo agricolo e forestale è chiamato a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Invita pertanto il Presidente a rappresentare, nelle sedi opportune, l'esigenza che al mondo agricolo e alla Commissione Agricoltura sia riconosciuto adeguato peso politico nella definizione delle scelte che condizioneranno il futuro del settore delle agroenergie.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel condividere le considerazioni del relatore, osserva che, tenuto conto del ruolo fondamentale delle biomasse agricole, sarebbe stato in effetti opportuno che il provvedimento fosse assegnato in via primaria anche alla Commissione Agricoltura, specificamente competente per il settore delle bioenergie. Peraltro, a suo giudizio, anche il Piano nazionale di azione per le energie rinnovabili risente di un'impostazione meno « agricola », che non tiene in adeguato conto l'apporto delle biomasse alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sulla base di queste considerazioni, ritiene che la Commissione debba recuperare il ruolo che ad essa compete attraverso una pronuncia forte nei contenuti e forte sul piano politico, in quanto sostenuta unitariamente da tutte le forze politiche. Nell'invitare il Presidente a impegnarsi per il conseguimento di tale risultato, fa presente che il gruppo del PD si impegna a fornire il suo contributo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della tracciabilità e della sostenibilità, quelli attinenti alle procedure amministrative e al ruolo delle regioni e degli enti locali. Andrebbe altresì coinvolto anche il

Governo, che tuttavia non è apparso sinora attivo sul tema delle agroenergie, che nemmeno figurava nelle linee programmatiche esposte dal Ministro Galan alla Commissione all'inizio del suo mandato; ricorda inoltre di aver fatto presente al Ministro che nella impostazione del citato Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili il Dicastero agricolo non è stato coinvolto.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si associa alle considerazioni del relatore e della collega Servodio, rilevando che lo schema di decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, se pure fa parte del pacchetto di misure in tema di energia e cambiamenti climatici, interessa direttamente il mondo agricolo e il suo futuro. Ritiene pertanto che la Commissione Agricoltura debba svolgere un ruolo non marginale nell'esame parlamentare del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC), nel manifestare apprezzamento per l'intervento del relatore, auspica che la pronuncia della Commissione sia puntuale e dettagliata nel contenuto e forte sul piano politico. Confida inoltre nell'azione del Presidente affinché essa sia tenuta nella debita considerazione dalle Commissioni competenti in sede primaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, pur condividendo le osservazioni formulate nel corso del dibattito circa la competenza della Commissione Agricoltura, deve ritenere che sarebbe stato difficile assegnare il provvedimento congiuntamente a tre Commissioni. Peraltro, sottolinea che la Commissione Agricoltura, nella misura in cui saprà svolgere un lavoro approfondito e condiviso unitariamente, sarà anche in grado di esprimere un contributo significativo nel merito e politicamente forte. Ritiene inoltre utile che nelle prossime sedute si svolga un confronto anche con il Governo, in particolare con il Sottosegretario Saglia.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva che il confronto dovrebbe coinvolgere piuttosto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che proprio per sottolineare il punto di vista agricolo appare utile un confronto con il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'utilità di sentire anche il Dicastero agricolo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**C. 2744 Cenni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 30 novembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 30 novembre scorso, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di una breve riflessione sul testo in esame, al fine di valutare le osservazioni acquisite nel corso delle audizioni.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, sottolinea il generale convincimento da parte dei gruppi, in un'ottica di reciprocità tra maggioranza ed opposizione, di sostenere l'iter della proposta di legge in esame. Ritiene tuttavia necessario affrontare nello specifico le singole questioni sottese dalla proposta e i contributi apportati alla discussione attraverso le audizioni, tra i quali quello della Conferenza delle regioni

e delle province autonome, che ha richiesto di tenere in debito conto la esistente normativa di livello regionale. Ritiene inoltre necessario precisare la normativa recata agli articoli 9 e 10 della proposta. In particolare, per quanto riguarda il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo dal rischio di inquinamento genetico, di cui all'articolo 9, da alimentare attraverso i proventi delle sanzioni da applicare ai soggetti che provocano inquinamento genetico, sottolinea l'esigenza di evitare di trattare allo stesso modo comportamenti diversamente rilevanti ai fini della tutela della biodiversità, specialmente nel caso in cui siano contemplate sanzioni. Rivolge infine l'auspicio che si possa arrivare alla formulazione di un testo ampiamente condiviso, non solo dalle forze politiche, ma anche dalle parti sociali e dagli operatori del settore.

Susanna CENNI (PD) manifesta disponibilità circa le richieste avanzate dal relatore, ma ricorda che la proposta di legge reca la firma di numerosi deputati, sia della maggioranza sia dell'opposizione, e ha incontrato, nel corso delle numerose audizioni, una larga condivisione del mondo agricolo. Osserva poi che, se pure vi è ampia condivisione sull'obiettivo della salvaguardia della biodiversità agraria e alimentare, sarebbe stata utile anche la presentazione di proposte di legge da parte di altri gruppi.

Valuta inoltre importante il lavoro svolto in questi mesi a livello governativo e di Conferenza Stato-Regioni, che va sicuramente tenuto presente, aggiornando il testo della proposta di legge, presentata nel 2009.

Per quanto riguarda la legislazione regionale, sottolinea che non tutte le regioni si sono dotate di normative in materia e che uno degli scopi della proposta di legge è proprio quello di incentivare le regioni a dotarsi di strumenti per la tutela della biodiversità. Tuttavia, su alcuni aspetti occorre compiere delle scelte a livello nazionale: in particolare, è indispensabile assicurare che le regioni adottino criteri

omogenei circa, ad esempio, le caratteristiche dei registri delle varietà e razze e i relativi criteri di selezione.

Infine, ritiene che un altro nodo importante da sciogliere sia quello relativo alle risorse destinate al finanziamento delle misure a tutela della biodiversità: Al riguardo, dichiara disponibilità a discutere l'argomento, fermo restando che un finanziamento deve essere previsto, affinché la legge possa diventare operativa e raggiungere gli scopi prefissati.

Giuseppe RUVOLO (Misto-Noi Sud-PID) manifesta apprezzamento in linea di principio con i contenuti della proposta, ritenendo peraltro necessario un giusto raccordo con la normativa regionale già emanata in materia e un approfondito esame al fine di evitare disomogeneità applicative a danno degli operatori del settore.

Angelo ZUCCHI (PD) sottolinea che dalle risultanze delle audizioni emerge una generale condivisione della proposta di legge, salva la necessità di aggiornare e approfondire alcune parti di essa. Per procedere a tale lavoro, propone pertanto la costituzione di un Comitato ristretto, che potrà anche incontrare nuovamente alcuni soggetti al fine di trovare un punto di sintesi.

Giuseppina SERVODIO (PD) precisa che aveva chiesto di intervenire in precedenza, proprio per avanzare la proposta testè formulata dal collega Zucchi.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando con la proposta di istituire un Comitato ristretto, che potrà effettivamente costituire la sede opportuna per affrontare – in tempi adeguati – le questioni emerse.

La Commissione delibera quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, si riserva la nomina dei membri del Comitato sulla base della designazione dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.10.**

## RISOLUZIONI

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati ».**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo interverrà nella seduta di domani e che, in sua assenza, si potrà eventualmente solo avviare la discussione, con l'illustrazione della risoluzione.

Marco CARRA (PD) si riserva di intervenire nella seduta di domani.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani.

## Sui lavori della Commissione.

Giuseppina SERVODIO (PD) desidera manifestare apprezzamento per l'iniziativa « L'Europa e le prospettive dell'agricoltura italiana », organizzata dalla Commissione lo scorso 15 dicembre, che si è articolata in un convegno sul futuro della politica agricola comune, cui ha fatto seguito la presentazione delle produzioni agroalimentari di qualità delle regioni Lombardia e Puglia. Rileva, in particolare, che attraverso le eccellenze alimentari di tali regioni, si sono espresse ad alto livello le caratteristiche essenziali della dieta mediterranea, di recente riconosciuta quale patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ringrazia pertanto il Presidente e tutti

coloro che hanno collaborato alla organizzazione dell'iniziativa.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell'Ente nazionale risi.  
Atto n. 81.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	113
Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici. Testo unificato C. 3736 Lanzillotta e abb. (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	128

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	116
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	129
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 301 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	119

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione: Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva. COM(2010)608 def. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia. COM(2010)520 def.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)521 def. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	127
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.15.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo FLI, entrano a far parte della Commissione i deputati Andrea Ronchi e Giuseppe Scalia, mentre cessano di farne parte i deputati Giuseppe Divella e Adolfo Urso.

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici.**

**Testo unificato C. 3736 Lanzillotta e abb.**

(Parere alle Commissioni I e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia come la Commissione politiche dell'Unione europea sia chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 3736 (Lanzillotta) e C. 3787 (Bergamini) adottato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) nella seduta del 2 dicembre 2010. Successivamente, nella seduta del 16 dicembre 2010, è stata abbinata anche la proposta di legge C. 3853 (Graziano), il cui contenuto è identico a quello del testo unificato.

Rileva, al riguardo, che il provvedimento all'esame intende abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto « decreto

Pisanu »), concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

L'articolo oggetto dell'intervento abrogativo reca disposizioni relative all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente presso tali esercizi.

Il comma 1 prevede l'obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che hanno come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui s'intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava i suoi effetti sino al 31 dicembre 2007. L'applicazione della norma è stata poi prorogata sino al 31 dicembre 2010.

Il comma 2 estende l'obbligo di richiesta della licenza anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate.

Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembrerebbe configurare un'ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza « si intende rilasciata » dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e per l'innovazione, di stabilire le misure cui sono tenuti i titolari e gestori di esercizi pubblici ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente degli apparecchi per collegamenti telematici e per l'archiviazione dei relativi dati, anche derogando alle normativa di tutela della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196/2003, nonché le misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su documenti di identità per i soggetti utilizzatori di postazioni non vigilate per co-

municazioni telematiche, ovvero di postazioni che permettono l'accesso ad internet con tecnologia senza fili.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 16 agosto 2005, il quale ha specificato gli obblighi specifici a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi. Ai sensi dell'articolo 1, tali soggetti sono tenuti a identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità. Con riguardo all'utilizzo delle postazioni internet senza fili, l'articolo 4 del decreto ministeriale prevede che i soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati, secondo le modalità indicate dal citato articolo 1 dello stesso decreto ministeriale.

Il comma 5 affida all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull'osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati. La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato codice in materia di protezione dei dati.

In relazione ai profili di competenza della XIV Commissione, rileva che l'Unione europea promuove lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), conformemente agli articoli 179-188 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Unione mira inoltre a favorire lo sviluppo di applicazioni e di contenuto, tenuto conto che le tecnologie dell'informazione, in particolare Internet e la telefonia mobile, sono all'origine della società dell'informazione.

La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, ha istituito un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. La direttiva ha inoltre definito le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituito le procedure atte a garantire l'applicazione del quadro normativo nei Paesi membri. Nel Considerando n. 7 della direttiva si afferma che resta impregiudicata per ciascuno Stato la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, per salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

La direttiva 2002/21/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 259 del 2003 («Codice delle comunicazioni elettroniche»). Le disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono state recentemente modificate ed integrate dalla direttiva 2009/140/CE. In particolare, per quanto attiene agli aspetti rilevanti ai fini del provvedimento all'esame, la direttiva 2009/140/CE prevede ad inserire un nuovo paragrafo 3-*bis* all'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE, nel quale viene precisato che i provvedimenti adottati dagli Stati membri in merito all'accesso o all'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Pertanto qualunque provvedimento, riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali che ostacoli tali diritti o libertà fondamentali, può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario e la sua

attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, di un'efficace tutela giurisdizionale e di un giusto processo. Tali provvedimenti possono, conseguentemente, essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla *privacy*.

La direttiva 2009/140/CE dovrebbe essere recepita nell'ordinamento degli Stati membri entro il 25 maggio 2011.

Nell'ordinamento nazionale il recepimento è previsto nel disegno di legge comunitaria 2011, attualmente all'esame in sede referente presso la 14<sup>o</sup> Commissione del Senato. I principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva sono indicati nell'articolo 10 del progetto e, tra questi, come criterio direttivo specifico il comma 3, lettera h) indica il « rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali ».

Riguardo, invece, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il Parlamento europeo il 15 giugno 2010 ha approvato una risoluzione nella quale, tra l'altro, si sottolinea la necessità di raggiungere un equilibrio adeguato tra la tutela della *privacy* degli utenti e la registrazione di dati personali.

Il documento tra l'altro ribadisce che: internet è diventato uno strumento indispensabile per promuovere le iniziative democratiche, la discussione politica, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione di conoscenza; l'accesso a internet rappresenta un diritto fondamentale e dipende dall'esercizio di numerosi diritti fondamentali compresi, fra l'altro, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, la non discriminazione, l'istruzione e la diversità culturale e linguistica; le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli hanno la responsabilità generale di assicurare che ogni individuo possa esercitare il diritto di partecipare alla società dell'informazione; è necessario favorire l'evoluzione della democrazia elettronica, assicurando che siano previste misure di salvaguardia si-

gnificative contro nuove forme di sorveglianza, di controllo e di censura da parte di soggetti pubblici o privati, affinché la libertà di internet e la protezione della vita privata siano effettive. Il Parlamento europeo invita inoltre i governi ad evitare di imporre restrizioni all'accesso a internet mediante censura, blocchi, filtri; insistendo sulla necessità di salvaguardare un internet aperto, in cui gli utenti abbiano la facoltà di accedere all'informazione e diffonderla. Allo stesso tempo invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per aumentare la sicurezza del cyberspazio mettendolo al riparo da tutti i tipi di reati e illeciti in seno all'UE nonché per partecipare in modo adeguato alla cooperazione internazionale su tale questione e sottolinea la necessità di un approccio multilaterale per fornire una migliore comprensione e consapevolezza sulla competenza in materia di criminalità informatica.

A tale riguardo ricorda, infine, che il 30 settembre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi informatici, volta a perseguire e condannare gli autori di attacchi su larga scala, grazie al ravvicinamento della legislazione penale nel settore e al miglioramento della cooperazione transfrontaliera fra gli organi di contrasto. Nella stessa data la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di regolamento recante integrazioni e modifiche alla disciplina dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Auspica in conclusione, anche tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame è frutto dell'iniziativa di gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, che la XIV Commissione possa esprimere un parere già nella seduta odierna e preannuncia il suo orientamento favorevole in proposito.

Sandro GOZI (PD), nel concordare sui contenuti del provvedimento, rileva l'opportunità di richiamare, in premessa al parere della Commissione, la coerenza della prevista abrogazione normativa con i

più recenti orientamenti della normativa dell'Unione europea. Rileva infatti come l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. « decreto Pisanu ») – che la presente proposta di legge intende abrogare – appare sproporzionata, recando vincoli eccessivamente stringenti a carico dei gestori dei locali e degli utenti. La norma desta peraltro perplessità sotto il profilo della *privacy*, anche alla luce dei contenuti della Carta europea dei diritti fondamentali.

Nicola FORMICHELLA (PdL) anche alla luce delle osservazioni del collega Gozi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.**

**Atto n. 298.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, richiama i contenuti del provvedimento, illustrati nella seduta del 15 dicembre

2010, e formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come quello in esame appaia un atto necessario di tipo tecnico, e si riscontrino problemi di compatibilità comunitaria o di ordine politico. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.**

**Atto n. 300.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Sandro GOZI (PD) osserva come il provvedimento in esame abbia natura in apparenza esclusivamente tecnica, ma rivesta invece notevole rilievo sotto il profilo economico in quanto, recando una importante semplificazione degli oneri amministrativi, ha evidenti conseguenze in termini di risparmio per le imprese nazionali.

Per tale motivo desta alcune perplessità il fatto che lo schema di decreto recepisca la direttiva 2009/49/CE solo con riferimento all'esenzione delle società-madri, di cui all'articolo 2, dall'obbligo di redigere conti consolidati ed una relazione consolidata sulla gestione, ove essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse non rilevante ai fini del consolidamento, ovvero ai fini di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Non sono invece recepite le disposizioni relative alla redazione della nota integrativa, in quanto si tratta, recita la nota illustrativa che accompagna il provvedimento, di « un'opzione da applicarsi alle c.d. "medie imprese", una fattispecie non prevista dal codice civile ».

Ritiene che si tratti di una occasione mancata per introdurre, a favore delle medie imprese italiane, una norma di semplificazione, ciò che peraltro le mette in condizioni di svantaggio rispetto a imprese di analoghe dimensioni di altri Stati membri nel cui ordinamento tale categoria appare precisamente individuata. Riterrebbe pertanto opportuno che, nel parere che la Commissione si accinge ad approvare, sia inserita una osservazione che inviti il Governo a porre rimedio a questa grave lacuna, anche a tal fine facendo riferimento alla definizione di media impresa rinvenibile nella normativa dell'Unione europea.

Nicola FORMICHELLA (PdL), preso atto delle valutazioni del collega Gozi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.**

**Atto n. 301.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

L'articolo 1 dello schema in esame individua le finalità del decreto nella promozione e stimolo del mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e nel potenziamento del contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia. Per la realizzazione di tali finalità la norma impone ai soggetti di cui all'articolo 2 di tener conto, al momento dell'acquisto di veicoli per il trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale dei veicoli stessi nell'intero arco della loro vita.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione dello schema. Esso riguarda i contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; dagli operatori di servizio pubblico di trasporto di passeggeri, che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di servizio pubblico. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame i contratti per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2008, ovvero dei veicoli, soggetti a omologazione facoltativa, che non sono stati omologati, quali veicoli utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali; veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle

Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; veicoli semoventi per l'esecuzione di lavori, non idonei al trasporto di passeggeri o di merci.

L'articolo 3 definisce il significato delle espressioni utilizzate nel testo, quali amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, veicoli adibiti al trasporto su strada, operatore di servizio pubblico, contratto di servizio pubblico, appalti pubblici, specifiche tecniche e acquisto.

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che, al momento dell'acquisizione dei veicoli, si deve tener conto dei seguenti impatti relativi all'esercizio dei veicoli stessi nel corso dell'intero ciclo di vita: *a)* consumo energetico; *b)* emissioni di biossido di carbonio; *c)* emissioni di ossidi di azoto, idrocarburi non metanici e particolato. Il comma 2 prevede che i soggetti sottoposti alle disposizioni del presente decreto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, debbano tener conto anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi del decreto ministeriale 11/4/2008, n. 135. Il comma 3 prevede, ai fini dell'attuazione dei commi precedenti, l'applicazione, da parte dei soggetti sottoposti alle disposizioni del presente decreto, di almeno una delle seguenti opzioni:

indicazione, nei documenti dell'appalto, di specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale;

inclusione degli impatti energetico-ambientali fra i criteri di aggiudicazione dell'appalto e utilizzo della metodologia di calcolo dei costi di esercizio prevista dall'articolo 5 qualora – nei casi in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – tali impatti siano monetizzati, al fine di fondare la decisione di acquisizione anche sugli impatti energetico-ambientali.

Il comma 4 prevede che, ai fini del comma 3, devono comunque essere appli-

cati i « criteri ambientali minimi » definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 11/4/2008.

L'articolo 5 individua le formule matematiche da utilizzare per il calcolo dei costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi al consumo energetico e alle emissioni inquinanti di CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, NMHC e particolato.

L'articolo 6 dispone che eventuali modifiche dell'allegato 1 necessarie al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili saranno apportate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 11/2005, con appositi decreti del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza della spesa.

In ordine ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 28 aprile la Commissione ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire, nel quadro più ampio del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020, la sostenibilità della mobilità nel lungo termine, con particolare riferimento alla « decarbonizzazione » del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050).

In tale contesto, e facendo espresso riferimento alla direttiva 2009/33/CE, la Commissione ritiene che le autorità regionali e locali possano svolgere un ruolo determinante nel favorire l'adozione di tecnologie di propulsione alternative e a basso consumo energetico in occasione di appalti pubblici, favorendone l'introduzione sul mercato, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> soprattutto in ambiente urbano.

A tale proposito, la strategia considera necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico, basato su proposte normative e incentivi alla ricerca e innovazione nel settore dei veicoli, che riguardi in particolare i carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel, quali biocarburanti liquidi e gassosi (GPL,

GNC e biogas), i veicoli alimentati da un motore ricaricato con energia elettrica, i veicoli dotati di motori elettrici che producono l'energia a bordo a partire da pile a combustibile che funzionano a idrogeno.

Valutata la compatibilità comunitaria del provvedimento, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD), pur non rilevando profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, avrebbe ritenuto opportuno insistere, nella formulazione del parere sul raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020 e la sostenibilità della mobilità nel lungo termine, con particolare riferimento alla «decarbonizzazione» del settore dei trasporti, ovvero la riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050.

Preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.**

**Atto n. 302.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra nel dettaglio i contenuti dello schema di decreto in esame, che recepisce

la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ricorda che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che iscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia. In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.

Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.

Una delle principali novità della direttiva 2009/28/CE è la previsione in base alla quale gli Stati membri devono adottare un Piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020. La delega per l'attuazione della direttiva è contenuta nella legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), che all'articolo 17, comma 1, reca i principi e criteri direttivi per tale attuazione.

L'articolo 1 dello schema precisa che il medesimo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17 per cento e che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

L'articolo 4 assoggetta la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

L'articolo 5 conferma l'assoggettamento all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi.

L'articolo 6 prevede, per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida dettate dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (impianti di minore potenza), la sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con una procedura abilitativa semplificata, caratterizzata – rispetto alla DIA – da ulteriori misure acceleratorie e dalle previsioni di appositi elaborati tecnici. Viene inoltre consentito alle Regioni di estendere l'applicazione di tale procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell'attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

L'articolo 6-bis definisce le condizioni per l'assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L'articolo 6-ter mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla

realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22/2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base dell'evoluzione della normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali è consentito solamente per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW.

L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione – che le Regioni possono incrementare – e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.

L'articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5

per cento, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino – con apposito decreto – degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

L'articolo 11 reca alcune modifiche al decreto legislativo 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L'articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.

L'articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

Ai fini di una maggiore efficienza del sistema, l'articolo 14 disciplina il procedimento unico di autorizzazione cui sono assoggettati la costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4, comma 4, vale a dire le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali

all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti a fonti rinnovabili.

L'articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.

Ai sensi dell'articolo 16, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di *smart grid* spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.

L'articolo 17 dispone che con periodicità biennale l'Autorità per l'energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

L'articolo 18 demanda a direttive dell'AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.

L'articolo 19 contempla tre modalità alternative, a scelta del produttore, per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (TU dell'edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a valere sul consumo di gas metano.

L'articolo 21 precisa che la riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, per-

seguido al contempo la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori.

L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.

L'articolo 23 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogata la norma relativa ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. È inoltre previsto che a partire dal 2013 la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse onnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in

esercizio entro il 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.

L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.

L'articolo 25 prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'articolo 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'articolo 27).

Ai sensi dell'articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.

Ai sensi dell'articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del decreto legislativo 115/2008 definiscono: le modalità con cui gli obblighi per le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita

dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 28-bis dispone che per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto possono avere una durata massima di 180 mesi, anziché i 72 mesi attualmente previsti. Vengono altresì disciplinati definizione e copertura degli oneri di gestione del citato fondo rotativo.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di biocarburanti, ossia carburanti derivati da biomassa destinati ad autotrazione, modificando ed integrando l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2/2006 che ha definito il quadro per l'immissione al consumo dei biocarburanti rinnovabili.

L'articolo 29-bis istituisce un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. La garanzia serve ai fornitori per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.

L'articolo 33 prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell'articolo 2, co. 167, L. 244/2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l'individuazione dei quali si rinvia all'emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE.

L'articolo 35 rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

L'articolo 36 disciplina l'integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 37 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 39 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Comunicazione della Commissione: Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva.**

**COM(2010)608 def.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dell'Atto per il mercato unico (COM(2010)608), cosiddetto *Single Market Act*, nel quale viene delineata una strategia articolata in 50 azioni intese a rilanciare il mercato unico europeo e a svilupparne appieno il potenziale, al fine di facilitare la ripresa dell'economia europea, creare occupazione e promuovere la stabilità.

Nelle intenzioni della Commissione le diverse azioni prospettate nell'Atto dovrebbero essere realizzate entro il 2012, ventesimo anniversario della creazione del mercato unico. Si prevede, quindi, una tempistica molto stringente, a testimonianza dell'importanza che viene attribuita al documento all'ordine del giorno.

Proprio in ragione del rilievo attribuito al documento e dell'ampiezza degli interessi coinvolti, sullo stesso la Commissione ha avviato un dibattito pubblico che si concluderà il 28 febbraio 2011; il dibattito è diretto ad acquisire le valutazioni di tutti gli attori a livello europeo, nazionale, regionale e locale, pubblici e privati, potenzialmente interessati.

Sottolinea innanzitutto che il documento riprende in larga misura le raccomandazioni formulate in un rapporto presentato il 9 maggio 2010 da Mario Monti, ex Commissario europeo al mercato interno e alla concorrenza, conformemente al mandato conferitogli dal Presidente della Commissione europea, Barroso. Il rapporto Monti propone una strategia globale per rilanciare il mercato unico europeo, in difficoltà a causa dell'indebolimento del sostegno politico e sociale, della

tentazione nell'attuale situazione di crisi di ripiegare su forme di protezionismo e dell'erronea convinzione che il mercato interno sia già stato realizzato e non debba più essere considerato una priorità.

Il rafforzamento del mercato unico risponderebbe ai seguenti tre obiettivi: *a)* fornire un potente stimolo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro; *b)* consentire la realizzazione di politiche idonee ad affrontare il tema delle diseguaglianze; *c)* promuovere la crescita della produttività e della competitività dei sistemi produttivi europei.

Vengono in particolare evidenziati i vantaggi che possono essere assicurati da un approccio coerente ed organico al tema, attraverso la definizione di politiche unitarie che investano numerosi portafogli.

Ad avviso della Commissione, i vantaggi derivanti dal mercato unico sono innegabili: nel periodo 1992-2009 esso avrebbe concorso alla creazione nell'UE di 2,75 milioni di nuovi posti di lavoro e all'1,85 per cento di crescita del PIL. La realizzazione del mercato unico ha prodotto benefici sia per i cittadini e le merci che possono circolare liberamente tra i 27 Stati membri dell'UE, sia per le imprese che oggi possono operare su un mercato di circa 500 milioni di consumatori.

Secondo le stime della Commissione, il completamento del mercato unico europeo, anche grazie alla realizzazione delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico, potrebbe tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL entro il 2020. Merita segnalare che nell'approccio della Commissione il mercato unico non deve essere considerato come un obiettivo in sé, ma come uno strumento al servizio di altre politiche, in modo particolare per quanto riguarda l'attuazione della strategia UE 2020.

Si sofferma quindi, anche tenuto conto della complessità e dell'ampiezza dell'Atto in esame, sui profili che appaiono interessanti più direttamente l'Italia. Ciò vale, in positivo, per quanto concerne gli aspetti che meritano particolare attenzione, tali da assumere carattere prioritario, in

quanto suscettibili di favorire le condizioni per il rafforzamento della capacità competitiva del sistema italiano così come, in negativo, per quanto riguarda gli aspetti suscettibili di determinare criticità per le nostre imprese e i consumatori.

Per questo motivo, appare opportuno procedere ad un esame che si possa avvalere dei contributi dei diversi soggetti interessati attraverso un ciclo di audizioni, auspicabilmente da svolgere insieme alla Commissione competente per la materia. Nella sede dell'ufficio di presidenza sarà possibile definire un programma dettagliato di audizioni.

Venendo più in dettaglio ad alcune delle questioni trattate, rileva che il primo degli obiettivi indicati coincide in larga parte proprio con la strategia 2020 cui ho fatto riferimento in precedenza, laddove pone l'accento sull'importanza dell'innovazione come fattore di dinamismo e rafforzamento della competitività a livello internazionale. A tal fine si prospetta, in particolare, l'opportunità di individuare efficaci strumenti di tutela dei brevetti e dei diritti d'autore. La questione del brevetto europeo è stata affrontata recentemente dalla Commissione ed è sufficientemente nota per tornarvi sopra. Mi limito al riguardo a segnalare che la soluzione prospettata da alcuni Stati membri di ricorrere alla cooperazione rafforzata per rimuovere la contrarietà di Italia e Spagna è assai preoccupante.

Nel quadro delle iniziative da adottare, particolare attenzione merita la previsione di un piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria, che ogni anno comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro.

Per consentire lo sfruttamento di tutto il potenziale di crescita del mercato interno, la Commissione preannuncia inoltre l'intenzione di adottare una comunicazione sullo sviluppo del commercio elettronico che sino a dora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo. Nel nostro paese, in effetti, si registra un certo ritardo nell'utilizzo del commercio elettronico.

Una notevole attenzione è dedicata dall'Atto unico all'obiettivo di promuovere nuove strade per l'economia sostenibile. In questo quadro un particolare rilievo strategico assumono i trasporti; al riguardo si prospetta l'adozione di un libro bianco sulla politica dei trasporti relativo al periodo 2010-2020 con il quale vengono individuate una serie di azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione di un unico sistema di trasporto a livello europeo, frenando la crescita economica.

Questa iniziativa appare particolarmente opportuna per il nostro Paese che negli ultimi decenni ha accumulato crescenti ritardi rispetto ai maggiori partner per quanto concerne l'aggiornamento e l'aumento dell'economia dei trasporti. Una specifica e doverosa attenzione viene dedicata alla revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e di una proposta relativa ad un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto (2011). Allo stato attuale l'UE non dispone di un sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace, soprattutto a causa della mancanza di coordinamento tra Stati membri in materia di pianificazione, finanziamento e gestione dei progetti, nonché per l'assenza di un quadro globale di finanziamento a livello UE.

Viene poi delineato l'obiettivo di creare un ambiente giuridico e fiscale favorevole alle imprese, riducendo gli oneri amministrativi e normativi con un conseguente impatto positivo sulla crescita e l'occupazione. A tal fine la Commissione propone di: migliorare il coordinamento delle politiche fiscali nazionali, in particolare stabilendo una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali.

La Commissione precisa che le iniziative prospettate non sono destinate ad armonizzare la misura dell'imposta, fermo

restando che la notevole disparità tra i 27 sistemi nazionali di imposta sulle società ostacolano l'attività transfrontaliera delle imprese, provocando distorsioni di mercato e notevoli costi di messa in conformità.

Questo è un punto della massima importanza; da molte parti si è affermato che una governance comune sul terreno economico non può prescindere dalla definizione di politiche fiscali condivise. La persistenza di diversi e spesso contrastanti regimi innesca, infatti, una concorrenza dannosa all'interno dell'UE e impedisce la realizzazione di obiettivi condivisi.

Un altro settore la cui importanza è destinata a crescere significativamente nel prossimo futuro è quello delle professioni.

Per incoraggiare e favorire la circolazione delle competenze in seno al mercato unico la Commissione si impegna in particolare a presentare un'iniziativa legislativa per riformare i sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di facilitare la mobilità dei lavoratori adattando la formazione alle esigenze attuali del mercato lavoro e tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nei sistemi di istruzione e di formazione negli Stati membri.

Alla luce del Trattato di Lisbona, che ha inserito tra i principali obiettivi dell'UE la realizzazione di un'economia sociale di mercato altamente competitiva, la Commissione sostiene la necessità di una visione più completa del mercato unico. A tal fine la Commissione intende: 1) presentare una proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale; 2) presentare proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (fondazioni, cooperative, ecc.) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico (2001-2012); 3) lo svolgimento di una consultazione pubblica sull'attuazione del regolamento relativo allo statuto della società cooperativa europea il cui ruolo si è rivelato importante ai fini del dinamismo

dell'economia soprattutto alla luce dei meccanismi di solidarietà tra i propri membri che esse garantiscono; 4) in vista della presentazione di iniziative legislative, l'avvio di due consultazioni riguardanti rispettivamente: la gestione delle imprese al fine di garantire un maggiore coinvolgimento dei dipendenti; le opzioni per migliorare la trasparenza delle informazioni da parte delle imprese sugli aspetti sociali, ambientali ed il rispetto dei diritti dell'uomo.

La Commissione sottolinea la necessità che il mercato unico rappresenti un valore aggiunto per i consumatori ai quali deve offrire beni e servizi di qualità elevata. Tuttavia, spesso i consumatori non dispongono delle informazioni necessarie per fare scelte consapevoli, soprattutto in caso di transazioni transfrontaliere.

Al fine di promuovere una maggiore attenzione verso i consumatori la Commissione intende adottare un piano d'azione pluriennale sulla vigilanza europea del mercato al fine di offrire ai consumatori un livello elevato di protezione contro i rischi legati alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti; adottare una comunicazione per individuare e rimuovere gli ostacoli fiscali per i cittadini europei, al fine di consentire loro di spostarsi e stabilirsi liberamente in un altro Stato membro e di procurarsi beni e servizi in tutta l'UE. La Commissione ricorda che i problemi attualmente esistenti in questo settore riguardano la doppia imposizione, l'esistenza di regole fiscali discriminatorie, le sovrapposizioni fra i diversi sistemi fiscali. Si registrano specifici problemi per i lavoratori transfrontalieri.

Ribadisce, in conclusione l'opportunità di organizzare, sentita la Commissione di merito, un ciclo di audizioni sul provvedimento.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta del relatore ed auspica che si possa procedere rapidamente, subito dopo la ripresa dei lavori della Camera dopo la sospensione per le festività natalizie, ad un ampio ciclo di audizioni. Sottolinea quindi

la necessità di approfondire, nell'esame dell'Atto, i contenuti del rapporto Monti « Una nuova strategia per il mercato unico », che in molti casi appaiono assai più coraggiosi della Comunicazione della Commissione. Osserva, più in generale, come il mercato unico non sia sostenibile se si continuano a permettere pratiche di *dumping* fiscale.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come l'Irlanda, malgrado il *deficit* fuori controllo, continui a mantenere l'imposta sulle società al 12 per cento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia.**  
**COM(2010)520 def.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento.**  
**COM(2010)521 def.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, richiama la relazione svolta in sede di esame, sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento relativa all'ENISA.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

## ALLEGATO 1

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici (testo unificato C. 3736 Lanzillotta e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3736 Lanzillotta e abb. recante « Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici »;

tenuto conto che la direttiva 2009/140/CE, modificando in parte la direttiva 2002/21/CE, relativa alla disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, ha previsto che qualsiasi provvedimento adot-

tato dagli Stati membri in merito all'accesso o all'uso di servizi alle reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dalla Carta europea dei diritti fondamentali, e che limitazioni a tali diritti possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (atto n. 300),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di individuare le modalità volte a consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE alle imprese di medie dimensioni, così come individuate dalla normativa dell'Unione europea.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia. COM(2010)520 def.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)521 def.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminate la « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 def.) » e la « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 def.) »;

rilevato che:

le due proposte rispondono all'obiettivo di dotare l'UE di strumenti operativi efficaci per il contrasto al fenomeno degli attacchi informatici;

in particolare, si proroga la durata dell'operatività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che altrimenti sarebbe venuta meno nel 2012, e se ne modificano le competenze disponendone l'ampliamento;

l'attribuzione delle nuove funzioni all'ENISA dovrebbe conferire all'Agenzia la capacità di svolgere con maggiore coerenza ed efficacia le funzioni di organismo decisivo per il coordinamento delle diverse iniziative assunte a livello di UE in materia;

auspicato che il rafforzamento dell'ENISA ponga le premesse per l'adozione di misure concordate su scala più generale, a livello internazionale, in modo da rendere ancora più efficace l'azione di contrasto alla criminalità informatica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. Testo unificato C. 3736 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e IX della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	135
Disposizione in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 e abb. (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	132
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	136
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 e abb. (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	133
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	137

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

##### La seduta comincia alle 14.

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.**

**Testo unificato C. 3736 e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite I e IX della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (Pdl), *relatore*, riferisce che il testo in esame, ai sensi dell'articolo 1, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. Obiettivo del provvedimento, rileva, è superare la rigidità normativa nella regolamentazione dell'accesso alle reti *wi-fi* aperte. Rammenta che l'articolo 7 del suddetto decreto-legge ha prescritto l'identificazione, mediante preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a internet dotati di tecnologia senza fili. Fa notare che tali misure traevano origine dall'esigenza di ga-

rantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini, contrastando il terrorismo internazionale, nel periodo successivo agli attentati nella metropolitana di Londra del 2005. Peraltro, sostiene, tali norme hanno evidenziato limiti e criticità, anche in considerazione della facilità di attivare comunicazioni telematiche o di utilizzare collegamenti internet senza fili evitando di ricorrere a pubblici esercizi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizione in favore dei territori di montagna.**

**Nuovo testo unificato C. 41 e abb.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Paolo Tancredi, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame, su cui la Commissione ha già espresso parere in data 13 luglio 2010. Rileva che l'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento, ricondotte all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ed all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per il quale lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali. Riferisce che l'articolo 2 assegna ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di defi-

nire i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati. Osserva che il decreto assicura il riconoscimento del carattere di comuni montani svantaggiati qualora si riscontrino i requisiti richiamati nella suddetta disposizione. Sottolinea che l'articolo 3 istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico rientranti tra specifiche tipologie: con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Rileva che l'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Aggiunge che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 5 regola il regime fiscale applicabile agli sci club; l'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno proveniente da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. Si sofferma quindi sull'articolo 8, che detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, nonché sull'articolo 9, che dispone che i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Riferisce che l'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane. Rileva che l'ar-

articolo 11 reca interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di catasto, mentre l'articolo 12 introduce nella legge, con riferimento a tutte le sue disposizioni, la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'utilità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformati alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

Davide CAPARINI, *presidente*, si associa alla considerazione del deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.**

**Testo unificato C. 2854 e abb.**

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Alberto Filippi, illustra il provvedimento in esame, volto a disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale cooperazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. Per quanto

concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CUE), alle riunioni del quale, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e il presidente dell'Unione province d'Italia. Riferisce che l'articolo 9 dispone che ciascuna Camera può esprimere un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; in tal caso le Camere consultano i consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome. Evidenzia che l'articolo 14 prevede che le relazioni annuali presentate dal Governo al Parlamento sono trasmesse anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. Sottolinea che l'articolo 15 reca una analitica disciplina della partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. Si sofferma sull'articolo 16, che regola la partecipazione delle regioni alle delegazioni del Governo, sull'articolo 17, che disciplina il ricorso alla Corte di giustizia su richiesta delle regioni, nonché sull'articolo 18, che prevede una sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale al fine di raccordare le linee della politica nazionale. Rileva che l'articolo 19 disciplina la

partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, in conformità alle prescrizioni degli articoli 114 e 118 della Costituzione, mentre l'articolo 20 prevede un'apposita sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Osserva che l'articolo 21 regola le modalità della nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni e l'articolo 24 dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione agli atti giuridici dell'Unione europea nonché alle sentenze della Corte di giustizia. Precisa che l'articolo 25 stabilisce che la legge di delegazione europea reca, tra l'altro, le disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui

all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Riferisce che l'articolo 35 reca la disciplina inerente all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome, mentre gli articoli 36 e 37 prevedono, rispettivamente, norme in materia di poteri sostitutivi dello Stato e di diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Riferisce quindi che l'articolo 38 dispone che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento, che assegna un incisivo ruolo alle regioni ed agli enti locali nella definizione delle politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili (Testo unificato C. 3736 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3736 ed abb., in corso di esame presso le commissioni riunite I e IX della Camera, recante abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei

punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili;

considerato che il provvedimento afferisce a profili inerenti alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizione in favore dei territori di montagna  
(Nuovo testo unificato C. 41 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 41 e abb., in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante « Disposizioni in favore dei territori di montagna », su cui la Commissione aveva espresso parere in data 13 luglio 2010;

valutato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le finalità del provvedimento sono espressamente riconducibili alle previsioni dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che sancisce che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che statuisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali;

evidenziato che il provvedimento contempla altresì disposizioni che attengono a profili di competenza regionale

esclusiva e concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto dell'accoglimento della condizione apposta al predetto parere della Commissione, volta a prevedere che all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, del testo in esame, i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

siano definite specifiche modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali in ordine all'attuazione dell'articolo 10;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i piani di sviluppo dei comuni svantaggiati siano conformi alla pianificazione territoriale di competenza delle comunità montane.

## ALLEGATO 3

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea  
(Testo unificato C. 2854 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2854 ed abb., recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento attiene alla materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; considerati altresì i profili di competenza riconducibili alle autonomie territoriali in relazione alle

materie loro assegnate ai sensi del Titolo V della Costituzione;

rilevata la dettagliata disciplina recata dal provvedimento in ordine alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea ed all'attuazione degli atti normativi e delle sentenze dell'Unione europea e considerato che non si ravvisano profili di criticità riguardo alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 138

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 dicembre 2010. — Presidenza  
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si  
è riunito dalle 14.45 alle 15.55.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	139
Audizione dell'amministratore unico della Ego Eco srl, Vittorio Ciummo .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

*Martedì 21 dicembre 2010. – Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### **Audizione dell'amministratore unico della Ego Eco srl, Vittorio Ciummo.**

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore unico della Ego Eco srl, Vittorio Ciummo, accompagnato dal dottor Claudio Oberlechner.

Vittorio CIUMMO, *amministratore unico della Ego Eco srl*, svolge una relazione.

Claudio OBERLECHNER, *consulente della Ego Eco srl*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, e il deputato Antonio RUGGHIA (PD).

Vittorio CIUMMO, *amministratore unico della Ego Eco srl*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.**

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 dicembre 2010. – Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 11.40 alle 11.55.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo ( <i>Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	9
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	13
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
--	----

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Deliberazione n. 22 del 2010 e relazione della Corte dei conti concernente la gestione delle opere secretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento e rinvio</i> ) .....	15
--	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Emendamenti C. 2424-A Antonino Foti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	16
AVVERTENZA .....	17

**II Giustizia****SEDE CONSULTIVA:**

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici. C. 3736 Lanzillotta ed abb. (Parere alle Commissioni riunite I e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
--	----

**SEDE REFERENTE:**

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
AVVERTENZA .....	23

**III Affari esteri e comunitari****COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del sacerdote eritreo Moissié Zerai, presidente dell'agenzia Habeshia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	24

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:**

Comunicazioni del Presidente .....	25
------------------------------------	----

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:**

Comunicazioni del Presidente .....	25
------------------------------------	----

**IV Difesa****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	27
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	29
AVVERTENZA .....	33

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 e abb-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Atto n. 299 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	40

**VII Cultura, scienza e istruzione**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Pompei l'11 novembre 2010 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Comunicazioni del presidente</i> ) .....	46
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), del Coordinamento del Corso di restauro presso l'Università degli Studi di Urbino e dell'Accademia di Brera di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (atto n. 296) .....	44
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori .....	44
7-00454 Nicolais: Sul riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2010 ( <i>Discussione e approvazione della risoluzione 7-00454</i> ) .....	44
INTERROGAZIONI:	
5-03699 Schirru: Sulla situazione economica e gestionale del teatro lirico di Cagliari .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
5-03731 Ghizzoni: Sui rilievi espressi sullo schema di statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) .....	45
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
5-03984 Barbieri: Sulla Rubiconia Accademia dei filopatri di Savignano sul Rubicone ..	45
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53
Sui lavori della Commissione .....	45
AVVERTENZA .....	45

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	54
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Nuovo testo unificato C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni XI e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	54
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	57

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	56
AVVERTENZA .....	56

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-03943 Iannuzzi: Determinazione e monitoraggio delle tariffe relative al sistema di pedaggio differenziato che sarà attivato sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno a decorrere dal 1° gennaio 2011 .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	63
5-03897 Bocci: Installazione di barriere atte a permettere il pagamento del pedaggio sul raccordo stradale Perugia-Bettolle .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	64
5-03925 Bocci: Mantenimento nelle strutture umbre delle consistenze di personale e dei servizi ferroviari a seguito del trasferimento dei poteri dalla direzione FS Marche-Umbria alla nuova direzione del trasporto regionale .....	60
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	65
5-03935 Marco Carra: Inserimento del polo intermodale di Valdaro (MN) nel Piano logistico nazionale .....	60
5-03956 Desiderati: Grave stato di abbandono in cui versa la stazione ferroviaria di Melzo (MI) ..	61
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	66

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	61
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	67

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2010)520 definitivo).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento (COM(2010)521 definitivo) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .	62
ALLEGATO 6 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 ed abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
--	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. COM(2010)350 def. ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	72
--	----

## SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3117 – Adozione di un testo unificato come testo base</i> ) .....	75
<i>ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> .....	77

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	76
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi .....	76
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	81
5-03682 Gatti: Vicende concernenti il contratto di solidarietà stipulato dalla società <i>Lenci calzature</i> .....	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03942 Cazzola: Requisiti per la concessione di congedi lavorativi per eventi e cause particolari .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	89

## RISOLUZIONI:

7-00403 Antonino Foti: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00428 Damiano: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00441 Fedriga: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento.	
7-00442 Poli: Modalità di esercizio del diritto al pensionamento ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	82

## SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru e C. 3908 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento del relatore)</i> .....	90

**XII Affari sociali**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	91
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute. Atto n. 304 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Deliberazione di rilievi alla I Commissione proposta del relatore</i> ) .....	101
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
---	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	97
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo adottato come testo base</i> ) .....	102
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo .....	100
--	-----

AVVERTENZA .....	100
------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	105
---	-----

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. C. 2260-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	105
---	-----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	106
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	109
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00199 Marco Carra: Iniziative in materia di applicazione della direttiva « nitrati » ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	110
--	-----

Sui lavori della Commissione .....	110
------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
---	-----

AVVERTENZA .....	111
------------------	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	113
---	-----

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici. Testo unificato C. 3736 Lanzillotta e abb. (Parere alle Commissioni I e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	128
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Atto n. 298 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	116
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	116
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	129
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Atto n. 301 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	117
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Atto n. 302 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	119

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione: Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva. COM(2010)608 def. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 460/2007 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia. COM(2010)520 def.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)521 def. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	127
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. Testo unificato C. 3736 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e IX della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	135
Disposizione in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 e abb. (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	132
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	136
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 e abb. (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	133
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	139
Audizione dell'amministratore unico della Ego Eco srl, Vittorio Ciummo .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



\*16SMC0004190\*